

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA E SCIENZE
POLITICHE, ECONOMICHE E SOCIALI

CORSO DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA

TESI DI LAUREA

LA COLLAZIONE

**Profili sistematici tra anticipazione della successione,
esigenze equitative e autonomia privata**

Relatore:

Chiar.mo Prof. Davide Achille



Firmato digitalmente da Davide Achille
Data: 01.09.2026 11:43:37 CEST
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DEL PIEMONTE
ORIENTALE/01943490027

Candidato:

Castaldo Giulia Rose

Matricola: 20044588

ANNO ACCADEMICO: 2025/2026

*A chi non si sente mai abbastanza,
A chi non crede mai in sé stesso,
A chi è convinto di essere sempre un passo indietro a chiunque.*

INDICE

CAPITOLO I

LA COLLAZIONE NEL CORSO DELLA STORIA: DALLA REGOLAMENTAZIONE ROMANA ALLA CONSOLIDAZIONE DELL'ISTITUTO CON IL CODICE CIVILE DEL 1942

<i>1.1 La nascita della collazione nel diritto romano</i>	1
<i>1.2 I mutamenti risalenti all'età intermedia: le peculiarità emerse tra Glosse e dottrine</i>	5
<i>1.3 L'evoluzione dell'istituto: dalle Costituzioni del Ducato di Modena al Codice civile del 1865</i>	9
<i>1.4 L'entrata in vigore del Codice civile vigente e il consolidamento della collazione</i>	14

CAPITOLO II

NOZIONI E PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI COLLAZIONE

<i>2.1 La nozione di “comunione” e la connessa rilevanza della coeredità</i>	18
<i>2.1.1 Il fenomeno acquisitivo dell'universalità e l'importanza della delazione ereditaria</i>	26
<i>2.1.2 L'accrescimento ereditario</i>	30
<i>2.2 La nozione di “divisione ereditaria”</i>	35
<i>2.3 La successione necessaria: cenni al diritto di legittima e all'azione di riduzione</i>	44

CAPITOLO III

CARATTERISTICHE E PECULIARITÀ DELL'ISTITUTO COLLATTIZIO

<i>3.1 Le ricostruzioni teoriche riguardanti il fondamento e la struttura della collazione con riferimento ai presupposti legali</i>	52
--	----

3.1.1	<i>L'oggetto della collazione: le diverse tipologie di donazioni e l'eventuale realizzazione di una lesione</i>	57
3.1.2	<i>L'importante distinzione tra la donazione in sostituzione di legittima e la donazione in conto di legittima</i>	66
3.2	<i>I soggetti tenuti alla collazione e il particolare istituto della rappresentazione</i>	68
3.3	<i>La scelta del modus: collazione per imputazione e collazione in natura</i>	74
3.4	<i>La collazione di azienda: le azioni e le partecipazioni sociali</i>	79
3.4.1	<i>Il patto di famiglia e il divieto dei patti successori</i>	86

CAPITOLO IV

LA DISPENSA DALLA COLLAZIONE E L'ISTITUTO DELLA REVOCA DELLA DISPENSA

4.1	<i>La controversa natura e struttura della dispensa da collazione a partire dall'articolo 737 c.c.</i>	92
4.2	<i>La modalità attuativa della dispensa</i>	96
4.3	<i>Il limite e la facoltà delineati dalla legge: la quota disponibile e la possibile attuazione dell'azione di riduzione per la tutela del diritto di legittima con il riferimento all'ambito negoziale</i>	99
4.4	<i>La revoca della dispensa: l'essenziale importanza della volontà del defunto</i>	104

BIBLIOGRAFIA	109
DOTTRINA	109
GIURISPRUDENZA	122
RINGRAZIAMENTI	129

CAPITOLO I

LA COLLAZIONE NEL CORSO DELLA STORIA: DALLA REGOLAMENTAZIONE ROMANA ALLA CONSOLIDAZIONE DELL'ISTITUTO CON IL CODICE CIVILE DEL 1942

SOMMARIO: 1.1. La nascita della collazione nel diritto romano – 1.2. I mutamenti risalenti all'età intermedia: le peculiarità emerse tra Glosse e dottrine – 1.3. L'evoluzione dell'istituto: dalle Costituzioni del Ducato di Modena al Codice civile del 1865 – 1.4. L'entrata in vigore del Codice civile vigente e il consolidamento della collazione.

1.1. La nascita della collazione nel diritto romano

Nel diritto romano, il figlio aveva la possibilità di emanciparsi dalla potestà del *pater familias*; in questo modo poneva fine ad ogni legame con la famiglia di origine.

Di conseguenza, l'emancipato non aveva diritto di concorrere all'eredità del genitore *ab intestato*¹. Tale concorrenza era invece riconosciuta al figlio rimasto sottoposto alla *patria potestas*, il quale però non diventava titolare dell'*hereditas*: le fonti romane hanno da sempre permesso di affermare che egli partecipasse alla stessa durante la vita del capofamiglia e che, una volta che questi fosse venuto a mancare, la potesse continuare².

In virtù dell'introduzione delle modifiche allo *ius civile* per volere del pretore, sono stati elaborati gli editti sulla *bonorum possessio*, grazie ai quali l'emancipato poteva essere chiamato a partecipare alla successione *ab intestato*³. D'altra parte, i soggetti *sui heredes*, cioè coloro che erano rimasti al di sotto della *patria potestas* del genitore fino alla sua morte, ne erano danneggiati, dovendo dividere il patrimonio anche con i soggetti *sui iuris*.

¹ G. P. CHIRONI, *Della collazione secondo la legge romana ed il Codice civile italiano*, Cagliari, 1881, p. 4.

² Non si ha alcun acquisto né della qualifica né dell'eredità, perché non c'è ancora l'idea della successione. P. VOCI, *Erede e eredità (diritto romano)*, in Enc. Dir., XV, 1966, pp. 175-176.

³ G. E. LONGO, *Collazione (diritto romano)*, in Enc. Dir., VII, Milano, 1960, p. 313. Vd. anche P. VOCI, *Erede e eredità (diritto romano)*, cit., p. 182.

Per i motivi appena esposti, si è diffusa la pratica della c.d. *collatio bonorum*, anche conosciuta come *collatio emancipati*, che permetteva di avere un bilanciamento tra le due posizioni ereditarie⁴. In particolare, la *collatio* imponeva all'emancipato di conferire ai *sui heredes* quanto ottenuto in vita da parte del *de cuius*⁵. Ciò rendeva evidente la posizione privilegiata e avvantaggiata in cui essi versavano rispetto ai loro fratelli e sorelle, ancora legati alla famiglia originaria. È altresì opportuno ricordare anche che il conferimento non poteva avvenire nei confronti dell'erede del *suus*, nell'ipotesi in cui questo fosse venuto a mancare. Inoltre, potevano essere coinvolti nella successione anche i figli adottivi del *de cuius*, i quali erano ugualmente gravati dall'obbligo di conferimento⁶. Era però necessario che, in punto di morte del *de cuius*, essi fossero già soggetti *sui iuris*⁷.

Con il passare del tempo e, specificatamente, in epoca classica avanzata era stata introdotta, tramite l'intervento del pretore, la c.d. *collatio dotis*, che – anche a seguito delle modifiche ad opera di Giustiniano⁸ – imponeva alla *filia emancipata* e alla *sua heredes* di effettuare il conferimento della dote. Questa previsione rappresentava la conseguenza al fatto che alle figlie emancipate era riconosciuta una dote, allo scopo di non compromettere il nome della famiglia, tutelandone l'unità e la sostanza⁹. Inoltre, una tale previsione era giustificata dal fatto che i *sui* non avevano beni di loro proprietà, infatti non potevano conferire alcunché.

Entrambe le tipologie di collazione determinavano, in capo alla donna e al figlio emancipato, una situazione di vantaggio e privilegio rispetto a coloro che succedevano in *potestate*. Proprio per tale ragione, le successive riforme imperiali avevano posto

⁴ Fondamento giustificativo a fronte dell'iniquità che voleva essere risolta dalla figura del pretore. G. E. LONGO, *Collazione (diritto romano)*, cit., p. 313.

⁵ Altrimenti i *sui heredes* si sarebbero trovati in una posizione svantaggiata. G. P. CHIRONI, *Della collazione secondo la legge romana ed il Codice civile italiano*, cit., p. 37.

⁶ G. P. CHIRONI, *Della collazione secondo la legge romana ed il Codice civile italiano*, cit., p. 40.

⁷ In caso contrario, infatti, non avevano alcun diritto a succedere al *de cuius*. O. DILIBERTO, *Successione legittima (diritto romano)*, in Enc. Dir., XLIII, 1990, p. 1305.

⁸ Giustiniano aveva stabilito la collazione sia con riferimento alla dote, sia con riferimento ad ogni liberalità avvenuta tra vivi. G. E. LONGO, *Collazione (diritto romano)*, cit., p. 315.

⁹ M. BELLOMO, *Emancipazione (diritto intermedio)*, in Enc. Dir., XIV, 1965, p. 815.

dei limiti all'applicazione degli istituti: la *collatio emancipati* poteva avere ad oggetto solo i beni ottenuti dopo l'avvenuta emancipazione.

Questo permise a Giustiniano di creare un nuovo istituto, conosciuto come *collatio descendentium*, che imponeva al discendente di conferire, non solo le comuni donazioni, ma anche le liberalità che servivano per acquistare una carica¹⁰. Dal punto di vista soggettivo questa forma di collazione presentava un forte elemento di novità: tra coloro che dovevano ottemperare all'obbligo di collazione, rientravano anche i discendenti in *potestate*.

Quanto detto riguardava la successione paterna, mentre una diversa disciplina trovava applicazione con riguardo alla successione della madre, atteso che quest'ultima non aveva *sui*. Tale convinzione era mutata grazie al Senatoconsulto Orfiziano, che aveva stabilito la facoltà di acquisto dell'*hereditas* materna da parte dei figli, i quali rientravano tra gli eredi legittimi¹¹. Si arrivò alla totale applicazione della *collatio* al lato materno, grazie al contributo delle Costituzioni emanate dall'imperatore Leone¹². Sicuramente era possibile notare una grande differenza, poiché i figli naturali concorrenti nella successione materna avevano l'obbligo di conferire tutti i vantaggi e gli oneri, che erano stati loro riconosciuti anteriormente l'apertura della suddetta successione¹³.

Come già premesso, la collazione non poteva avere luogo tra i figli naturali che avevano fratelli o sorelle legittimi; infatti, il figlio naturale riconosciuto non era perfettamente parificato al figlio legittimo, giacché quest'ultimo aveva diritto ad ottenere una quota ereditaria più consistente¹⁴.

¹⁰ Si trattava della *militia*. G. E. LONGO, *Collazione (diritto romano)*, cit., p. 316.

¹¹ Nonostante il figlio fosse erede *ab intestato*, doveva ottenere lo *iussum* paterno. O. DILIBERTO, *Successione legittima (diritto romano)*, cit., p. 1307.

¹² G. P. CHIRONI, *Della collazione secondo la legge romana ed il Codice civile italiano*, cit., p. 41.

¹³ Nella successione paterna, invece, i figli naturali non avevano beni propri e quindi non poteva gravare su di loro tale obbligo. G. P. CHIRONI, *Della collazione secondo la legge romana ed il Codice civile italiano*, cit., p. 44.

¹⁴ G. P. CHIRONI, *Della collazione secondo la legge romana ed il Codice civile italiano*, cit., p. 70.

Nonostante ciò, il figlio naturale non aveva alcun diritto a pretendere l'esercizio della collazione da parte dei fratelli e delle sorelle legittimi; diritto che, invece, poteva render noto nell'ipotesi di un'eventuale concorrenza con altri figli naturali.

Dal punto di vista pratico, il diritto romano presentava, al suo interno, delle regole che consentivano di richiedere l'adempimento della collazione: l'azione *familiae eresciscundae* assegnava le quote in maniera definitiva¹⁵. L'esperimento di suddetta azione faceva rientrare i beni, oggetto di liberalità, nella massa ereditaria; per questo aveva intriso in sé il fatto di riconoscersi come erede¹⁶.

Con le predette previsioni, era da subito comprensibile la ragione giustificativa che permetteva di applicare l'istituto: si voleva creare una situazione paritaria tra le quote degli eredi. Questo equilibrio si presumeva essere voluto dal *de cuius* stesso, in assenza di una contraria volontà. Egli, infatti, già in epoca più antica, poteva esprimere qualcosa di diverso: aveva la facoltà di dispensare colui sul quale gravava l'onere. Probabilmente, ciò era stato stabilito perché, nel caso in cui l'uguaglianza tra eredi fosse stata stabilita in un modo diverso dalla collazione, l'eventuale azione non avrebbe avuto una base giustificativa; da ciò la volontà di una dispensa.

Di particolare importanza è l'enunciato di Giustiniano all'interno delle Novelle, dove aveva richiesto che la dispensa fosse fatta in maniera espressa e non anche tacitamente¹⁷.

¹⁵ L'azione apriva un giudizio che, una volta definito, non poteva essere riaperto e, di conseguenza, essa poteva essere esercitata una volta soltanto. Questa previsione valeva anche nel caso in cui ad esercitarla era colui il quale era gravato dall'obbligo di conferire, dando luogo ad un duplice giudizio. G. P. CHIRONI, *Della collazione secondo la legge romana ed il Codice civile italiano*, cit., p. 339.

¹⁶ Si trattava di un presupposto immancabile. A. BURDESE, *Divisione (diritto romano)*, in Enc. Dir., XIII, 1964, p. 413.

¹⁷ Giustiniano andava ad abrogare il diritto antico, che considerava legittima la dispensa effettuata tacitamente. G. P. CHIRONI, *Della collazione secondo la legge romana ed il Codice civile italiano*, cit., p. 248.

1.2. I mutamenti risalenti all'età intermedia: le peculiarità emerse tra Glosse e dottrine

L'istituto della collazione, così come delineato nel diritto romano, ha mantenuto la sua ragione d'essere anche durante l'età intermedia. Nell'editto di Rotari, infatti, era previsto qualcosa di simile: se uno tra i fratelli avesse preso moglie, la *meta* ricevuta avrebbe dovuto essere riconosciuta anche agli altri¹⁸. Da qui emerge chiaramente la volontà di parificare tutte le posizioni fraterne.

Inoltre, si è riflettuto molto sulla figura della figlia; infatti, si attesta che la ragazza sposata che fosse tornata ad abitare con i genitori, dopo la morte del marito, avrebbe dovuto dividere il *fardefio* tra i fratelli e le sorelle. Ciò veniva stabilito, perché tale assegno andava a compensare la donna a fronte dell'esclusione dalla successione¹⁹. Considerevole anche l'istituto della dote che, se dapprima aveva lo scopo di rendere valido il matrimonio tra due coniugi, nel Medioevo aveva come fine l'aumento del patrimonio²⁰; conseguentemente, la *Lex romana curiensis* aveva imposto di far cadere in successione la stessa, nel caso in cui la donna avesse voluto parteciparvi. A tal proposito, le Glosse stabilivano che la donna sarebbe stata costretta ad assegnare la dote nella massa ereditaria, su ordine di un giudice, in mancanza di una sua spontanea volontà. Ciò contrastava con la previsione del Digesto che vietava un tale peso gravoso in capo alla donna.

Addirittura, se il *de cuius* avesse riconosciuto la dote a tutte le sue figlie in condizioni di parità e, una tra queste, fosse andata incontro allo scioglimento del matrimonio, la dote sarebbe rientrata nel patrimonio del padre, ristabilendo l'equilibrio tra le sorelle.

Inoltre, dalle ricostruzioni documentali risulta che la condizione della donna fosse generalmente svantaggiata: nell'eventualità in cui essa fosse venuta a mancare, la

¹⁸ La *meta* fa riferimento ai beni comuni. G. VISMARA, *Collazione (diritto intermedio)*, in Enc. Dir., VII, 1960, p. 317.

¹⁹ M. BELLOMO, *Dote (diritto intermedio)*, in Enc. Dir., XIV, 1965, p. 8.

²⁰ La dote diventava rilevante dal punto di vista dei cespiti patrimoniali. M. BELLOMO, *Dote (diritto intermedio)*, cit., p. 10.

presenza dei figli nulla cambiava, perché la dote sarebbe stata riconosciuta al vedovo²¹; al contrario, nel caso in cui fosse venuto a mancare il capofamiglia, la dote sarebbe stata riconosciuta alla famiglia della donna, e quindi non a lei stessa, che ancora rappresentava il nucleo familiare. Questa situazione di sfavore era stata interpretata nel senso di escludere la donna dal patrimonio, sia come figlia che come vedova, perché i giuristi del '900 vedevano tale ricchezza come uno dei tanti mezzi da dover mettere a disposizione, per la partecipazione alla vita comunale.

Perciò, se in un primo momento il diritto longobardo aveva voluto adeguarsi al diritto romano, con il passare del tempo aveva preso la sua strada, escludendo totalmente le figlie dotate dalla successione²². Al contrario, alla *collatio* era tenuto il figlio relativamente al *premium emancipationis*.

Nonostante venisse adoperato già in questa fase, ad un certo punto era comparso chiaramente il concetto di donazione tra i coniugi: doveva cadere in successione la donazione *propter nuptias*, che derogava al divieto generale posto fra marito e moglie²³. Tale donazione veniva riconosciuta sia ai figli *in potestate* sia ai loro discendenti.

Diversamente previsto per la donazione semplice, che veniva conferita solo se disposto espressamente dal donante e, comunque, in capo all'emancipato permaneva l'obbligo di applicare l'istituto della collazione. A tal proposito, i glossatori non avevano un pensiero unanime, perché alcuni la tenevano in vita²⁴, mentre altri la ritenevano inammissibile²⁵. A fronte di questo quadro, ha stupito la prevalenza che ha avuto la dottrina di Dino del Mugello che ha posto una distinzione: la donazione semplice

²¹ A seconda dei casi, il vedovo poteva trattenere interamente la dote oppure restituirne una parte al suocero; ciò dipendeva anche dalla città in cui ci si trovava, in virtù della diversa disciplina statutaria. M. BELLOMO, *Dote (diritto intermedio)*, cit., p. 26.

²² Con la *Prochiron legum* si ha poi un ritorno al passato, perché si vietava di escludere le figlie dotate dalla successione del padre. Vd. G. VISMARA, *Collazione (diritto intermedio)*, cit., p. 318.

²³ Se ne erano interessati i glossatori per qualificare tale donazione quale contratto ad effetti reali. M. BELLOMO, *Donazione (diritto intermedio)*, in Enc. Dir., XIII, 1964, p. 964.

²⁴ Tesi supportata da Giovanni e Piacentino.

²⁵ Pensiero sostenuto da Bulgaro e Azzone.

effettuata al figlio emancipato doveva essere conferita; la medesima donazione fatta al figlio *in potestate* non doveva essere ricompresa nella massa ereditaria.

Di rilevante importanza è stata l’emanazione della *Summa Perusiana*, con la quale ha prevalso la successione legittima su quella testamentaria: non veniva considerata la volontà del *de cuius*, perché l’erede era considerato tale per natura. Il problema era la contraddittorietà della stessa Summa che, da un lato, prevedeva che dovessero succedere per primi gli eredi legittimi in quote uguali ma, dall’altro, che potessero concorrere a successione solo i figli non emancipati²⁶.

Inoltre, in questa fase storica era stato deciso di regolare quanto potessero ottenere i *sui heredes*: sia i diritti rientranti nell’eredità, che i diritti estranei ma che erano stati promessi dal *de cuius* prima di venir meno.

Rispetto a tale scenario, era diffusa l’opinione per cui la collazione poneva l’obbligo di conferire dei beni – che rappresentavano un’anticipazione ereditaria – all’interno della massa ereditaria, a meno che non ci fosse un espresso esonero da parte del *de cuius*, come già stabilito in precedenza. Oltre a ciò, a differenza dell’epoca romana, si sosteneva che la collazione non avesse luogo nel caso in cui il *de cuius* non l’avesse imposta. Una novità particolarmente significativa, invece, riguardava il fatto che, se ogni figlio avesse ricevuto una donazione dal *de cuius*, nessuno avrebbe avuto l’obbligo di applicare l’istituto²⁷.

Tali affermazioni dimostrano che, tanto nel diritto romano quanto in epoca medievale, la collazione è rimasta ancorata ad ambiti familiari.

Questo periodo storico era, inoltre, caratterizzato dalla contemporanea vigenza del *Corpus Iuris Civilis* e del Digesto; infatti, i glossatori avevano dovuto confrontare continuamente gli istituti previsti da entrambe le normative. In particolare, il *Corpus*

²⁶ G. VISMARA, *Collazione (diritto intermedio)*, cit., p. 318. Gli studiosi ritenevano che questa contraddizione potesse essere giustificata dal fatto che, in quel periodo, si stava avvicinando la nozione di codicillo al concetto di testamento, inteso come atto di ultima volontà, soprattutto per l’istituzione di un erede. Vd. G. VISMARA, *Codicillo*, in Enc. Dir., VII, 1960, p. 291.

²⁷ G. VISMARA, *Collazione (diritto intermedio)*, cit., p. 318.

contemplava diverse forme di collazione (paragrafo 1.1 §) e nel diritto medievale molti elementi erano forma di presunzione, come ad esempio il fatto che il figlio emancipato dovesse effettuare la collazione, a fronte della posizione peggiorativa in cui si trovava il *suus*; oppure che i figli emancipati non fossero tenuti all'adempimento dell'obbligo tra di loro. Proprio su questo punto erano state innestate delle novità, perché l'opinione comune riteneva, invece, che anche i figli emancipati dovessero effettuare la *collatio* in maniera reciproca.

Si ricorda che, non era incluso nel conferimento solo quanto ricevuto dal *de cuius* prima della sua morte, bensì anche tutto ciò che era stato acquistato dal figlio emancipato in questo arco temporale²⁸.

In questo senso, le Glosse andavano confermando principi già noti, seppur con alcune piccole modifiche o innovazioni; ma non più tardi, questo panorama veniva completamente ribaltato: la legislazione del basso Impero non era interessata ad avere una parificazione tra l'emancipato e il figlio *in potestate*. La Glossa di Accursio²⁹, infatti, aveva tenuto fermo il principio della *collatio emancipati* ma, parallelamente, lo aveva esteso alla successione testamentaria: i figli emancipati che fossero stati chiamati alla successione dovevano far fronte all'onere, a meno che non fossero stati dispensati dal *de cuius*. Grazie a tale previsione, per la prima volta i giuristi medievali e i glossatori erano arrivati alla consapevolezza del carattere dispositivo della collazione, sia per quanto concerne la successione *ab intestato* che per quella testamentaria.

Infine, è opportuno riflettere sulla dottrina delineata da Bartolo, glossatore che, per primo, aveva adottato un approccio sistematico. Egli sosteneva che l'obbligo della collazione era diverso a seconda del rapporto tra il soggetto obbligato e il *de cuius*.

²⁸ Questo, infatti, fa emergere che tutto quello che è stato acquistato a seguito della morte del padre, non abbia rilevanza in ambito di collazione, così come quanto lasciato nel codicillo da quest'ultimo. G. VISMARA, *Collazione (diritto intermedio)*, cit., p. 320.

²⁹ Accursio era consapevole delle contraddizioni che emergevano all'interno delle diverse costituzioni vigenti all'epoca, ma aveva comunque contribuito al tema, in quanto glossatore. Vd. G. VISMARA, *Collazione (diritto intermedio)*, cit.

Ancora una volta, era stato affermato che anche i figli emancipati dovessero porre in essere il conferimento in maniera reciproca, ma solo dei beni *profectitia* e non anche per i beni *adventitia*. Tale reciproco atteggiamento si imponeva anche ai figli *in potestate* e verso gli emancipati; perciò, dal punto di vista soggettivo non esisteva alcuna distinzione tra *suus* ed emancipato.

Fin qui si è giustamente parlato dei rapporti tra i genitori e i propri figli, ma la collazione era un istituto praticabile anche dagli zii verso i loro nipoti, e viceversa³⁰. Ciò ha dimostrato il permanente collegamento della collazione all'ambito familiare, ricomprendendo non più solo il rapporto tra padre e figlio, ma estendendolo anche ai rapporti tra gli altri familiari.

1.3. L'evoluzione dell'istituto: dalle Costituzioni del Ducato di Modena al Codice civile del 1865

L'età intermedia è stata caratterizzata dalla nascita dei Comuni e, soprattutto, dei Ducati, come per esempio quello di Modena o di Milano; proprio le Costituzioni emanate a Modena hanno rappresentato l'ultima testimonianza dell'epoca sul fenomeno collattizio: è rimasto un istituto legato al nucleo familiare o meglio, al momento successivo rispetto alla morte del capofamiglia, a fronte della quale il figlio avrebbe dovuto conferire quanto da lui ricevuto quando egli era in vita. Ciò era ormai consolidato nella normativa statutaria per un completo pareggiamento delle posizioni ereditarie.

Come già accennato in precedenza, con il trascorrere del tempo e degli usi, anche i nipoti sono stati coinvolti in questo onere laddove concorressero con i propri zii.

Ancora una volta, si è parlato di donazioni effettuate dai genitori nei confronti dei propri figli, le quali dovevano necessariamente cadere in successione; in particolar modo la città di Modena aveva voluto delineare precisamente di che donazioni si

³⁰ Vd. G. VISMARA, *Collazione (diritto intermedio)*, cit., p. 324.

dovesse trattare: remuneratorie e le donazioni fatte al figlio a fronte di un matrimonio – ma queste erano dovute solo per metà, a meno che la moglie non fosse morta prematuramente rispetto al figlio³¹.

Addirittura, le varie Costituzioni modenesi non volevano lasciare margini di discrezionalità, per questo hanno stilato un elenco di beni, guadagni, debiti e titoli che dovevano essere ricompresi nella massa ereditaria, da dividere tra i molteplici eredi. Quanto conferito doveva essere imputato nella quota di legittima.

Inoltre, da questo periodo storico, non solo si era diffuso il concetto di imputazione, ma anche delle modalità con cui il bene doveva essere conferito: se il *de cuius* gli riconosceva tale facoltà, l'erede poteva scegliere di effettuare un conferimento in natura, per realizzarne la divisione, oppure scontarne l'importo.

A fianco alla normativa espressa, si erano poi diffuse delle consuetudini – milanesi e venete – che non consideravano la collazione come obbligatoria a meno che non fosse stata imposta dal *de cuius*, come già qualcuno aveva iniziato a teorizzare antecedentemente. Era chiara la loro contraddizione rispetto agli statuti e alle Costituzioni di cui sopra, per cui il fenomeno collattizio doveva trovare luogo a prescindere dalla volontà del capofamiglia, a meno che non vi fosse un'espressa dispensa.

Oltretutto, bisogna considerare che l'Italia ha a lungo seguito la dottrina francese, tanto da ispirarsi al Codice napoleonico del 1808 quando è stato tempo di promulgare un codice a seguito dell'unificazione; di conseguenza, non doveva stupire l'influenza francese anche in questo campo. Il Titolo I del Libro III presentava una Sezione interamente dedicata alla collazione, dove Napoleone Bonaparte aveva stabilito che l'erede era tenuto alla collazione di tutte le donazioni ricevute in vita dal *de cuius*, ad eccezione di quelle effettuate a titolo di prelegato oppure attuate con la previsione di una dispensa³². Così il celebre Napoleone aveva voluto portare il principio di

³¹ G. VISMARA, *Collazione (diritto intermedio)*, cit., p. 329.

³² Disposto dall'articolo 843.

uguaglianza al livello più estremo, tanto da presumere l'obbligo fin tanto che non fosse stata prevista una diversa disposizione da parte del *de cuius*³³.

Inoltre, si stabiliva come doveva essere realizzata la collazione (art. 859 ss): il bene immobile che non fosse stato venduto dal donatario avrebbe dovuto essere conferito in natura³⁴ oppure, nel caso in cui fosse stato alienato, avrebbe dovuto essere imputato³⁵. Diversamente, il bene mobile poteva essere conferito solo in natura (art. 868). Infine, per quanto riguardava il denaro, se ne poteva prendere una piccola quantità direttamente dall'eredità³⁶.

Ciò premesso, i codici degli Stati italiani avevano deciso di seguire la normativa napoleonica, limitando però l'onere ai figli e ai discendenti del *de cuius*, dovendo essi conferire solo le spese sostenute dal capofamiglia per dotare le figlie, per costituire il patrimonio ecclesiastico o per soddisfare i debiti dei propri figli.

Nel 1848 era stato poi promulgato lo Statuto albertino all'interno degli Stati sabaudi, occupatosi anch'esso del tema collattizio e modificando le modalità con cui doveva essere realizzato: il donatario aveva facoltà di scelta, infatti poteva rinunciare all'eredità per conservare la donazione ricevuta³⁷.

A seguire, era stato promulgato il Codice civile risalente al 1865, dopo l'unificazione dell'Italia, il quale limitava l'attuazione dell'istituto ai coeredi discendenti in maniera reciproca, sia per la successione legittima, che per quella testamentaria³⁸. Si decadeva da tale obbligo solo in virtù di un'espressa dispensa del *de cuius* oppure con una

³³ Ciò dimostrava che in Francia si presumeva la volontà del *de cuius* a voler perfettamente parificare tutti gli eredi, a meno che non avesse espresso il contrario, perché il Codice civile francese era lo specchio delle consuetudini diffuse all'epoca. G. P. CHIRONI, *Della collazione secondo la legge romana ed il Codice civile italiano*, cit., p. 14.

³⁴ L'articolo 859, infatti, faceva riferimento a porzioni uguali a favore di tutti gli altri coeredi.

³⁵ L'articolo 860 disponeva la collazione con riguardo al valore dell'immobile.

³⁶ La disposizione faceva riferimento anche all'ipotesi in cui il denaro non bastasse, prescrivendo “*In caso che il danaro non basti, il donatario può esimersi dal conferire altro danaro, cedendo sino alla concorrente quantità, l'equivalente in mobili, od in mancanza di questi, in immobili ereditari*”.

³⁷ G. VISMARA, *Collazione (diritto intermedio)*, cit., p. 331.

³⁸ L'articolo 1001 del Codice civile riportava anche l'eccezione di una diversa previsione da parte del donante.

rinuncia all'eredità. Perciò, si dimostrava ancora attuale l'influenza francese: nel silenzio del testatore, si presumeva che questi avesse voluto equilibrare tutti i suoi discendenti³⁹.

Dal punto di vista soggettivo, la normativa codicistica faceva emergere che potessero concorrere a successione sia i figli naturali con fratelli e sorelle legittimi, sia i figli naturali tra loro; solo in quest'ultimo caso si doveva eseguire la collazione. Ciò veniva affermato tanto dalla legge quanto dalla dottrina, perché si riteneva che l'istituto trovasse il proprio fondamento e la propria utilità solo tra coeredi della stessa condizione giuridica⁴⁰; quale non presente tra figli naturali e figli legittimi. Inoltre, i figli naturali avevano il diritto alla c.d. legittima a cui erano obbligati ad imputare le liberalità ottenute dal *de cuius*⁴¹, indipendentemente da una qualsiasi forma di dispensa. Essendo titolari di tale diritto, i figli naturali non potevano neppure chiedere o ordinare l'attuazione della collazione da parte dei figli legittimi.

Dalla lettera della legge era, inoltre, emerso che anche i figli adottivi fossero ricompresi nell'obbligo collattizio.

In aggiunta, con la codificazione non si succedeva più solo per diritto proprio, ma anche per rappresentazione: un soggetto prendeva il posto di un altro, subentrando in tutti i diritti che possedeva. Tale istituto era già apparso in epoca medievale, ma aveva portato a non poche difficoltà a causa dell'assenza definitiva⁴². Precisamente, la rappresentazione era stata creata per colmare il vuoto lasciato dall'erede, il quale ricadeva sugli altri coeredi; soprattutto, si faceva riferimento al caso in cui un successore avesse rinunciato all'eredità: il rappresentante avrebbe comunque dovuto attuare la collazione, dato che prendeva il posto del rinunciante. Ad una prima considerazione, poteva sembrare che il rappresentante avesse un onere più gravoso

³⁹ G. P. CHIRONI, *Della collazione secondo la legge romana ed il Codice civile italiano*, cit., p. 27.

⁴⁰ Non avrebbe avuto senso l'intento di parificare le posizioni giuridiche diverse tra loro per legge. G. P. CHIRONI, *Della collazione secondo la legge romana ed il Codice civile italiano*, cit., p. 71.

⁴¹ L'articolo 746 del Codice civile parlava solo di imputazione e non di collazione.

⁴² Queste difficoltà si sono protratte dalla dottrina medievale fino al diritto comune. C. S. STORCHI, *Rappresentazione (diritto intermedio)*, in Enc. Dir., XXXVIII, 1987, p. 632.

rispetto agli altri, perché avrebbe dovuto conferire sia quanto ricevuto dal rinunciante, sia quanto ricevuto lui medesimo dal *de cuius*; in realtà, tale previsione era motivata, perché se ciò non fosse avvenuto, si sarebbe mantenuta quella disuguaglianza che tanto si voleva evitare. Questa particolare fattispecie non era da confondere con il concorso dei discendenti legittimi del figlio naturale – in altre parole, i figli di coloro che succedevano al *de cuius* – che non avrebbero dovuto conferire alcunché; la stessa previsione era disposta per l’erede discendente rispetto al donante⁴³.

Fin qui si è parlato dell’obbligo di effettuare la collazione, ma è altrettanto importante considerare il diritto a richiedere la collazione: coloro che dovevano conferire, avevano anche il diritto a pretendere il conferimento. Perciò, si parlava dei figli o discendenti nei confronti dei loro fratelli e sorelle legittimi escludendo, ancora una volta, l’esercizio di questo diritto da parte dei figli naturali nei confronti dei figli legittimi, e viceversa.

La collazione poteva essere richiesta per stabilire in maniera definitiva l’ammontare dell’asse da dividere tra i coeredi. La relativa azione poteva essere esperita da colui che avesse la qualità di discendente-erede contro il donatario – anch’esso erede del *de cuius* – e si doveva dimostrare la conferibilità della donazione, anche a mezzo di prova testimoniale. Evidentemente, il convenuto avrebbe potuto presentare un’eccezione, cioè la dispensa dalla collazione, espressamente accordata dal donante⁴⁴.

Nonostante tali previsioni, il Codice civile del 1865 aveva stabilito i casi in cui si potesse effettuare una mutazione: per dispensa (art. 1001 c.c.); per rinuncia (art. 1003 c.c.); per presunzione di legge (artt. 1004, 1005, 1006 c.c.). Quest’ultima ipotesi si spiegava a fronte del fatto che, chi era erede ma non donatario ovviamente non doveva conferire – si teneva a mente la situazione in cui il *de cuius* avesse effettuato una donazione al nipote, il quale aveva la qualifica di erede ma non di donatario – né tantomeno il contrario. Da ciò emergeva che, per poter conferire e, parallelamente,

⁴³ Tale disposizione era dettata all’articolo 939 del Codice civile. G. P. CHIRONI, *Della collazione secondo la legge romana ed il Codice civile italiano*, cit., p. 125.

⁴⁴ G. P. CHIRONI, *Della collazione secondo la legge romana ed il Codice civile italiano*, cit., p. 343.

richiedere la collazione, era indispensabile la coincidenza di erede e donatario nella medesima persona⁴⁵. Il legislatore aveva voluto stabilire in maniera esplicita il fatto che, quanto ricevuto dal discendente dell'erede, non avrebbe dovuto essere conferito in collazione.

A proposito di condizioni giuridiche, è opportuno ricordare che, a fine '800, la situazione della donna era alquanto mutata rispetto al Medioevo, tanto nella società quanto nella famiglia. Tale cambiamento, però, non era stato preso in considerazione dal Codice civile, essendo basato sul Codice Napoleone che aveva riportato in auge il diritto antico. Un pieno riconoscimento si avrà solo con l'entrata in vigore della Costituzione, a seguito della promulgazione del Codice civile nel 1942.

In conclusione, qui si è voluto dimostrare come l'ambito successorio italiano, così come molti altri settori, si è ispirato sia all'esperienza francese che a quella romana.

1.4. L'entrata in vigore del Codice civile vigente e il consolidamento della collazione

Nel 1942 viene promulgato il Codice civile tutt'oggi vigente, il cui articolo 737 introduce e consolida la collazione, facendo particolare riferimento ai soggetti che sono tenuti ad effettuarla: il coniuge⁴⁶, i figli e i discendenti di questi. La peculiarità sta nel fatto che, se si è sempre parlato di una presunta volontà di parificare gli eredi, essa non emerge dal testo normativo, perché la collazione è da effettuare per legge e

⁴⁵ Il legislatore non lo aveva previsto espressamente, ma si deduceva alla stregua dei principi e delle norme. G. P. CHIRONI, *Della collazione secondo la legge romana ed il Codice civile italiano*, cit., p. 312.

⁴⁶ Anche se non è espresso, la norma trova applicazione anche nei confronti dell'unito civile, in virtù del richiamo contenuto nell'art. 1, co. 21, legge n. 76 del 2016 laddove prevede che “21. *Alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni previste dal capo III e dal capo X del titolo I, dal titolo II e dal capo II e dal capo V-bis del titolo IV del libro secondo del codice civile*”.

non in base al desiderio del *de cuius*, a meno che questi non abbia stabilito delle eccezioni, come la dispensa⁴⁷ o un maggior lascito ereditario.

Dalla norma risultano anche i presupposti per l'applicazione dell'istituto quali: la donazione effettuata durante la vita e da parte del *de cuius*; l'accettazione dell'eredità da parte del donatario – ricordando che esso ha la facoltà di rinunciare alla stessa per conservare la donazione ricevuta, come già stabilito nel precedente codice ottocentesco; infine, l'assenza di una dispensa. L'accettazione ereditaria è importante per realizzare la collazione, perché solo in questo modo il donatario assume la qualifica di erede; di conseguenza è l'unico che può adempiere all'onere – fatta eccezione per il rappresentante, che si trova nella medesima situazione successoria di colui che ha rinunciato all'eredità, subentrando in tutti i diritti del rinunziante (art. 740 c.c.). Si ricorda inoltre che, nel caso in cui il donatario muoia prima dell'accettazione, subentra al suo posto l'erede, il quale è a sua volta obbligato a realizzare il conferimento, poiché riveste l'identica posizione del suo ascendente⁴⁸.

Dal punto di vista strutturale, la collazione è un insieme di effetti che si producono *mortis causa*, con lo scopo di ripartire il bene donato in vita tra tutti i coeredi; tale considerazione permette di configurare la donazione del bene come un'anticipazione ereditaria, una volta per tutte⁴⁹. Ciò porta a dire che l'obiettivo della collazione sia la determinazione di una situazione di uguaglianza tra gli eredi, anche a fronte delle donazioni che potrebbero far pensare che il *de cuius* abbia una preferenza nei confronti di alcuni eredi rispetto ad altri.

In realtà, il testatore non considera la donazione come un privilegio concesso solo ad alcuni, bensì un'anticipazione a titolo di sostegno immediato, senza determinare

⁴⁷ La diversa volontà del testatore viene prevista anche dall'articolo 734 del presente Codice civile, dove si fa riferimento ai beni non presenti, e quindi non ricompresi, nella divisione ereditaria. Ciò rappresenta la conseguenza di una divisione parziale che può essere compiuta dallo stesso testatore. G. SCHIAVONE, *Oggetto delle liberalità e collazione*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2023, p. 33.

⁴⁸ G. GAZZARA, *Collazione (diritto civile)*, in Enc. Dir., VII, 1960, p. 335. Tale assunto è stato confermato anche dalla giurisprudenza, a fronte dell'impossibile realizzazione di una rappresentazione. Cass. 31 marzo 2023, n. 9066, in *One Legale*.

⁴⁹ P. FORCHIELLI, *La collazione*, Padova, 1958, p. 60.

alcuna detrazione al futuro patrimonio ereditario. Questa tesi non solo è ormai consolidata nella dottrina attuale, ma è stata anche affermata dalla giurisprudenza più recente, in quanto permette di formare la massa ereditaria equiparando le diverse posizioni ereditarie⁵⁰.

A tal proposito, la dottrina ha sostenuto che la collazione faceva rientrare automaticamente il bene donato nella comunione ereditaria, a meno che non fosse stato precedentemente alienato o ipotecato⁵¹. Le opinioni contrastanti che sono emerse sono state taciute con la seguente considerazione: seppur l'articolo 737 del Codice civile utilizzi l'espressione "*deve conferire*" – ripresa dal linguaggio usato nel Codice napoleonico – non fa riferimento ad un obbligo, anche perché non permetterebbe che il bene cada in comunione in maniera immediata. Quindi, la locuzione rappresenterebbe un'improprietà legislativa⁵², dato che non è certo che si verifichi la collazione – il donatario ha facoltà di scelta sul *modus operandi*; infatti, finché perdura questa situazione incerta, non si ha nessun automatismo.

Anche in questa sede si nota come la dottrina francese abbia influenzato il sistema italiano, perché la tesi sopracitata e da molti sostenuta, deriva da quanto solitamente veniva effettuato in Francia dal '700 sino alla metà del '900. Ciò viene dimostrato anche dal modo in cui debba avvenire la collazione degli immobili – in natura o imputandone il valore – escludendo la modalità in natura qualora il bene donato sia stato alienato (art. 746 c.c.). Tale disposizione deriva dalla normativa contenuta nel Codice Napoleone, la quale però non precisa che l'alienazione debba essere avvenuta prima dell'apertura della successione (art. 860).

⁵⁰ A fronte della precedente sentenza emessa in grado d'appello, dove la Corte di Brescia accorda la realizzazione della collazione richiesta dall'attore, la Corte di cassazione rigetta il ricorso presentato dalle ricorrenti, ritenendone infondati i motivi, e precisando che l'istituto ha lo scopo di equiparare le posizioni ereditarie tra i soggetti che concorrono alla medesima successione. Cass. 4 luglio 2023, n. 18823, in *One Legale*.

⁵¹ Nel caso di alienazione o costituzione di ipoteca sul bene ricevuto in donazione, si potrebbe conferire non il bene stesso, bensì il suo valore. P. FORCHIELLI, *La collazione*, cit., p. 65.

⁵² I sostenitori ritenevano che il legislatore ottocentesco non avesse tenuto conto della distinzione tra l'obbligo e la soggezione. P. FORCHIELLI, *La collazione*, cit., p. 66.

Addirittura, le consuetudini francesi presentavano la possibilità di effettuare una donazione ad uno stretto congiunto, attraverso una clausola d'uso. In altre parole, la donazione ricevuta sarebbe traslata nei confronti dei coeredi, al momento dell'apertura della successione⁵³.

Tale influenza, invece, non si è avuta con riguardo alla determinazione dell'erede, perché per il diritto francese è tale solo colui che viene chiamato alla successione per legge; così facendo, la collazione opera solamente per la successione legittima e non per quella testamentaria. Diversamente, il diritto italiano prevede che l'erede è tale anche se legittimo e, inoltre, la collazione opera tanto per la successione legittima, quanto per quella testamentaria, senza alcuna distinzione⁵⁴.

Infine, è essenziale notare che, dal punto di vista soggettivo, la collazione possa operare solo a fronte di una pluralità di eredi: se il donatario è l'unico ad essere chiamato alla successione del donante, non deve conferire nulla, in quanto non vi è alcuna situazione da dover parificare. Il testo normativo, infatti, parla di eredi che concorrono alla successione e non di un singolo soggetto⁵⁵.

A fronte di tutte queste considerazioni, l'istituto della collazione è ad oggi consolidato e produttivo di effetti in maniera definitiva, seppur, nell'arco delle diverse epoche, abbia subito delle modificazioni per diversi aspetti. È sicuramente evidente che i soggetti menzionati dalla norma primaria su questo tema, ricevono una tutela superiore al trattamento minimo – rappresentato, invece, dalla quota di legittima e dalla quota disponibile – rispetto al quale il fenomeno collattizio rimane indipendente.

⁵³ G. SCHIAVONE, *Oggetto delle liberalità e collazione*, Vd. nota, p. 43.

⁵⁴ La recente giurisprudenza ha, infatti, affermato che l'erede è colui che viene chiamato all'eredità. Cass. 3 luglio 2025, n. 18056, in *De Jure*. Non si producono particolari effetti o vantaggi distinguendo le chiamate a seconda del tipo di successione di cui si tratta. G. GAZZARA, *Collazione (diritto civile)*, cit., p. 336.

⁵⁵ La qualificazione dei soggetti è altrettanto importante, perché non sussiste collazione nel caso in cui gli altri eredi siano diversi dal coniuge, dai figli o dai discendenti. G. SCHIAVONE, *Oggetto delle liberalità e collazione*, cit., p. 13.

CAPITOLO II

NOZIONI E PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI COLLAZIONE

SOMMARIO: 2.1. La nozione di “comunione” e la connessa rilevanza della coeredità - 2.1.1. Il fenomeno acquisitivo dell’universalità e l’importanza della delazione ereditaria - 2.1.2. L’accrescimento ereditario - 2.2. La nozione di “divisione ereditaria” - 2.3. La successione necessaria: cenni al diritto di legittima e all’azione di riduzione.

2.1. La nozione di “comunione” e la connessa rilevanza della coeredità

Al fine di occuparsi dell’istituto della collazione è indubbiamente necessario considerare preliminarmente il fenomeno della comunione, inteso quale contesto in cui la collazione è destinata ad operare.

Come è stato rilevato nel corso della precedente indagine storica e dello sviluppo dell’istituto, è innanzitutto essenziale che sia aperta la successione e che vi siano dei soggetti, quali eredi, che concorrano tra loro. L’apertura della successione, a sua volta, presuppone che vi sia un patrimonio da dividere e, rispetto al quale, si sia formata la comunione in capo a tutti coloro che abbiano acquisito la qualifica di eredi, accettando di partecipare alla successione medesima. Da ciò emerge sicuramente che la collazione e la divisione presentino un eguale presupposto: la presenza di una comunione ereditaria tra i soggetti protagonisti della collazione, individuati per legge⁵⁶.

Per diverso tempo, e ancora oggi, si ritiene dubbio che la comunione ereditaria sia una situazione in cui il patrimonio co-appartenga ad una pluralità di soggetti, in un determinato momento storico; in particolare, il sospetto concerne la rilevanza di questo fenomeno rispetto alla collazione. Parallelamente, è opportuno riflettere sulla divisione, perché la normativa codicistica stabilisce che si tratti di un fenomeno sostanzialmente divisorio (art. 734 c.c.), con lo scopo di distribuire il complesso patrimoniale sulla base di singole quote. Si è sostenuto che, da questa disposizione, emerge una funzione distributiva che non consegue ad una comunione, bensì ad un

⁵⁶ G. AMADIO, *Divisione ereditaria e collazione*, Napoli, 2025, p. 47.

rapporto tra coloro che ne sono assegnatari. In altre parole, è necessario che esista questo tipo di rapporto tra i soggetti, che abbiano assunto la qualifica di eredi, piuttosto che una comunione vera e propria.

Di conseguenza, il rapporto tra i concetti di comunione e coeredità diventa necessario: la coeredità, infatti, si ha quando ogni coerede succede a titolo universale ad uno stesso *de cuius*; ciò fa sì che il complesso patrimoniale pervenga ai coeredi in comunione, prima che si verifichi la spartizione. L'erede non è tale in quanto successore, ma poiché ha ricevuto una vocazione universale, da lui accettata. Quindi, non solo egli diventa titolare delle generali situazioni giuridiche – attive e passive – in capo al *de cuius*, ma ha il titolo a diventarlo⁵⁷.

È vero che le due nozioni sono in rapporto tra loro, ma è anche vero che devono essere tenute distinte, in quanto diverse: la coeredità dà luogo ad una comunione, la quale presuppone la partecipazione dell'erede⁵⁸.

Ricercando più precisamente la nozione di coeredità, si nota come essa rappresenti la realizzazione di una successione a titolo universale. Ciò permette di affermare che essa si realizza al momento delle vocazioni ereditarie, accettate dai rispettivi destinatari. Inoltre, al suo interno è presente l'idea per cui la molteplicità dei destinatari e l'universalità dei beni – oggetto dell'attribuzione – coesistano anche nell'ambito della comunione. È proprio per questo motivo che le due nozioni, spesso, confluiscono e finiscono per essere usate come sinonimi da parte degli studiosi del diritto. Tutto ciò accade, inevitabilmente, nella materia successoria, dove la comunione diventa il presupposto della coeredità, la quale non è altro che una conseguenza fattuale. Il necessario presupposto costituito dalla comunione, si esclude nel caso di divisione operata dal testatore⁵⁹.

⁵⁷ G. AMADIO, *Divisione ereditaria e collazione*, cit., p. 71. C. M. BIANCA, *Diritto civile*, 2.2. *Le successioni*, 6ª ed., Milano, 2022, p. 2.

⁵⁸ L'autore è arrivato ad una tale definizione sulla base di più riferimenti dottrinali. G. AMADIO, *Divisione ereditaria e collazione*, cit., pp. 59-60, n. 42-45.

⁵⁹ Il testatore può effettuare la divisione testamentaria per prevenire la comunione. M. LUONGO, *Attribuzioni divisionali e autonomia privata*, Riv. Notar., 2012, p. 324.

La comunione è importante, perché nei confronti del singolo partecipante alla successione, diminuisce sia qualitativamente – per l’immutabilità della destinazione economica patrimoniale – che quantitativamente – per il godimento limitato. Di conseguenza, quando si parla di coeredità ci si riferisce ad un complesso gestito in comunione tra gli eredi, senza che nessuno di loro arrechi danno agli altri – come la diminuzione del patrimonio in assenza della consultazione reciproca, dato che questo si rifletterebbe non sul singolo, ma sull’insieme degli stessi coeredi. Essi hanno anche il diritto potestativo, imprescrittibile e reciproco di chiedere lo scioglimento della comunione in singole quote; questo può assumere la natura di un atto necessitato, qualora venga esercitato da ogni singolo coerede⁶⁰. Al contrario, i soggetti che partecipano alla successione hanno anche la possibilità di stipulare tra loro un patto per non dividere la comunione, il quale, però, non può durare per più di un decennio – l’eventuale clausola che proroga tale termine è nulla per eccedenza, facendo ridurre lo stesso a dieci anni (art. 1111 co. 2 c.c.)⁶¹. Inoltre, se l’autorità giudiziaria ritiene necessaria una proroga, questa non può eccedere il limite di cinque anni (art. 1111 co. 1 c.c.). Questi limiti temporali fanno emergere lo sfavore con cui è vista la comunione, nonostante in queste ultime righe si sia fatto riferimento all’istituto ordinario; questo perché alcuni teorici del diritto hanno ritenuto che la trattazione relativa alla comunione ordinaria e quella riguardante la comunione successoria sia identica, anche se sono inserite in due Libri differenti del Codice civile.

Inoltre, la comunione prevede che vi sia una quota di comproprietà per ogni singolo titolare – sia per la comunione ordinaria che per quella ereditaria – che consente al soggetto di disporre liberamente della stessa. In particolare, la quota è un bene che può essere trasferito e quindi alienato a terzi a titolo oneroso, rispettando però il diritto di

⁶⁰ M. LUONGO, *Attribuzioni divisionali e autonomia privata*, cit., p. 324.

⁶¹ M. LUONGO, *Attribuzioni divisionali e autonomia privata*, cit., p. 324. S. PATTI, *Divisione ereditaria e godimento separato di parte dei beni*, Riv. Notar., 2024, p. 1141. Si desume che l’eventuale accordo tra i comproprietari permetta di vendere un singolo bene a trattativa privata. A. TORRONI, *Atto di disposizione della quotina: una rilettura del potere di disporre del singolo comproprietario*, Riv. Notar., 2024, p. 1099.

prelazione in capo ad ogni altro coerede (art. 732 co. 1 c.c.)⁶². Ciò significa che, se un erede vuole alienare la propria quota ereditaria – intesa quale quotona – dapprima deve consentire agli altri coeredi di esercitare il diritto di prelazione, notificando loro la proposta di alienazione (art. 732 co. 1 c.c.); se ciò avviene, essi hanno il diritto di riscuotere la quota a loro spettante.

Come accennato pocanzi, il coerede è titolare della c.d. quotona rispetto all'intero patrimonio che prima apparteneva al *de cuius*, anche definita come universalità; essa è da distinguere dalla c.d. quotina, che invece si riferisce ad un singolo bene della massa ereditaria. Tale differenza implica che l'erede non possa disporre del singolo bene, fino a quando non viene attuata la divisione. Tale peculiarità permette di differenziare la comunione ereditaria rispetto a quella ordinaria, dove invece il singolo comproprietario può liberamente disporre del bene⁶³. Questo diritto permette al soggetto di vendere ad un terzo il diritto reale che insiste sul bene, producendone una vendita parziale nell'ipotesi in cui ci sia solo un bene nella comunione; in questo modo il terzo subentra nella comproprietà e può partecipare all'eventuale divisione, al contrario del soggetto alienante. È evidente che il terzo, convinto che il bene fosse libero da ogni altro diritto o pretesa, possa richiedere un risarcimento del danno nel momento in cui scopre che altri soggetti sono proprietari dello stesso bene. Una vendita del genere è stata definita come a *non domino*⁶⁴, infatti la normativa parla di una parte del bene e non di una quota (art. 1478 c.c.), facendo, perciò, riferimento ad un bene materiale. Ricollegandosi alla divisione, la dottrina ha sostenuto che, dopo

⁶² Il caso riguarda un bene caduto nella massa ereditaria e che è stato venduto, senza che gli altri coeredi potessero esercitare il diritto di prelazione. In primo grado è stata dichiarata l'inammissibilità della domanda per carenza di legittimazione, mentre in appello è stata ribaltata la decisione, in quanto è stato riconosciuto il legittimo esercizio di tale diritto. La relativa sentenza è stata impugnata dagli acquirenti con ricorso per Cassazione, dove la Corte ha considerato il retratto successorio esercitabile solo nei confronti dell'acquirente. La Corte afferma, altresì, che in virtù della disposizione normativa i coeredi sono titolari sia dello *ius prelacionis* che dello *ius retractionis*, quest'ultimo esercitabile laddove il primo sia stato violato. Cass. 3 gennaio 2025, n. 59, in *De Jure*.

⁶³ M. T. DE FRONZO, *Alienazione del bene in comunione da parte del singolo comproprietario: vendita del bene (parzialmente) altrui o vendita dell'esito divisionale?*, Studium iuris, 2021, p. 297.

⁶⁴ R. MAZZARIOL, *L'atto di disposizione del bene in comunione ordinaria, come interamente proprio, a opera del singolo comproprietario*, Studium Iuris, 2018, p. 720.

l'assegnazione del singolo bene ad una pluralità di soggetti, in realtà, nessuno ne ha la titolarità; quindi, la disposizione del bene – antecedente al fenomeno divisorio – integra una vendita di cosa altrui se poi l'alienante non ottiene alcuna assegnazione. Non si potrebbe neanche parlare di una vendita parziale di cosa altrui, dato che il soggetto non ha la parziale proprietà del bene⁶⁵.

Alcuni hanno smentito ciò ricollegandosi al dettato previsto per la comunione ereditaria, affermando che gli atti di disposizione e godimento sono salvi a seguito della divisione, perché questa non fa altro che eliminare la situazione di contitolarità. Perciò, la vendita della quotina ha un effetto obbligatorio, in quanto spiega i suoi effetti solo dopo la divisione.

È da notare un ulteriore distinguo rispetto all'alienazione della quotina, perché nel caso della quotina non è necessario rispettare il diritto di prelazione degli altri coeredi, poiché ha effetti di tipo obbligatorio⁶⁶. Questa efficacia viene riconosciuta anche dalla giurisprudenza, solo nell'ambito della comunione ereditaria.

Si è poi posto il caso-limite in cui tutti i coeredi vendano le proprie quote individualmente: da un lato, l'approccio formalistico della giurisprudenza determina l'inefficacia di tali alienazioni; dall'altro, l'approccio sostanzialistico – ritenuto maggiormente accettabile – permette di stabilire che il consenso unanime dei soggetti si sia ottenuto nel corso del tempo, attraverso l'attuazione delle rispettive quote⁶⁷.

Un'ulteriore ipotesi che è stata affrontata riguarda il caso in cui il comproprietario dona la propria quota rispetto ad una massa ereditaria indivisa: la giurisprudenza ha dichiarato nulla tale donazione perché, prima della divisione, il singolo bene non fa parte del patrimonio del coerede⁶⁸. In particolare, la giurisprudenza ha ritenuto

⁶⁵ M. T. DE FRONZO, *Alienazione del bene in comunione da parte del singolo comproprietario: vendita di bene (parzialmente) altrui o vendita dell'esito divisionale?*, cit., p. 297.

⁶⁶ M. T. DE FRONZO, *Alienazione del bene in comunione da parte del singolo comproprietario: vendita di bene (parzialmente) altrui o vendita dell'esito divisionale?*, cit., p. 297.

⁶⁷ A. SEMPRINI, *Sulle alienazioni delle quote di un bene ricompreso nella massa ereditaria indivisa*, I Contratti, 2020, p. 701.

⁶⁸ Le parti hanno presentato ricorso per Cassazione a seguito della donazione di un bene in comunione. Le Sezioni Unite hanno ripreso i diversi orientamenti giurisprudenziali che si sono susseguiti nel tempo,

applicabile la disposizione di cui all'articolo 757 c.c., che impedisce al coerede di disporre della quota del singolo bene che deve essere divisa, e non della sua quota di partecipazione⁶⁹. In questo modo si dà per scontato che l'articolo si applichi al tema della comunione e divisione ereditaria⁷⁰. Nonostante ciò, l'autorevole dottrina sostiene il contrario, in virtù di un espresso riferimento alle norme sulla comunione ordinaria (art. 1116 c.c.); di conseguenza, il rischio derivante da una vendita con effetti retroattivi, anche a fronte della mancata assegnazione del bene in sede divisionale, è identica tanto per la comunione ereditaria, quanto per la comunione ordinaria⁷¹.

Siccome il Codice civile vigente non presenta una previsione di nullità per la donazione di cosa altrui, non si può parlare di un negozio efficace⁷²; ciò nonostante, la dottrina ha rilevato che il legislatore si è comunque occupato del divieto di liberalità riguardante cose altrui, arrivando ad affermare che, in mancanza di uno degli elementi essenziali della donazione (art. 1325 c.c.) – che in questo caso si configura con la causa

arrivando a stabilire che la proprietà del bene che viene donato è un elemento essenziale della donazione stessa, di conseguenza l'atto di donazione è nullo. La nullità deriva proprio dal fatto che, in mancanza della proprietà del bene, non si può realizzare la causa del contratto, perché non si determinerebbe alcun arricchimento immediato in capo al donatario, con conseguente depauperamento del donante. Perciò, il ricorso è stato rigettato a seguito della parificazione del donante al coerede che intenda alienare o donare la quota di un singolo bene, ricompreso nella massa ereditaria, prima della divisione. Cass. 15 marzo 2016, n. 5068, in *De Jure*. Tale assunto è stato confermato anche nel caso di edificazione di un immobile su un fondo sottoposto a comproprietà, senza il consenso degli altri titolari del diritto stesso. In particolare, la Corte ha ritenuto applicabile l'art. 771 c.c., per cui si tratterebbe di una donazione dispositiva di un bene altrui, la quale è viziata da nullità. Cass. 5 gennaio 2017, n. 144, in *De Jure*.

⁶⁹ Se il comproprietario potesse disporre liberamente della sua quota su un singolo bene, senza il consenso da parte degli altri comproprietari, si creerebbero due comunioni: una tra i contitolari originari e una tra il contitolare non alienante e il soggetto acquirente. Quindi, il singolo coerede non ha il potere di modificare la composizione oggettiva e soggettiva della comunione ereditaria, a meno che non sia presente il consenso degli altri coeredi. A. TORRONI, *Atto di disposizione della quotina: una rilettura del potere di disporre del singolo comproprietario*, cit., p. 1099.

⁷⁰ D. PASTORE, *Ancora su donazione di cosa altrui e donazione di quota di un bene ereditario*, Riv. Notar., 2017, p. 250.

⁷¹ Sono state rinvenute molteplici tesi a riguardo, ma la conclusione dottrinale maggioritaria è quella sopra esposta, e contraria alla giurisprudenza delle Sezioni Unite. D. PASTORE, *Ancora su donazione di cosa altrui e donazione di quota di un bene ereditario*, cit., p. 250.

⁷² Già nel 2001, la Corte di Cassazione si è pronunciata in termini di inefficacia, non potendo ricondurre la vendita di un bene altrui nella definizione di vendita di beni futuri. In particolare, il contenzioso ha avuto luogo a seguito di una donazione che non poteva considerarsi effettiva in maniera definitiva e, per questo, il donatario ha agito in giudizio di primo grado. In questa sede non gli è stata data ragione, così come in appello. A seguito del ricorso per Cassazione è stata ritenuta applicabile la disciplina dell'inefficacia e non della nullità ex art. 771 c.c. Cass. 5 febbraio 2001, n. 1596, in *One Legale*.

del contratto di donazione – ne comporti la nullità⁷³. In particolare, nel corso del tempo si è passati dall'utilizzare il termine di inefficacia ad usare quello di invalidità: la donazione di cosa altrui, anche considerata come bene futuro, è invalida; essa non può produrre effetti reali né immediati né differiti⁷⁴. In *extrema ratio* tale donazione può valere come donazione obbligatoria di dare (art. 769 c.c.)⁷⁵, purché il donatario sia a conoscenza dell'altruità del bene, oggetto della stessa – in quanto esiste la garanzia dall'evizione. In altri termini, si parla di un contratto avente effetti meramente obbligatori, perché solo in questo modo può essere considerato valido.

In questo scenario si è inserito anche il Consiglio Nazionale del Notariato che, all'interno di uno studio risalente al 2016, ha dichiarato che la donazione possa avere efficacia a seguito della divisione; di conseguenza, si avrebbe una condizione sospensiva volontaria: non è stabilita dalla legge ma dalle parti, dove l'esito futuro e incerto è rappresentato dalla divisione.

Dalle riflessioni sin qui operate, emerge il fatto che non esiste un diretto rapporto tra il coerede e il bene della massa ereditaria, in quanto esso si configura solo a seguito della divisione⁷⁶. Gli studiosi, però, si sono chiesti come sia possibile che la quota non presenti alcun proprietario in sede di comunione – domanda posta a fronte del fatto che, la normativa codicistica affermi, invece, un effettivo rapporto diretto tra

⁷³ Il donante non è legittimato ad effettuare una donazione, dato che non ha la titolarità del bene che sta donando. V. CELLI, *La donazione di cosa altrui*, Riv. Notar., 2017, p. 451.

⁷⁴ In questo modo si smentiscono le opinioni che la considerano come un acquisto a *non domino*. V. CELLI, *La donazione di cosa altrui*, cit., p. 451.

⁷⁵ Può consistere sia nella consegna di un bene, che nel trasferimento di un diritto; si tratterebbe quindi di una prestazione. V. CELLI, *La donazione di cosa altrui*, cit., p. 451.

⁷⁶ Da qui la considerazione e previsione per cui egli non possa liberamente disporre fino al momento divisorio. M. T. DE FRONZO, *Alienazione del bene in comunione da parte del singolo comproprietario: vendita del bene (parzialmente) altrui o vendita dell'esito divisionale?*, cit., p. 297. Si parla anche di un'efficacia differita. A. SEMPRINI, *Sulle alienazioni delle quote di un bene ricompreso nella massa ereditaria indivisa*, cit., p. 701. Ciò viene affermato anche dalla giurisprudenza in maniera esplicita, ritenendo che la cessione della quotina possa avere effetto solo in virtù della divisione, che permette l'assegnazione di un bene ereditario al singolo. Tale affermazione è conforme all'orientamento consolidato riguardante la materia della comunione ordinaria. Cass. 23 febbraio 2018, n. 4428, in *De Jure*.

comproprietario e singolo bene (art. 1102 co. 1 c.c.)⁷⁷. È evidente che non bisogna confondere la *res* con la quota ideale, perché la prima è oggetto di un diritto, mentre la seconda indica quanto un soggetto partecipa alla comproprietà⁷⁸.

Pertanto, si può comprendere come la comunione non sia altro che un momento transitorio, a cui consegue la divisione del complesso ereditario, in un momento deciso dai coeredi⁷⁹. Ciò è dimostrato e giustificato dal fatto che la comunione ha ad oggetto il patrimonio che, precedentemente, apparteneva al *de cuius*, e che nasce quando si apre la successione a titolo universale con l'accettazione dell'eredità da parte dei chiamati. A tal proposito, conviene precisare che tutto ciò accade senza alcuna volontà dei coeredi, che invece si manifesta solo quando hanno facoltà di scegliere se accettare o meno l'eredità⁸⁰. A fronte di ciò, si nota come la comunione non si intrecci solo con la coeredità, perché si presuppone una successione a titolo universale a cui consegue la comparsa dei soggetti eredi.

Tutta questa ricostruzione dottrinale è stata necessaria, perché il Codice civile vigente non presenta alcuna definizione di comunione ereditaria – al contrario della comunione ordinaria (art. 1100 c.c.). Ciò dimostra ancor di più che il fenomeno della comunione non sia visto di buon occhio e, per questo, il legislatore non si preoccupi in alcun modo delle problematicità definitorie. In particolare, il vincolo della comunione è considerato come sfavorevole, perché possono nascere dissidi tra i coeredi, che

⁷⁷ La disposizione normativa, infatti, stabilisce che ogni partecipante si può servire della cosa comune, senza alterarne la destinazione e senza impedirne il godimento da parte degli altri partecipanti.

⁷⁸ A. TORRONI, *Atto di disposizione della quota: una rilettura del potere di disporre del singolo comproprietario*, cit., p. 1099.

⁷⁹ Si fa riferimento alla disposizione dell'art. 757 c.c., che indica il coerede come solo ed immediato successore in tutti i beni componenti la sua quota. M. BARELA, *La durata della comunione ereditaria*, da *Famiglia, persone e successioni*, 2012, p. 214. La giurisprudenza ha riconosciuto il presupposto dell'esistenza della comunione ereditaria anche per l'applicazione della collazione, dato che ci deve essere un asse da dividere. Il caso era inerente alla determinazione dell'asse ereditario, dove la ricorrente esercitava in primo grado l'azione di riduzione per le donazioni ricevute in vita dal *de cuius*, nei confronti di altri coeredi, i quali avevano effettuato degli acquisti con il denaro ricevuto in donazione. In primo grado era stata distribuita la somma da dividere, e in appello la richiesta dell'appellante era stata rigettata. La Corte aveva ritenuto non sussistente alcun patrimonio da dividere e aveva stabilito definitivamente gli importi da dividere tra i molteplici eredi, attraverso una cassazione senza rinvio, in quanto non fossero necessari ulteriori accertamenti di fatto. Cass. 14 giugno 2013, n. 15026, in *De Jure*.

⁸⁰ S. PATTI, *Divisione ereditaria e godimento separato di parte dei beni*, cit., p. 1141.

potrebbero riversarsi sulla buona gestione e conservazione del bene comune⁸¹. È così che si giustifica la presenza della disciplina sullo scioglimento.

2.1.1. Il fenomeno acquisitivo dell'universalità e l'importanza della delazione ereditaria

L'istituto della coeredità è notevolmente rilevante, perché essa è idonea a compiere una successione a titolo universale; proprio riguardo al momento della successione, sicuramente l'universalità è una caratteristica peculiare. Sono emerse numerose difficoltà relativamente a questo concetto, ma si è arrivati a riferirlo al momento in cui l'erede acquista. In realtà, gli studiosi hanno cercato di abbandonare questa prospettiva – considerata sbagliata – avvicinandosi non tanto a ciò che acquista l'erede, ma ad una rappresentazione dell'oggetto⁸². L'universalità si ricollega, quindi, al momento in cui non solo l'erede viene chiamato a partecipare alla successione, ma anche a quando egli ne effettua l'accettazione, cui consegue l'acquisto.

A tal proposito, i giuristi hanno da sempre utilizzato la nozione di *universitas iuris* per distinguere la comunione ordinaria da quella ereditaria, facendo sì che il carattere universale attenesse alla delazione⁸³. In questo modo si spiega il motivo per cui la figura dell'erede viene ricostruita al momento della vocazione, cioè quando gli viene attribuito il titolo a succedere; tale momento si distingue, in quanto autonomo, da quello acquisitivo del patrimonio. Questa ricostruzione permette di distinguere anche una successione a titolo universale – per cui si parla di eredi – da una successione a titolo particolare – dove si tratta di legati (art. 588 co. 1 c.c.)⁸⁴. Da questa norma codicistica, infatti, deriva la tesi dottrinaria per cui l'eredità è un'*universitas iuris*; più

⁸¹ G. GAZZARA, *Divisione (diritto privato)*, Enc. Dir., XIII, 1964, p. 420.

⁸² Non rileva l'oggetto ma il momento della chiamata ereditaria. G. AMADIO, *Divisione ereditaria e collazione*, cit., p. 63.

⁸³ Questa teoria è stata sostenuta anche da Domenico Barbera, che si è interessato al tema delle universalità patrimoniali prima della metà del secolo precedente.

⁸⁴ G. AMADIO, *Divisione ereditaria e collazione*, cit., p. 65 s.

precisamente, si ricollega al fatto che l'erede subentra in tutti i diritti e gli obblighi che prima facevano capo al *de cuius*.

Da questo ragionamento, si è indotti a pensare che l'erede è tale perché acquista l'universalità di cui si sta parlando, ma non è proprio così: egli acquista l'universalità dei beni che sono appartenuti in vita al *de cuius*, perché ha accettato la successione a cui è stato chiamato a concorrere⁸⁵. Di conseguenza, la titolarità del patrimonio e la qualità di erede sono posizioni strettamente correlate tra loro.

In realtà, la tesi dell'*universitas iuris* è stata criticata, perché l'universalità si riferirebbe ai beni e non all'entità astratta del patrimonio, nonostante anche quest'ultima idea sia stata contestata.

In questo scenario, il Professor Bianca considera anche la tesi che valuta l'eredità come una totalità di beni che il testatore attribuisce agli eredi ma, in verità, l'erede è tale anche laddove non riceva alcun bene del patrimonio⁸⁶.

Il concetto di universalità è stato considerato anche in riferimento a complessi patrimoniali; infatti, essa ha una propria autonomia sia a livello ontologico – le singole *res* sono indipendenti dal loro insieme – sia a livello economico-giuridico – possono essere singolarmente scambiate e alienate – che sotto il punto di vista funzionale – la singola *res* al di fuori dell'insieme perde la sua utilità⁸⁷. Da ciò, ne deriva che non tutte le riunioni di cose possono essere considerate come *universitas*, ma è necessaria la presenza di una disposizione legislativa o sistemica. Ci si può facilmente ricollegare all'azienda che subisce il trapasso agli eredi, il cui concetto è molto dibattuto, perché non tutti i giuristi sono d'accordo nel ritenerla un'universalità di beni mobili e immobili.

⁸⁵ C. M. BIANCA, *Le successioni*, cit., p. 159. Vd. Nota 5.

⁸⁶ L'autore ha considerato l'ipotesi in cui il testatore avesse venduto tutti i beni facenti parte della massa ereditaria, prima della sua morte.

⁸⁷ Barbero, nonostante sembra effettuare dapprima una riflessione ontologica, arriva ad affermare un concetto per lo più logico, per cui l'universalità rimane identica anche se cambiano le cose che ne fanno parte. A. ALBANESE, *Domenico Barbero e le universalità patrimoniali*, Europa e Diritto privato, 2024, p. 403.

In materia successoria, si ritiene che i beni ereditari possano essere considerati come un unico insieme, non per la destinazione economica, bensì perché sono sottoposti ad una trattazione normativa comune, per scelta del legislatore⁸⁸. Più specificatamente, l'eredità costituisce un complesso di beni, costituenti un insieme logico ed unitario, anche nell'ipotesi in cui vengano concretamente assegnati ad ogni coerede⁸⁹.

In tal contesto, si ricorda che l'universalità è stata presa in considerazione già dal giurista Pomponio, che stabilisce di dover considerare i beni nel suo complesso, in maniera unitaria⁹⁰.

A fronte di tutte queste teorie, si finisce per ritornare al già citato articolo 588 c.c. che fonda l'universalità sulla formulazione della *vocatio*⁹¹. Da qui, ne deriva che solo la distinzione tra vocazione e oggetto permette di cogliere la quota rispetto alla totalità di cui entra in possesso l'erede. Così, si contrappone la vocazione illimitata – in virtù del riferimento all'universalità – dalla situazione giuridica soggettiva che, invece, è limitata – in quanto corrispondente alla quota spettante all'erede. In altre parole, la vocazione ha un carattere illimitato, perché la pluralità di eredi viene chiamata ad una successione che ricomprende tutto ciò che si trova all'interno della massa ereditaria da dividere, a prescindere dalle singole quote che verranno riconosciute ad ognuno di loro, in un secondo momento. Pertanto, il fenomeno ereditario deve essere ricercato non nella modalità di successione, ma nella modalità di vocazione. Questo ragionamento conferma che l'eredità ha carattere universale, in virtù del titolo che ne deriva.

⁸⁸ Ciò rappresenterebbe il presupposto per una successione universale. A. ALBANESE, *Domenico Barbero e le universalità patrimoniali*, cit., p. 405.

⁸⁹ Queste argomentazioni sul concetto di universalità sono state usate anche dalla giurisprudenza. Il Tribunale di Vibo Valentia ha stabilito che, anche nell'ipotesi in cui il *de cuius* effettui una divisione testamentaria, comunque i singoli beni che verranno assegnati ai coeredi devono, dapprima, considerarsi come un unico insieme. Trib. Vibo Valentia, 8 giugno 2020, n. 299, in *De Jure*.

⁹⁰ Si evidenzia come Pomponio si sia, però, contraddetto, affermando anche che si debbano considerare le singole quote ai fini dell'usucapione. A. ALBANESE, *Domenico Barbero e le universalità patrimoniali*, cit., p. 405.

⁹¹ Non sarebbe, quindi, importante la distinzione tra le diverse tipologie di successioni, in questo ambito. G. AMADIO, *Divisione ereditaria e collazione*, cit., p. 70.

A fronte di queste affermazioni, si può notare come i concetti di vocazione e chiamata sono estremamente vicini, tanto da essere usati spesso come sinonimi. Tale aspetto è una semplice conseguenza, perché entrambi fanno riferimento ad un fenomeno di tipo soggettivo: permettono di delineare quali siano i soggetti che hanno la possibilità di concorrere ad una stessa successione⁹². Essi si contrappongono, invece, alla delazione che indica un fenomeno di tipo oggettivo: l'attribuzione ricevuta dal soggetto chiamato, con il presupposto che questo non sia morto prima dell'apertura della successione, altrimenti si determinerebbe una trasmissione ai suoi eredi⁹³. Non solo, la chiamata si ha contestualmente all'apertura della successione, mentre la delazione non necessariamente si realizza subito, ben potrebbe succedere che si attui in un momento successivo – come nel caso in cui venga chiamato a succedere il nascituro. Addirittura, le previsioni codicistiche utilizzano sia il termine delazione che quello di devoluzione, il quale farebbe riferimento ai due possibili titoli di vocazione (art. 457 co. 1 c.c.)⁹⁴. Questa minima riflessione sulla delazione è di notevole importanza, soprattutto dal punto di vista dell'autonomia privata, che può certamente sorgere nell'ambito successorio: è vero che il testatore può indicare gli eredi e le singole quote corrispondenti ad ognuno, ma è anche vero che la delazione è retta da norme imperative; perciò, deve svolgersi inevitabilmente⁹⁵. Pertanto, non rileva la duplice delazione per legge e per testamento, perché essa rimane comunque unica e, conseguentemente, non serve specificare quale si accetta. Questo permette di delineare un altro aspetto di connessione con il concetto di chiamata, in quanto l'acquisto che avviene a seguito della stessa si estende anche alla delazione *ex lege*⁹⁶; ciò trova conferma nella giurisprudenza degli anni 2000⁹⁷.

⁹² A prescindere che la chiamata avvenga per legge o per testamento. M. CEOLIN, *Vocazione e delazione: tra autonomia privata e principi inderogabili*, Riv. dir. civ., 2025, p. 1075.

⁹³ C. M. BIANCA, *Le successioni*, cit., p. 66.

⁹⁴ M. CEOLIN, *Vocazione e delazione: tra autonomia privata e principi inderogabili*, cit., p. 1075.

⁹⁵ È sottratta all'autonomia delle parti. A. AZARA, *Le disposizioni testamentarie sull'acquisto dell'eredità e del legato e sulla rinuncia all'eredità e al legato*, Famiglia, persone e successioni, 2012, p. 543.

⁹⁶ G. BONILINI, *Sulla unicità della delazione ereditaria*, Famiglia, persone e successioni, 2012, p. 724.

⁹⁷ In primo grado e in appello era stata negata la qualità di erede legittima del *de cuius* alla ricorrente, anche in virtù della sua posizione all'interno della società in nome collettivo di cui si discuteva; aveva

Ancora una volta, non è la delazione a determinare l'acquisto della qualità di erede, come alcuni sostengono; la qualità si acquista con l'accettazione dell'eredità (art. 459 c.c.)⁹⁸, a prescindere dal modo in cui essa avviene – scelta liberamente dal potenziale erede o con una modalità imposta dal testatore⁹⁹. Ciò si giustifica con l'argomentazione per cui la delazione fa sorgere il diritto potestativo di acquistare l'eredità.

In conclusione, l'universalità insieme al suo significato particolarmente dibattuto, è un tema collegato alla vocazione e alla delazione ereditaria, in quanto si tratta di concetti rilevanti nello stesso scenario. L'esposizione sin qui ha voluto mirare a far comprendere come la delazione non sia altro che un effetto rispetto alla vocazione, che permette di delineare il titolo per acquistare l'eredità. Pertanto, l'universalità è una categoria logica nel modo di essere considerata e non nel suo modo di essere.

2.1.2. L'accrescimento ereditario

Fin dall'epoca romana l'accrescimento è stato riferito alla materia ereditaria, soprattutto quando i figli o i nipoti *praeteriti* del testatore, seppur non menzionati nel testamento, venivano ugualmente chiamati a concorrere alla successione; infatti, nelle Istituzioni di Gaio si parla del c.d. *ius adcrendi*¹⁰⁰: principio di accrescimento, in maniera obiettiva.

Quando i giuristi romani hanno iniziato ad occuparsi di questo tema, hanno posto un requisito per poter realizzare l'accrescimento, cioè l'esistenza di una quota ereditaria che fosse vacante: non può essere acquistata per premorienza, per mancata accettazione oppure perché sottoposta a condizione. Un altro presupposto è la presenza

fatto valere tacitamente la propria qualificazione ereditaria già in precedenza, nei confronti dello zio, seppur avvenuta dopo diverso tempo. A fronte di questa situazione, la Corte aveva affermato che l'accettazione dell'eredità doveva avvenire in dieci anni e ciò aveva effetto nei confronti della delazione ereditaria e testamentaria, in quanto unica. Cass. 22 settembre 2000, n. 12575, in *One Legale*.

⁹⁸ S. CAPOLUPO, *Notifica agli eredi e omessa comunicazione del decesso*, il Fisco, 2025, p. 1665.

⁹⁹ A. AZARA, *Le disposizioni testamentarie sull'acquisto dell'eredità e del legato e sulla rinuncia all'eredità e al legato*, cit., p. 543.

¹⁰⁰ G. PUGLIESE, *Accrescimento (diritto romano)*, in Enc. Dir., I, 1958, p. 313.

di molteplici eredi, perché ad ognuno avrebbe dovuto essere assegnata una quota. Infine, la modalità di chiamata dell'erede permette di determinare il devolversi dell'accrescimento. A tal proposito, è interessante notare come la chiamata all'eredità debba essere accettata da parte dell'erede, al contrario, invece, dell'accrescimento che opera *ipso iure* e anche contro la sua volontà: se l'erede fosse morto dopo aver acquisito la propria quota ma prima dell'accrescimento, quest'ultimo si sarebbe prodotto automaticamente nei confronti del suo stesso erede¹⁰¹.

Inoltre, l'accrescimento può avvenire solo quando ricorre la presenza di più individui o legati, nell'ipotesi in cui vengano loro riconosciuti effetti reali. Nel caso in cui, invece, si tratti di un legato di usufrutto, la questione si complica, perché è un diritto temporaneo che può sorgere anche dopo l'acquisto della quota vacante. Se il testatore avesse previsto l'usufrutto in capo a più legatari, allora si sarebbe determinato un accrescimento riconducibile al momento di acquisto dell'usufrutto stesso, anche se fosse stato posteriore.

Quanto fin qui spiegato è stato modificato a seguito della *Lex Papia Poppaea* risalente al 9 d.C., con cui l'imperatore Augusto ha previsto il regime dei *caduca*: le quote vacanti o attribuite a più persone sarebbero state riconosciute agli eredi *patres* o ai legatari *patres*, in mancanza dei primi¹⁰².

Sono state elaborate numerose spiegazioni per il fenomeno dell'accrescimento ma, verso la metà del secolo scorso, è apparsa più convincente la tesi per cui l'istituto permette di reintegrare il diritto di ogni soggetto partecipante alla successione del medesimo *de cuius*. La motivazione sottesa la si ritrova nel fatto che, in ambito successorio, la chiamata di più soggetti fa sorgere una comunione, dove ciascuno ha un diritto sui beni che ne fanno parte. Tale dottrina è arrivata a concludere che l'utilizzo della locuzione *ius adcrendi* facesse riferimento all'automatico acquisto

¹⁰¹ G. PUGLIESE, *Accrescimento (diritto romano)*, cit., p. 315.

¹⁰² Questo regime è rimasto in vigore fino a Giustiniano, il quale ha poi previsto dei casi a cui esso non si sarebbe applicato; ha regolato i casi in cui gli eredi venivano chiamati in parte congiuntamente e, in parte, disgiuntivamente; infine, ha statuito che l'accrescimento tra collegatari poteva avvenire solo in caso di loro accettazione. G. PUGLIESE, *Accrescimento (diritto romano)*, cit., p. 317.

dell'eredità del pupillo da parte del sostituto-erede. Si tratta della situazione in cui il figlio impubere sia morto prima della pubertà, senza aver potuto acquistare l'eredità del *pater familias*, così quest'ultimo lo sostituiva con un terzo, da lui stesso designato.

Con il Codice civile del 1942 è stata introdotta un'apposita norma relativa all'accrescimento, che ne individua i presupposti: chiamata ad uno stesso testamento, mancanza di una determinazione di quote o parti uguali, assenza di accettazione da parte di uno dei coeredi. A fronte di ciò, la quota si accresce sugli altri (art. 647 co. 1 c.c.). Ciò accade anche quando più eredi sono stati istituiti per la stessa quota (art. 647 co. 2 c.c.).

Durante il secolo scorso, è stata criticata l'argomentazione di chi ha sostenuto che l'accrescimento sarebbe potuto avvenire anche senza le condizioni poste dalla disciplina: si tratterebbe di un punto di partenza, dove l'accrescimento rappresenterebbe solo un effetto¹⁰³. Gli interpreti, così come la giurisprudenza, hanno escluso tale considerazione, perché hanno sostenuto che il fenomeno non si sarebbe potuto produrre in base alla volontà del testatore ma, anzi, in base alla legge¹⁰⁴. Una possibile volontà del testatore si potrebbe ritrovare solo nelle ipotesi di sostituzione degli eredi.

Inoltre, l'opinione minoritaria ha ritenuto che l'accrescimento potesse operare automaticamente, anche a prescindere dall'acquisto della quota vacante¹⁰⁵. Ciò detto,

¹⁰³ Secondo Renato Scognamiglio il testatore potrebbe, quindi, venir meno alle congiunzioni legislative. E. BILOTTI, *L'accrescimento ereditario secondo Renato Scognamiglio. Ritorno al futuro*, Riv. dir. civ., 2022, p. 629.

¹⁰⁴ Il caso riguardava la mancata accettazione dell'eredità, la quale però si poteva presumere come tacita a fronte del possesso dei beni ereditari, anche senza l'attuazione dell'inventario. Di conseguenza, non si poteva confermare alcun accrescimento in capo agli altri coeredi, i quali avrebbero dovuto dimostrare che non ci sarebbe stata alcuna accettazione da parte di un altro coerede, al contrario di ciò che era realmente avvenuto. Con questa previsione, la Corte confermava che, senza l'accettazione da parte di un singolo coerede, la quota degli altri si accresceva *ipso iure*. In questo modo si accresceva l'originario diritto all'eredità. Cass. 21 maggio 2012, n. 8021, in *One Legale*.

¹⁰⁵ Il maestro Scognamiglio ha parlato di un diritto al diritto, ricollegabile a quello dell'eredità, che sorge dopo la vocazione ereditaria. È comunque opportuno non confondere il diritto di accettare o rinunciare alla quota con il diritto all'accrescimento. In realtà, questa tesi del diritto al diritto non sarebbe plausibile, considerando che l'accrescimento opera automaticamente. E. BILOTTI, *L'accrescimento ereditario secondo Renato Scognamiglio. Ritorno al futuro*, cit., p. 629.

siccome può essere considerato come diritto autonomo, l'erede può anche rinunciare all'accrescimento, che però potrebbe danneggiare i creditori, dato che non viene acquistata alcuna quota vacante. Per questo motivo, si è arrivati a dire che l'istituto si sarebbe potuto compiutamente applicare solo in caso di acquisto della quota vacante. Anche a fronte di questa teoria, gli interpreti maggioritari non sono stati concordi, proprio perché il dato normativo stabilisce che l'accrescimento ha luogo di diritto (art. 676 co. 1 c.c.) nei confronti degli eredi che hanno acquistato l'eredità, senza che sia necessaria una nuova accettazione. In sostanza, i coeredi sono chiamati, seppur per quote diverse, congiuntamente per l'intero¹⁰⁶ e l'esistenza di una o più quote che siano rimaste vacanti, determina l'accrescimento – necessario e automatico – di quelle rimaste. In altre parole, l'accrescimento è già ricompreso nel diritto che ogni erede ha per l'intera universalità di beni, facenti parte della massa ereditaria¹⁰⁷.

Nonostante i numerosi giudizi negativi, tale dottrina ha segnato le interpretazioni successive: ci si è resi conto che il fatto che l'accrescimento opera legalmente e che i potenziali coeredi vengano chiamati per l'intero, contrasta con il sistema che dispone le singole chiamate per ogni quota. A tal proposito, alcuni hanno fatto riferimento all'argomentazione addotta da uno studioso che, non solo sosteneva che le vocazioni non fossero congiunte, ma dichiarava anche la connessione all'interdipendenza delle vocazioni¹⁰⁸.

La fattispecie legale a cui sarebbe connesso l'accrescimento, era sostenuta anche da Luigi Cariota Ferrara, secondo cui esso può avere luogo con la vocazione ereditaria,

¹⁰⁶ Questa idea della chiamata all'intero è fortemente inaccettabile per lo studioso Scognamiglio, perché le molteplici chiamate limitano l'oggetto delle stesse. Quindi, egli ritiene che venga posto un limite sia alle quote che alle vocazioni. Ciò deriva dalla sua considerazione della successione ereditaria come avente un carattere patrimoniale, di conseguenza la vocazione non può ritenersi personale. Ciò è stato criticato, perché gli acquisti degli eredi possono avvenire anche non contestualmente; si finirebbe, altrimenti, per estendere una caratteristica propria della comunione, alla coeredità. E. BILOTTI, *L'accrescimento ereditario secondo Renato Scognamiglio. Ritorno al futuro*, cit., p. 629.

¹⁰⁷ Si conferma l'idea diffusa che non vede di buon occhio ogni possibile modifica dell'asse ereditario. E. BILOTTI, *L'accrescimento ereditario secondo Renato Scognamiglio. Ritorno al futuro*, cit., p. 629.

¹⁰⁸ Questa soluzione era stata proposta da Rosario Nicolò, sulla base del Codice civile risalente al 1865, ma contrastata dall'autore Scognamiglio perché non permette di approfondire il fenomeno. E. BILOTTI, *L'accrescimento ereditario secondo Renato Scognamiglio. Ritorno al futuro*, cit., p. 629.

perché si configura l'acquisto della quota vacante da parte dell'erede. Al contrario dell'opinione dottrinarial attuale che, considerando l'accrescimento come un fenomeno legale, ritiene che esso possa attuarsi non con la vocazione, bensì con l'acquisto, perché è il momento in cui si suddividono le quote in maniera decisiva.

Anche se fin qui si è quasi dato per scontato che l'accrescimento sia una fattispecie legale, in realtà ci sono stati dubbi e dibattiti sulla possibilità di configurarlo come un'eventuale fattispecie volontaria. È vero che il testatore può esprimere una volontà diversa rispetto a quanto prescritto dalla legge – ove possibile – ma è anche vero che la fonte della vocazione ereditaria sia la legge¹⁰⁹. Perciò sarebbe eccessivo avere un'ampia volontà testamentaria in questo tema, nonostante il testatore possa prevedere una possibile sostituzione testamentaria; quest'ultima permette di affermare che, se si può avere una designazione della quota vacante per sostituzione, allora la si può avere anche per accrescimento. A tal proposito, però, anche in difetto della volontà testamentaria, l'accrescimento opera in egual modo¹¹⁰.

Inoltre, nell'ambito delle successioni legittime, ancora una volta, la normativa si occupa del caso di rinuncia all'eredità da parte di uno dei coeredi: se un soggetto rinuncia, la quota si devolve a coloro che avrebbero concorso con lui (art. 522 co. 1 c.c.). Gli interpreti hanno parlato di un accrescimento in senso tecnico, perché la chiamata viene effettuata nei confronti di più persone. È interessante l'ipotesi presa in considerazione dagli studiosi, per cui tutti i potenziali coeredi rinunzino all'eredità: non si ha alcun accrescimento in capo agli eredi di questi, bensì viene realizzato un ricalcolo delle singole quote, ma con una delazione estesa ad ulteriori soggetti.

La dottrina si discosta da ciò, affermando l'esistenza di un accrescimento in senso atecnico, perché si ha, più che altro, un ricalcolo delle quote piuttosto che un fenomeno

¹⁰⁹ Idea riconducibile, ancora una volta, a Rosario Nicolò.

¹¹⁰ Punto di vista riprodotto nuovamente dal maestro Renato Scognamiglio.

di accrescimento vero e proprio, dato che ne mancano i presupposti fondanti. Inoltre, non ci sarebbe alcuna delazione ai chiamati ulteriori¹¹¹.

In conclusione, la materia trattata sin qui ha permesso di comprendere come l'istituto sia stato considerato fin dall'epoca romana e come sia stato oggetto di numerose modifiche nel corso del tempo, fino ad arrivare al legislatore del '900, il quale ha stabilito, una volta per tutte, che l'accrescimento può operare per legge solo a fronte di determinazione condizioni.

2.2. La nozione di “divisione ereditaria”

La divisione, che sia ordinaria o testamentaria, presuppone una comunione (paragrafo 2.1§), dove una pluralità di soggetti riceve una chiamata che viene accettata da tutti, di modo che in capo agli stessi vi sia una contitolarità. In una simile situazione, la divisione opera a prescindere che la chiamata sia avvenuta per legge o per testamento. Inoltre, avendo ben presente lo spregio mantenuto nei riguardi della comunione, ogni coerede può domandarne lo scioglimento in qualsiasi momento¹¹². A tal proposito, esiste anche la facoltà di sospendere il diritto alla divisione, con l'effetto di differirne la richiesta di scioglimento, soprattutto nei casi di indivisibilità. La sospensione non riguarda altro se non l'obbligo di rimanere in comunione per un certo periodo di tempo, stabilito dalla legge, per volontà del testatore¹¹³ o per provvedimento di un giudice¹¹⁴; tale istituto serve per determinare con sicurezza le parti condividenti, la cui incertezza emerge soprattutto nel caso di coeredi futuri – si pensi alla figura del concepito.

¹¹¹ M. GRAZIANO, *Notazioni critiche e corollari applicativi in tema di rinunzia all'eredità*, Riv. Notar., 2016, p. 0364.

¹¹² G. GAZZARA, *Divisione (diritto privato)*, cit., pp. 419-420. Ha l'effetto di eliminare la primitiva contitolarità esistente. G. BONILINI, *Divisione*, da Digesto, in *One Legale*, 1990, p. 2.

¹¹³ Egli può stabilire l'attesa di un anno quando, tra i coeredi, vi è un minore, o di cinque anni dalla sua morte. In realtà, l'autorità giudiziaria può intervenire per stabilire un termine inferiore, se le esigenze concrete lo richiedono, oppure quando viene presentata un'istanza da parte di un partecipante. G. BONILINI, *Divisione*, cit., p. 6.

¹¹⁴ In questo caso la sospensione non può eccedere il quinquennio.

Il concetto di divisione riguarda proprio il frazionamento di una cosa comune a più soggetti, sia in senso materiale ed economico, che in senso giuridico; ad essa consegue una distribuzione per quote che, se non avviene correttamente, deve essere regolata colmando la differenza tra il valore della porzione e quello della quota. In altre parole, si ha una divisione qualora ad ogni soggetto titolare del diritto di proprietà sulla stessa cosa, si riconosce un valore che corrisponde ad una quota¹¹⁵.

Sono state numerose le interpretazioni di questo concetto, soprattutto perché le norme a riguardo sono sparse nel Codice civile – a fronte dell’esistenza di comunione ordinaria, ereditaria e legale tra i coniugi – per cui alcuni hanno sostenuto si trattasse di una facoltà da esercitare nei confronti di ogni altro contitolare; altri hanno ritenuto fosse un diritto obbligatorio per la stipulazione di un atto divisorio. Nessuna delle due visioni è condivisibile, perché la dottrina ritiene che la divisione sia un diritto potestativo¹¹⁶, essendo un potere che ogni comproprietario-coerede può esercitare in qualsiasi momento (art. 713 co. 1 c.c.).

Il contratto di divisione presuppone la presenza di tutti i soggetti titolari del diritto di proprietà, di modo che ognuno ottenga una quota rispetto al valore complessivo dell’asse da dividere; così, può essere considerato un contratto plurilaterale, ma ciò non toglie che possa essere concluso anche solo da due parti, perché la plurilateralità non dipende dal numero di partecipanti, bensì dal fatto che possono parteciparvi più di due soggetti¹¹⁷. Dimostrato che il negozio divisorio è un contratto, se ne ricerca il corrispettivo: esso si trova nella formazione delle porzioni, che non sono necessariamente equivalenti. Inoltre, esso ha un’efficacia reale, in virtù del fatto che il

¹¹⁵ Il riferimento si ha con riguardo tanto alla comunione ordinaria, quanto alla comunione ereditaria; è importante determinare tale valore, perché se prima i beni erano considerati nella loro collettività all’interno di un patrimonio complessivo, ora bisogna considerarli come individuali ed unici, per questo si hanno due valori diversi tra comunione e divisione. G. GAZZARA, *Divisione (diritto privato)*, cit., p. 421.

¹¹⁶ Questa tesi contrasta con quella per cui ogni contitolare può chiedere lo scioglimento della comunione, in virtù della facoltà che possiede rispetto alla quota.

¹¹⁷ G. GAZZARA, *Divisione (diritto privato)*, cit., p. 422. La possibilità di far partecipare al contratto più di due persone è permessa purché non si alteri l’essenza del contratto. G. BONILINI, *Divisione*, cit., p. 10.

diritto alla quota si riferisce ai beni determinati proprio nel momento in cui si perfeziona.

L'accordo deve attraversare una serie di fasi che prendono il nome di operazioni divisionali, che servono a stimare i beni da dividere. In base al momento in cui queste vengono attuate, il contratto può essere a fattispecie istantanea – se contemporanee all'accordo – oppure a fattispecie successiva – se effettuate in un secondo momento per ogni operazione.

In particolare, la stima ha riguardo al valore venale dei beni (art. 726 co. 1 c.c.), secondo il loro stato e valore al momento della divisione stessa¹¹⁸; ogni porzione deve includere beni della stessa natura (art. 727 co. 1 c.c.) e, se si deve eguagliare la natura, si possono effettuare delle compensazioni equivalenti, ad esempio, in denaro – il versamento deve avvenire all'atto che assegna le porzioni ai singoli coeredi; si deve evitare il frazionamento di beni dichiarati indivisibili (art. 722 c.c.); l'assegnazione delle porzioni per quote avviene attraverso un'estrazione a sorte¹¹⁹. Oltretutto, si nota che la divisione di cose comuni si applica anche in materia ereditaria, perché le norme sono compatibili (art. 1116 c.c.). Tutte queste fasi e disposizioni normative possono essere derogate dai soggetti interessati¹²⁰ e si ricorda ancor di più che, fra tutte, si pone anche la collazione delle donazioni ricevute durante la vita del *de cuius*, e l'imputazione dei debiti.

¹¹⁸ Si fa riferimento al valore di mercato. G. BONILINI, *Divisione*, cit., p. 14.

¹¹⁹ L'estrazione a sorte può avvenire quando si parla di quote uguali, perché laddove non lo siano è il giudice ad attribuire le porzioni. Ciò è stato deciso dalla Corte di cassazione a seguito di una domanda di divisione, riconosciuta in primo grado e confermata in secondo grado. Il ricorso alla Suprema Corte è stato presentato perché l'attribuzione è avvenuta sulla base di un progetto di divisione presentato dagli attori di primo grado, nonostante sia stato contestato. Cass. 25 marzo 2026, n. 7096, in *One Legale*.

¹²⁰ Perché si tratta di norme poste a tutela dell'interesse dei privati stessi. G. BONILINI, *Divisione*, cit., p. 3.

Esiste anche un'operazione eventuale di alienazione dei beni (art. 719 c.c.) che riguarda sia beni mobili che immobili, laddove si debbano pagare dei debiti, a meno che non si voglia accollare il peso in capo ad ogni coerede in maniera proporzionale¹²¹.

È opportuno notare che la quota che viene assegnata ad ognuno debba essere calcolata in maniera aritmetica, e rappresenta la misura con cui un soggetto partecipa all'operazione di divisione.

Rimanendo sul piano delle modalità, la divisione può avvenire anche con l'intervento dell'autorità giudiziaria che vi provvede mediante un apposito provvedimento, purché sia rispettato il litisconsorzio necessario, in virtù del fatto che vi devono partecipare tutti i contitolari¹²²; all'atto di divisione devono presentarsi anche i creditori, ma solo per verificare che le operazioni divisionali avvengano correttamente – non sono riconosciuti come soggetti passivi. Proprio in questo contesto, si era posta la questione sulla possibilità di domandare il retratto successorio nella stessa sede divisoria, perché si potrebbe ritenere che ostacoli l'eventuale domanda di divisione giudiziaria, o viceversa. La giurisprudenza ha concluso propendendo per la compatibilità delle due azioni, in quanto la domanda di divisione non fa venir meno l'esercizio successivo del diritto al retratto¹²³.

Non da meno, la normativa dispone anche che la divisione possa essere attuata direttamente dal testatore (art. 734 co. 1 c.c.)¹²⁴.

¹²¹ I coeredi possono far vendere all'incanto i beni ereditari, qualora il denaro liquido sia insufficiente per soddisfare i creditori. La vendita riguarda, dapprima, i beni mobili e, se necessario, anche i beni immobili. G. BONILINI, *Divisione*, cit., p. 11.

¹²² Tale assunto è stato confermato dalla giurisprudenza, che ne ha sottolineato l'indispensabilità. Cass. 20 agosto 2019, n. 21510, in *One Legale*.

¹²³ La questione era stata presentata dinanzi al Tribunale di Bolzano dove l'attore aveva ottenuto lo scioglimento della comunione con la domanda di divisione; ciò aveva comportato l'assegnazione per intero di un immobile non ritenuto divisibile; al contrario di quanto poi affermato dalla Corte d'Appello. La particolarità è stata rappresentata dalla proposizione della domanda di retratto successorio, da parte dello stesso attore, dinanzi al Tribunale di Bolzano di primo grado, ma la questione è stata poi presentata alla Corte di Cassazione. Essa ha statuito la compatibilità delle due domande, purché l'atto di alienazione precedente sia valido. Cass. 2 settembre 2016, n. 17520, in *Ius Famiglie*.

¹²⁴ Il secondo comma prevede anche che, se il testatore esclude alcuni beni, questi vengono attribuiti per legge tra gli eredi.

Il contratto di divisione può essere sottoposto ad impugnazione, attraverso l'azione di rescissione per lesione di oltre un quarto (art. 763 co. 1 c.c.); questo limite trova la sua giustificazione a livello politico e, in particolare, per garantire la stabilità degli atti compiuti e, conseguentemente, la tutela dei terzi. Il presupposto è una stima erronea dei beni comuni, presentando un valore inferiore al quarto rispetto a quello che spetta al coerede. L'accoglimento di questa domanda annulla la divisione, creando nuovamente la comunione che, però, può essere sottoposta *ex novo* a scioglimento¹²⁵.

Quanto al carattere della divisione, non può considerarsi né traslativa, in quanto ogni coerede ottiene qualcosa che già era suo, quindi non si ha un trasferimento di beni¹²⁶; né dichiarativa, perché ha una funzione limitata ad accertare una situazione già esistente – cancellerebbe semplicemente il momento transitorio della comunione¹²⁷. Ciò che è certo, è che questo fenomeno non altera il diritto reale in capo ad ogni comproprietario già presente con la comunione, semplicemente ne muta il contenuto: se prima era una *res* comune, ora è una quota. Di conseguenza, non si ha alcun accertamento, bensì una surrogazione di beni che corrispondono alla quota conseguita da ogni soggetto partecipante¹²⁸. Addirittura, alcuni hanno considerato la divisione come un atto di alienazione, perché i coeredi attuano degli scambi, alterando il patrimonio e dando vita a diritti esclusivi per ognuno¹²⁹.

Fin qui, si potrebbe dare per scontato che la divisione coinvolga tutti i beni che fanno parte di una comunione, ma non è così, perché potrebbe riguardare solo alcuni di questi

¹²⁵ L'eventuale nuova divisione può essere ostacolata con l'integrazione della porzione nei confronti dell'attore che ha proposto l'azione. G. BONILINI, *Divisione*, cit., p. 14.

¹²⁶ Tale tesi non è plausibile in base anche al fatto che, secondo alcuni, l'art. 757 c.c. riconosce la divisione come un fenomeno dichiarativo; questa argomentazione, però, porterebbe a dire che, in base alla norma in oggetto, non sarebbe possibile una successione tra eredi, determinando il conseguente problema di come estendere la divisione a beni che non fanno parte dell'asse ereditario, costruendo, di per sé, una contraddizione.

¹²⁷ G. BONILINI, *Divisione*, cit., p. 5. Gli studiosi convinti dell'efficacia dichiarativa della divisione si basano sul dato dell'incertezza, che caratterizza la situazione giuridica preesistente. V. CELLI, *Efficacia e struttura della divisione. Prescrizioni teoriche e conseguenze applicative*, Riv. trim. dir. e proc. civ. 2020, p. 1279.

¹²⁸ In questo modo il diritto in capo a molteplici persone diventa individuale ed esclusivo. G. GAZZARA, *Divisione (diritto privato)*, cit., p. 423.

¹²⁹ S. PATTI, *Divisione ereditaria e godimento separato di parte di beni*, cit., p. 1141.

– infatti, esiste la c.d. divisione parziale¹³⁰ – oppure potrebbero essere investiti dal fenomeno beni che non si trovano in comunione, come il conguaglio in denaro che serve per realizzare la quota di un soggetto, in virtù dell'apporzionamento. In realtà, il conguaglio si potrebbe effettuare anche attraverso beni ma, se così è, bisogna fare una doppia stima: una delle cose comuni e una dei beni a titolo di conguaglio¹³¹. Questo ragionamento porta ad affermare che non sarebbe necessaria una spartizione materiale dei beni, al contrario di quanto accennato all'inizio.

Inoltre, si parla di divisione in natura anche quando avviene a favore di gruppi di soggetti, tra i quali permane la situazione di contitolarità¹³². Ciò significa, perciò, che anche se la maggioranza dei soggetti partecipanti non sia concorde alla divisione, resta loro solo la possibilità di istituire una nuova comunione.

È vero che la divisione riguarda beni comuni ereditari, ma è altrettanto vero che essi devono poter essere effettivamente divisi¹³³; pertanto, la legge stabilisce che si potrebbe effettuare la frammentazione di un immobile a livello materiale, purché non crei effetti pregiudizievoli (art. 720 c.c.). In questo senso, anziché impedire lo scioglimento della comunione, bisognerebbe attuare le norme che permettono di contemperare la pluralità di interessi in gioco. A tal proposito, la giurisprudenza ha affermato che bisogna avere riguardo al numero di quote esistenti¹³⁴. Inoltre, si ricorda la presenza di leggi che consentono di includere per intero un bene nella quota di un

¹³⁰ G. BONILINI, *Divisione*, cit., p. 2.

¹³¹ S. DELLE MONACHE, *Divisione e patto di famiglia*, Riv. dir. civ., 2012, p. 10767. Il fatto che il conguaglio permetta di pareggiare le quote fra i diversi coeredi viene affermato anche di recente dalla giurisprudenza; in particolare, la Cassazione civile ritiene che ciò non ostacoli l'efficacia della sentenza di divisione. Cass. 13 luglio 2025, n. 19239, in *One Legale*.

¹³² Si delinea comunque la ragione che ha portato al venir meno della comunione originaria. G. BONILINI, *Divisione*, cit., p. 4. Il carattere naturale della modalità divisoria è affermato anche dalla normativa, ma sembra quasi avere un aspetto residuale, perché il legislatore non considera le masse di beni, bensì la comunione sui singoli beni. S. DELLE MONACHE, *Divisione e patto di famiglia*, cit., p. 10767.

¹³³ Bisogna, infatti, accertare che il bene possa essere comodamente diviso senza arrecare alcun danno al valore dello stesso. Cass. 18 ottobre 2024, n. 27040, in *One Legale*.

¹³⁴ La recente Cassazione si è infatti basata sull'art. 720 c.c. per capire se un immobile possa essere diviso. Cass. 23 luglio 2025, n. 20968, in *De Jure*.

coeredi, confermate dalla recente giurisprudenza¹³⁵; alcuni sostengono che questa assegnazione sarebbe alternativa alla divisione, nonostante questa resti, comunque, applicabile purché si frazioni la cosa¹³⁶.

Come accennato pocanzi, la divisione può essere attuata direttamente dal testatore e prende il nome di divisione testamentaria (art. 733 c.c.): egli ha la facoltà di determinare le porzioni in capo ad ogni chiamato. Anche in questo caso, è necessaria l'esistenza di un rapporto tra i coeredi, di modo da poter avvicinare il più possibile questa forma di divisione a quella operata direttamente da essi. Questa modalità è nulla se il testatore esclude uno dei legittimari o degli eredi istituiti (art. 735 c.c.). In realtà, il testatore ha anche la facoltà di non effettuare la divisione, ma semplicemente di indicare delle norme riguardanti le porzioni, che sono vincolanti per gli eredi.

Nonostante si parli di divisione, al contrario di quanto affermato in precedenza, il testatore non determina lo scioglimento di alcuna contitolarità, perché mette per iscritto la sua volontà a riguardo prima ancora che si concretizzi la comunione ereditaria¹³⁷; sarebbe possibile considerare i beni unitariamente solo sul piano funzionale. Rimane, comunque, indiscussa la sua natura di fenomeno sostanzialmente divisionale¹³⁸. Alcuni studiosi accolgono la concezione per cui questa divisione sia un negozio unitario ma, in realtà, tale visione viene superata appoggiandosi ad un'altra

¹³⁵ Dopo che un consulente tecnico d'ufficio ha valutato il valore dei beni da dividere, la sentenza di primo grado che ha disposto la divisione è stata appellata, contestando il valore attribuito agli immobili. Questo ricorso è stato rigettato e si è arrivati al terzo grado di giudizio, dove la Corte di cassazione ha stabilito che la Corte d'Appello ha acquisito una stima effettuata sulla base di un criterio funzionale rispetto all'oggetto di valutazione. A fronte di ciò, il giudice non deve pervenire ad un'assoluta parità delle quote e delle porzioni in capo ai coeredi, perché gli immobili possono essere riconosciuti per intero ad uno solo di loro. Cass. 15 dicembre 2024, n. 32640, in *One Legale*.

¹³⁶ La norma di riferimento è l'art. 720 c.c. che parla anche di un addebito per eccedenza, perché la parte dell'immobile che non si può dividere viene riconosciuta ad un erede che, quindi, ottiene una quota maggiore rispetto agli altri; di conseguenza è come se egli avesse ottenuto le quote sul singolo immobile degli altri coeredi. S. DELLE MONACHE, *Divisione e patto di famiglia*, cit., p. 10767.

¹³⁷ Ciò consente di superare l'argomento per cui si debba necessariamente avere una comunione, anche per un istante. S. DELLE MONACHE, *Divisione e patto di famiglia*, cit., p. 10767. Si evita il formarsi della comunione, per dar vita ad un diritto individuale in capo ad ogni soggetto che vi partecipi. V. CELLI, *Efficacia e struttura della divisione. Prescrizioni teoriche e conseguenze applicative*, cit., p. 1279.

¹³⁸ G. AMADIO, *L'efficacia costitutiva della divisione ereditaria*, Riv. dir. civ., 2020, p. 13.

tesi: l'istituzione degli eredi e l'attribuzione ad ognuno ha un mero collegamento funzionale. Questo perché la prima ha una funzione di indirizzo della vocazione, mentre la seconda assolve ad una funzione distributiva¹³⁹.

Si ricorda che, addirittura, alcuni sostengono che si possa parlare della divisione come di una disposizione in assenza di attribuzioni e che non sarebbe un acquisto del titolo dei diritti. Solo la prima considerazione è plausibile, purché si faccia riferimento all'incremento patrimoniale e, quindi, riferendola all'ambito strettamente economico¹⁴⁰.

Perciò, seppur non esista una definizione normativa del concetto di divisione, questa si potrebbe inquadrare quale operazione giuridica che ha l'effetto di sciogliere la comunione preesistente, attribuendo ai coeredi dei valori che corrispondono a singole quote¹⁴¹. Più precisamente, la divisione non è altro che lo scioglimento della comunione attraverso un mezzo tipico, che prende il nome di apporzionamento¹⁴²; ciò permette di trasformare le quote ideali in porzioni concrete¹⁴³.

In termini strutturali, gli studiosi si sono chiesti se la divisione avvenga prima o dopo rispetto agli apporzionamenti e sono arrivati ad affermare che la contitolarità viene meno inevitabilmente a seguito delle assegnazioni; da questo punto di vista, l'apporzionamento avrebbe un carattere funzionale: permetterebbe di attribuire la titolarità di determinate utilità e, inoltre, determinerebbe la proporzionalità di queste ultime in base alla quota di ciascuno¹⁴⁴ – determinandone l'esclusività. In questo modo

¹³⁹ La divisione testamentaria si distingue dagli atti *inter vivos*, perché è contenuta in un atto di ultima volontà. V. CELLI, *Efficacia e struttura della divisione. Prescrizioni teoriche e conseguenze applicative*, cit., p. 1279.

¹⁴⁰ G. AMADIO, *L'efficacia costitutiva della divisione ereditaria*, cit., p. 13.

¹⁴¹ Nella mente degli studiosi si delinea l'immagine della divisione in base al risultato a cui si giunge e al modo in cui questo si realizza. S. DELLE MONACHE, *Divisione e patto di famiglia*, cit., p. 10767.

¹⁴² G. AMADIO, *Divisione ereditaria e collazione*, cit., p. 79. La contitolarità viene meno dando vita agli apporzionamenti. G. AMADIO, *L'efficacia costitutiva della divisione ereditaria*, cit., p. 13.

¹⁴³ S. PATTI, *Divisione ereditaria e godimento separato di parte di beni*, cit., p. 1141. Si delinea l'oggetto di un diritto già esistente. V. CELLI, *Efficacia e struttura della divisione. Prescrizioni teoriche e conseguenze applicative*, cit., p. 1279.

¹⁴⁴ L'autore lo definisce come un effetto attributivo e un criterio di misura. Questa proporzionalità oggettiva si esplica nell'azione di rescissione. G. AMADIO, *Divisione ereditaria ed efficacia costitutiva: la fine del dogma della dichiaratività*, Nuova giur. civ. comm., 2020, p. 696. L'eventuale

la divisione viene riconosciuta come una categoria funzionale che si basa su un interesse minimo, sotteso all'idea distributiva. Da qui, ne consegue la considerazione della divisione come avente una funzione distributiva, permettendo di comprendervi anche una serie di atti assimilati. Inoltre, non esisterebbe un interesse a sciogliere la comunione ma, piuttosto, ad acquistare la porzione che spetta ad ogni individuo che vi partecipi¹⁴⁵.

Queste teorie dottrinarie hanno poi avuto seguito in giurisprudenza, dove le Sezioni Unite si sono pronunciate sulla possibilità di considerare il fenomeno divisorio come dichiarativo¹⁴⁶: viene affermata la causa distributiva della divisione; trova conferma l'idea per cui la divisione non è un titolo di acquisto, ma solo se considerata sul piano economico, perché a livello giuridico nasce necessariamente un diritto; infine, si afferma che il fenomeno divisorio debba essere collocato tra gli atti che hanno efficacia traslativa e costitutiva, perché le situazioni giuridiche soggettive in gioco vengono mutate. Quest'ultima argomentazione implica la distinzione delle ipotesi in cui l'apporzionamento produce un trasferimento, da quelle in cui ciò non accade e il motivo è molto semplice: le seconde determinano una trasformazione ben diversa, se non addirittura contraria, alle prime, perché muta la titolarità ma non l'oggetto e la natura del diritto trasferito¹⁴⁷.

In ogni caso, nel corso del tempo si è passati da una tesi all'altra, soprattutto per l'efficacia appartenente alla divisione; anche in questo ambito l'influenza francese è lampante, perché nei secoli scorsi autori come Dumoulin hanno affermato la rilevanza

sproporzione viene colmata attraverso il denaro. S. DELLE MONACHE, *Divisione e patto di famiglia*, cit., p. 10767.

¹⁴⁵ Il fenomeno della contitolarità, infatti, non è essenziale per avere l'istituto divisorio. G. AMADIO, *L'efficacia costitutiva della divisione ereditaria*, cit., p. 13.

¹⁴⁶ Il caso verte sulla richiesta di scioglimento della comunione rispetto ad un immobile di civile abitazione, ricevuto in virtù di una successione legittima. La sentenza di primo grado rigetta la domanda a fronte della contumacia degli attori, e ciò viene confermato dalla Corte d'Appello di Palermo, perché lo scioglimento della comunione rientrerebbe tra gli atti *inter vivos*, a seguito di una sopraelevazione dello stesso senza un'autorizzazione edilizia. Da qui, la Corte affronta il ragionamento sul carattere del fenomeno divisorio, affermando che la divisione di un immobile abusivo è sempre nulla. S.U. 7 ottobre 2019, n. 25021, in *One Legale*.

¹⁴⁷ G. AMADIO, *Divisione ereditaria ed efficacia costitutiva: la fine del dogma della dichiaratività*, cit., p. 696.

costitutiva del fenomeno, mentre altri, come Pothier ne hanno sancito la dichiaratività¹⁴⁸.

Al termine di questa discussione, non resta che puntualizzare il fatto che la divisione è un atto *inter vivos*, in virtù di tre elementi: il dispiegarsi degli effetti a seguito della morte di un soggetto – che non dipendono dalla volontà del *de cuius*, bensì da quella dei coeredi; i beni che rimangono e che caratterizzano la massa patrimoniale da dividere; il beneficio riconosciuto nei confronti di un soggetto¹⁴⁹.

2.3. La successione necessaria: cenni al diritto di legittima e all'azione di riduzione

La prima comparsa della successione necessaria risale al diritto romano, dove il soggetto necessario è colui che eredita inevitabilmente, anche se non vorrebbe: si tratta dei soggetti *sui iuris* che ereditano in maniera automatica¹⁵⁰. Nel diritto giustiniano, poi, i figli e i nipoti hanno il diritto di esercitare un'azione molto simile a quella conosciuta oggi come azione di riduzione, nel caso in cui abbiano ricevuto qualcosa di insoddisfacente¹⁵¹: *actio ad supplendam legitimam*¹⁵². In questo modo, è divenuto possibile reintegrare la *portio legitima* lesa. Fondamentalmente, il diritto romano ritiene che il patrimonio del *de cuius* debba, innanzitutto, soddisfare i bisogni della famiglia, i cui membri vengono riconosciuti come legittimari. In questo contesto

¹⁴⁸ S. PATTI, *Divisione ereditaria e godimento separato di parte di beni*, cit., p. 1141.

¹⁴⁹ V. CELLI, *Efficacia e struttura della divisione. Prescrizioni teoriche e conseguenze applicative*, cit., p. 1279.

¹⁵⁰ Non è necessaria un'accettazione né possibile una rinuncia. G. M. MARSICO, *La successione necessaria nel prisma della solidarietà familiare moderna*, Riv. Notar., 2024, p. 268. V. CARBONE, *Riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie lesive della legittima*, da Digesto, in One Legale, 1998, p. 2.

¹⁵¹ G. TAMBURRINO, *Successione necessaria (diritto privato)*, in Enc. Dir., XLIII, 1990, p. 1349. Ciò era possibile soprattutto a fronte della diffusione del principio per cui il *pater familias* aveva piena libertà di testare. G. M. MARSICO, *La successione necessaria nel prisma della solidarietà familiare moderna*, cit., p. 268. In particolare, nel diritto romano il soggetto legittimario poteva ricorrere alla *querela inofficiosi testamenti* per conseguire la dichiarazione di invalidità del testamento officioso. F. MAGLIULO, *Verso una moderna teoria della successione necessaria*, Riv. Notar., 2024, p. 381.

¹⁵² Giustiniano voleva ridurre il continuo esercizio della querela precedente. F. MAGLIULO, *Verso una moderna teoria della successione necessaria*, cit., p. 381.

storico, però, non si è mai parlato di una quota di legittima, bensì di *pars bonorum*, cioè una parte del patrimonio netto appartenente al *de cuius* che deve necessariamente pervenire al soggetto legittimario¹⁵³.

La dottrina francese ha voluto mantenere la tradizione giuridica passata per cui lo scopo è rappresentato dalla conservazione della comproprietà in capo ai familiari; infatti, nel *code civil* la legittima viene delineata quale quota di eredità.

I codici che precedono l'unificazione italiana hanno dato continuità a tale credenza, infatti parlano della legittima come di una quota ereditaria, cui consegue una piena proprietà (art. 808). Il Codice civile vigente, invece, si è distinto dall'influenza francese, perché la quota non è stabilita a priori ma dipende dall'attribuzione patrimoniale che compone il lascito testamentario¹⁵⁴. Dopodiché, è opportuno ricordare l'introduzione dell'articolo 457 che, al 3° comma, statuisce che “*le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari*”. Questo fa chiaramente emergere il fatto che essa opera anche contro la volontà del legittimario. Perciò, si nota come il legislatore del secolo scorso abbia voluto delineare una normativa più moderna rispetto a quella precedente, affrancandosi dall'impostazione francese.

Ciò su cui non si discute è la *ratio*, rimasta uguale fin dai romani: evitare che i parenti più stretti del *de cuius* rimangano senza nulla, a seguito della sua morte; l'interesse nei confronti del nucleo familiare emerge, infatti, dall'attuale dettato costituzionale all'articolo 29.

A fronte di queste considerazioni, si può constatare che la successione necessaria è un'attribuzione patrimoniale, caratterizzata da liberalità che possono integrare la legittima¹⁵⁵. Pertanto, la quota di legittima è intangibile.

¹⁵³ F. MAGLIULO, *Verso una moderna teoria della successione necessaria*, cit., p. 381.

¹⁵⁴ F. MAGLIULO, *Verso una moderna teoria della successione necessaria*, cit., p. 381.

¹⁵⁵ I negozi liberali rientrerebbero nello stesso *genus*. G. M. MARSICO, *La successione necessaria nel prisma della solidarietà familiare moderna*, cit., p. 268.

Dal punto di vista soggettivo, non è facile ricostruire la figura del legittimario, perché si sono delineate tre diverse opinioni: la tesi tradizionale ritiene che tale qualifica si acquisti all'apertura della successione, perché è il momento in cui si devolve la quota di cui egli ha diritto; altri sostengono che è un soggetto terzo rispetto all'eredità, quindi non è un erede; il terzo orientamento, invece, fa riferimento al momento in cui il soggetto vede riconosciuta la sua quota. Per di più, una parte dottrinaria ha delineato la distinzione tra la quota di eredità e la quota di legittima: la prima corrisponde ai diritti dei legittimari, mentre la seconda rappresenta il netto di quanto essi possano ottenere, partendo dalla massa del *relictum*, sottraendo i debiti e le donazioni¹⁵⁶; il legislatore si sarebbe occupato solo di quest'ultima con l'uso del verbo “riservare”, il quale fa emergere sia il carattere intangibile della quota sia la sua operatività, anche in presenza di una volontà contraria¹⁵⁷.

In virtù della normativa codicistica, i legittimari sono: il coniuge – a cui è riservata la metà del patrimonio – i figli – se è uno solo ha diritto alla quota di un terzo, altrimenti di un mezzo – e gli ascendenti – hanno diritto alla quota di un terzo, ma solo se mancano i figli del *de cuius*¹⁵⁸. Essi vengono considerati in questo modo, perché si vuole prediligere la solidarietà inderogabile dei congiunti più stretti¹⁵⁹.

Il calcolo della quota di legittima segue tre operazioni: somma del patrimonio del *de cuius* al momento della morte – anche conosciuto come *relictum*¹⁶⁰; da questa massa,

¹⁵⁶ La prima si ottiene attraverso un'accettazione ereditaria, mentre la seconda *ipso iure*. G. M. MARSICO, *La successione necessaria nel prisma della solidarietà familiare moderna*, cit., p. 268.

¹⁵⁷ Non si tratta solo di una loro volontà, bensì anche di un'eventuale volontà contraria da parte del defunto. C. DE ROSA, *Successione necessaria*, in *Ius Famiglie*, 2022, p. 1. G. M. MARSICO, *La successione necessaria nel prisma della solidarietà familiare moderna*, cit., p. 268.

¹⁵⁸ Si ricorda che il profilo soggettivo è stato profondamente modificato a seguito della Riforma della filiazione.

¹⁵⁹ V. CARBONE, *Riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie lesive della legittima*, cit., p. 2.

¹⁶⁰ Non bisogna considerare né i frutti naturali non ancora percepiti, né i frutti civili non ancora maturati. Al contrario, sono da includere i beni sottoposti a condizione risolutiva, i beni acquistati dal *de cuius* con un patrimonio di dominio riservato e i beni oggetto di alienazioni simulate. C. DE ROSA, *Successione necessaria*, cit., p. 4. Da ciò, la quota è riferibile alla massa dei beni ereditari e posseduti dal *de cuius* al tempo della sua morte e dai beni donati durante la sua vita. M. F. GHIRGA, *Riflessioni sparse sulle tutele dei legittimari*, *Riv. dir. proc.*, 2024, p. 1089.

o patrimonio riunito, si trae la quota riservata ai legittimari, alla quale bisogna imputare tutte le donazioni e i legati ricevuti dal testatore; il risultato non è altro che il punto di partenza per capire a chi spetti la singola quota¹⁶¹. I problemi si sono posti a fronte dell'assenza del *relictum*, in particolare quando il *de cuius* ha esaurito il suo patrimonio, ledendo i legittimari. La Suprema Corte ha, infatti, statuito che, in questo caso, si può esercitare l'azione di riduzione, anche senza aver ottenuto la qualità di erede¹⁶².

L'azione di riduzione è una forma di tutela per i legittimari, prevista espressamente dall'ordinamento (art. 553 c.c.)¹⁶³, che si prescrive in un termine decennale dall'accettazione dell'eredità. Essa deve essere inserita all'interno di una domanda e non sottoforma di eccezione; serve per far accertare e dichiarare l'inefficacia di una disposizione testamentaria a titolo universale o di una donazione nei confronti di un

¹⁶¹ Queste operazioni sono state statuite anche dalla Suprema Corte, con specifico riferimento all'art. 556 c.c. Cass. 20 marzo 2025, n. 7449, in *De Jure*.

¹⁶² Si tratta di un caso particolare in cui il soggetto, essendo premorto, non ha potuto accettare l'eredità materna e, quindi, non è stato considerato come erede; per tali motivi, sono subentrati i suoi figli, grazie all'istituto della rappresentazione. Sia in primo grado che in appello è stata rigettata la domanda di riduzione per lesione della legittima e, così, si è arrivati in Cassazione. Quest'ultima ha disposto che i figli del premorto potessero agire chiedendo la riduzione delle disposizioni lesive, pur non avendo accettato l'eredità e, quindi, non essendo coeredi. Cass. 7 febbraio 2020, n. 2914, in *One Legale*. Vd. anche Cass. 30 maggio 2017, n. 13660, in *De Jure*.

¹⁶³ Tale azione era stata riconosciuta anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, in particolare all'interno di un caso in cui era stato negato il riconoscimento della lesione della legittima in primo grado, non permettendo quindi l'esercizio dell'azione; al contrario l'azione era stata considerata legittima in sede d'appello. Successivamente era stata interpellata la Suprema Corte, perché gli attori sostenevano che la domanda di appello era completamente nuova. A tal proposito, la Cassazione affermava che l'azione di riduzione determinava l'inefficacia della disposizione lesiva del legittimario e comportava l'instaurazione di una comunione tra il soggetto che aveva ricevuto una disposizione testamentaria lesiva e il legittimario stesso. Cass. 10 dicembre 2021, n. 39368, in *Ius Famiglie*.

soggetto-erede, che vada a ledere la quota della legittima¹⁶⁴. In questo senso, può essere definita come personale¹⁶⁵ e finalizzata ad un accertamento costitutivo¹⁶⁶.

Al fine di poter esercitare tale azione, si devono rispettare due condizioni: l'accettazione con beneficio di inventario da parte del legittimario¹⁶⁷, e l'imputazione di tutto ciò che è stato ricevuto dal *de cuius* in vita, anche conosciuta come imputazione *ex se* (art. 564 co. 1 c.c.). Il Codice civile del 1865, con riguardo all'imputazione, riteneva che costituisse un onere solo nell'ipotesi in cui il legittimario avesse esercitato l'azione di riduzione; al contrario, la dottrina più autorevole riteneva che fosse una mera operazione contabile¹⁶⁸. Ad oggi, invece, tale gravame viene imposto a prescindere dall'esercizio dell'azione in oggetto.

¹⁶⁴ A. MONDINI, *In merito all'azione di riduzione*, Famiglia e diritto, 2015, p. 1158. A. SPATUZZI, *L'integrazione pattizia della legittima*, il Corr. Giur., 2017, p. 525. È stata considerata dalla dottrina non solo la lesione quantitativa, ma anche quella qualitativa che prevede come rimedio, comunque, l'azione di riduzione. V. CARBONE, *Riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie lesive della legittima*, cit., p. 2.

¹⁶⁵ Il carattere personale di questa azione è stato delineato anche dalla giurisprudenza, quando la Corte d'Appello di Catania si è occupata di distinguere l'azione di riduzione da quella di restituzione che, per converso, mira ad una condanna a seguito della già pronunciata riduzione. Corte d'Appello, Sez. II, Catania, 15 gennaio 2024, n. 87, in *De Jure*.

¹⁶⁶ In particolare, si accerta la lesione subita da colui che dichiara di essere soggetto legittimario. R. LOMBARDI, *Considerazioni sull'azione di riduzione e sul giudizio divisorio*, Il Corr. Giur., 2012, p. 1396. L. LA BATTAGLIA, *Azione di riduzione e collazione: aspetti processuali*, Giur. it., 2012, p. 2195. G. MERCANTI, *Il legittimato passivo nell'azione di riduzione*, Trusts e attività fiduciarie, 2017, p. 600. Al contrario della *petitio hereditatis* che è un'azione reale, come la rivendica. M. BERNARDINI, *Riforma della filiazione e prescrizione dell'azione di riduzione*, Famiglia e diritto, 2016, p. 515. La stretta personalità caratterizza sia la legittimazione attiva che quella passiva. V. CARBONE, *Riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie lesive della legittima*, cit., p. 3.

¹⁶⁷ Ciò è espressamente previsto nel caso in cui il beneficiario sia stato leso a fronte di donazioni nei confronti di soggetti non chiamati all'eredità. L. LA BATTAGLIA, *Azione di riduzione e collazione: aspetti processuali*, cit., p. 2195. V. CARBONE, *Riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie lesive della legittima*, cit., p. 6. La condizione dell'accettazione è stata riconosciuta anche dalla recente giurisprudenza, all'interno di un processo intentato dalla figlia del *de cuius* nei confronti della madre a cui erano stati riconosciuti numerosi lasciti testamentari, che andavano a ledere la quota di legittima dell'attrice. La domanda era stata ritenuta inammissibile sia in primo che in secondo grado, tanto da proporre ricorso per Cassazione. In tale sede, la Corte ha stabilito il requisito dell'accettazione per poter esercitare l'azione. Cass. 30 marzo 2025, n. 8348, in *De Jure*.

¹⁶⁸ In questo modo si comprende effettivamente a quanto ammonta la quota. A. TULLIO, *L'azione di riduzione e l'imputazione ex se*, Famiglia, persone e successioni, 2011, p. 145.

Dopodiché, la riduzione avviene seguendo un ordine ben preciso: quote legali *ab intestato*; disposizioni testamentarie; donazioni¹⁶⁹. In realtà, si potrebbe obiettare facendo valere il principio di irrevocabilità delle donazioni, ma questo viene comunque rispettato, perché la riduzione delle stesse si attua solo se il valore dei beni nel testamento si è esaurito¹⁷⁰. Un altro principio da tenere in considerazione è quello di proporzionalità (art. 558 c.c.), a meno che non ci sia stata una qualche sottrazione all'azione di riduzione da parte del testatore¹⁷¹.

È bene evidenziare che la pronuncia in merito ad una domanda di riduzione comporta la reintegra delle quote per i legittimari che hanno presentato la richiesta¹⁷². Ciò fa capire che le disposizioni testamentarie lesive non sono nulle, bensì inefficaci a fronte dell'azione¹⁷³.

Nonostante fin qui, si è parlato di un'azione di puro accertamento, in realtà non si ha una visione unanime sul punto. Alcuni, addirittura, discutono che si possa trattare di un'azione di condanna. L'opinione prevalente, però, la considera quale azione costitutiva a seguito di un'attività accertativa, con lo scopo di modificare la situazione giuridica preesistente¹⁷⁴.

Oltre che attraverso un procedimento vero e proprio, si può integrare la legittima anche in maniera pattizia, quando il coerede soccombe, riconoscendo l'altrui diritto, a fronte

¹⁶⁹ Questo ordine è stato riconosciuto dalla giurisprudenza come tassativo e inderogabile. Più dettagliatamente, il processo è stato aperto per azione della figlia del *de cuius* nei confronti di sua sorella, con lo scopo di ottenere una riduzione delle donazioni da lei ricevute. In primo e in secondo grado si è ritenuto che non ci fosse alcuna lesione. Cass. 2 dicembre 2022, n. 35461, in *Ius Famiglie*.

¹⁷⁰ C. DE ROSA, *Successione necessaria*, cit., p. 9. A. MONDINI, *In merito all'azione di riduzione*, cit., p. 1158.

¹⁷¹ Deve risultare dalle espressioni complessivamente utilizzate dallo stesso testatore. A. TULLIO, *La riduzione delle disposizioni testamentarie. Il principio di proporzionalità e la sua natura dispositiva*, Gius. civ., 2024, p. 909. A. MONDINI, *In merito all'azione di riduzione*, cit., p. 1158.

¹⁷² L. LA BATTAGLIA, *Azione di riduzione e collazione: aspetti processuali*, cit., p. 2195.

¹⁷³ A. TULLIO, *La riduzione delle disposizioni testamentarie. Il principio di proporzionalità e la sua natura dispositiva*, cit., p. 909.

¹⁷⁴ Il maggior esponente di questa interpretazione è Mengoni. A. CHIZZINI, *Sulla discussa natura dell'azione di riduzione ereditaria*, Riv. dir. proc., 2025, p. 22.

dell'esercizio dell'azione¹⁷⁵. Inoltre, i soggetti coinvolti potrebbero dar vita ad un contratto, chiaramente atipico, idoneo ad ottenere gli stessi effetti di una sentenza in questa sede. Un simile contratto comporta una transazione a favore di coloro che siano rimasti lesi; pertanto, essa non consente solo di effettuare un'attività accertativa, ma anche una transazione e, quindi, un'innovazione della realtà giuridica¹⁷⁶.

In aggiunta, l'erede ha la possibilità di rinunciare all'azione di riduzione non solo in forma espressa, ma anche in maniera equivoca, cioè con un comportamento concludente, come anche riconosciuto in ambito giurisprudenziale¹⁷⁷.

In questo scenario, è notevolmente rilevante la questione circa la circolazione dei beni di provenienza donativa, cioè l'ipotesi in cui l'azione di riduzione sia esercitata nei confronti di soggetti che hanno ricevuto un bene in donazione. La normativa codicistica fa riferimento non solo agli immobili che vengono restituiti a seguito dell'azione di riduzione (art. 561 c.c.), ma anche a quelli donati e per i quali non siano ancora trascorsi vent'anni dalla trascrizione della donazione¹⁷⁸. In quest'ultimo caso, la disposizione precedente dava la possibilità al legittimario di agire per ottenere la restituzione del bene in oggetto (art. 563 c.c.). A seguito della modifica intervenuta, invece, il donatario non subisce gli effetti della riduzione, ma deve compensare il legittimario leso attraverso la consegna di una somma di denaro¹⁷⁹. Al fine di evitare

¹⁷⁵ Si dice che l'erede si conformi volontariamente alla legge. A. SPATUZZI, *L'integrazione pattizia della legittima*, cit., p. 525.

¹⁷⁶ A. SPATUZZI, *L'integrazione pattizia della legittima*, cit., p. 525.

¹⁷⁷ Un soggetto viene a mancare e i suoi figli decidono di fare causa alla loro madre, perché nel testamento viene indicata solo lei come erede. Si pone, però, l'attenzione su un contratto preliminare che la moglie del *de cuius* avrebbe concluso con un terzo, dove una parte del prezzo sarebbe stata riconosciuta ad una delle sue figlie, la quale ha già agito con l'azione di riduzione. La Corte di Cassazione arriva, infatti, ad affermare che la figlia, sottoscrivendo e partecipando al contratto preliminare, non avrebbe integrato una rinuncia tacita. Cass. 13 maggio 2025, n. 12764, *One Legale*.

¹⁷⁸ Il termine ventennale è stato introdotto con la L. 14 maggio 2005, n. 8 e anche la L. 28 dicembre 2005, n. 263, con cui si è modificato il comma 3 dell'articolo 563, per stabilire un'efficacia reale ventennale nei confronti dell'azione. G. W. ROMAGNO, *La riforma del sistema di tutela dei legittimari*, Nuove leggi civili comm., 2026, p. 302.

¹⁷⁹ La L. 2 dicembre 2025, n. 182 ha voluto agevolare e dare stabilità alla circolazione degli immobili di provenienza donativa, rendendo intangibili gli effetti della donazione per i legittimari. Ciò si discosta dalla precedente impostazione in cui, al contrario, si prediligeva la stabilità delle aspettative successorie dell'erede legittimario. G. W. ROMAGNO, *La riforma del sistema di tutela dei legittimari*, cit., p. 302.

di lasciare inermi i legittimari, il legislatore ha comunque riconosciuto loro la facoltà di opporsi alla donazione entro un termine di vent'anni.

In conclusione, è possibile dichiarare che la legittima rappresenti un vero e proprio limite alla libertà del testatore¹⁸⁰, il quale non potrebbe soddisfare il diritto di legittima assegnando ad un altro coerede ciò di cui ha diritto il legittimario.

¹⁸⁰ A. CHIZZINI, *Sulla discussa natura dell'azione di riduzione ereditaria*, cit., p. 22. A. TORRONI, *La reintegrazione della quota riservata ai legittimari nell'impianto del Codice civile*, Giur. it, 2012, p. 1951.

CAPITOLO III

CARATTERISTICHE E PECULIARITÀ DELL'ISTITUTO COLLATTIZIO

SOMMARIO: 3.1. Le ricostruzioni teoriche riguardanti il fondamento e la struttura della collazione con riferimento ai presupposti legali – 3.1.1. L'oggetto della collazione: le diverse tipologie di donazioni e l'eventuale realizzazione di una lesione – 3.1.2. L'importante distinzione tra la donazione in sostituzione di legittima e la donazione in conto di legittima – 3.2. I soggetti tenuti alla collazione e il particolare istituto della rappresentazione – 3.3. La scelta del *modus*: collazione per imputazione e collazione in natura – 3.4. La collazione di azienda: le azioni e le partecipazioni sociali – 3.4.1. Il patto di famiglia e il divieto dei patti successori.

3.1. Le ricostruzioni teoriche riguardanti il fondamento e la struttura della collazione con riferimento ai presupposti legali

I temi del fondamento e della struttura della collazione sono stati dibattuti a lungo, a causa delle diverse visioni che si sono sviluppate a seguito della codificazione del Novecento. In particolare, la dottrina ha posto l'attenzione sul rapporto giuridico esistente tra i coeredi, a prescindere dal legame di sangue che li unisce. Ciò che interessa, quindi, non è altro che il vincolo tra i coeredi e il defunto¹⁸¹. In questo contesto, è importante considerare anche la figura del donatario, infatti si è arrivati a sostenere che tra questo e gli eredi esista un rapporto equiparabile all'obbligazione: il donatario è obbligato ad imputare le donazioni che ha ricevuto, in modo da accrescere l'asse ereditario¹⁸². Il problema di questa tesi è rappresentato dalla necessaria presenza di una domanda di adempimento cui deve conseguire una sentenza di condanna: qui non si può parlare di ciò, perché la presentazione di una simile domanda al giudice, consentirebbe solo di ottenere una sentenza con gli effetti di una divisione¹⁸³. Per altro,

¹⁸¹ Non è determinante l'interesse del gruppo familiare ristretto o il legame di parentela. G. AMADIO, *Divisione ereditaria e collazione*, cit., p. 136 s.

¹⁸² M. IEVA, *La collazione: profili teorici e applicativi*, Riv. Notar., 2024, p. 963. U. CARNEVALI, *Collazione*, cit., p. 2.

¹⁸³ G. AMADIO, *La struttura della collazione (e gli inconvenienti delle edizioni provvisorie)*, Nuova giur. civ. comm., 2023, p. 438. Dovrebbe piuttosto trattarsi di una semplice obbligazione, dove il donatario ha modo di scegliere se effettuare una collazione per imputazione o un conferimento in natura, al momento dell'apertura della successione. U. CARNEVALI, *Collazione*, cit., pp. 2-3. L'esistenza di una semplice obbligazione è strettamente subordinata all'effettiva partecipazione alla successione ereditaria. A. TORRONI, *Collazione per imputazione e relictum insufficiente per i prelevamenti*, Riv. Notar., 2023, p. 1269. Quest'ultima posizione è stata condivisa dalla recente giurisprudenza: il Tribunale di Bologna ha stabilito che la collazione comporta che i discendenti ed il coniuge del *de cuius*, i quali

contrariamente a tale tesi, alcuni ritengono che la collazione produca un trasferimento automatico del valore del bene alla comunione ereditaria; questo consentirebbe ai coeredi di effettuare dei prelevamenti che, perciò, verrebbero subiti dal donatario. Una terza teoria, invece, considera l'istituto collattizio come risoluzione *ex lege* della donazione precedentemente realizzata, facendo rientrare i beni donati nella comunione solo al momento di apertura della successione¹⁸⁴.

All'interno dei numerosi dibattiti, si è posta anche l'ipotesi del bene donato ma perito prima dell'apertura della successione; in questo caso, però, il legislatore ha appositamente previsto che il bene non possa essere sottoposto a collazione, se il perimento è dovuto a causa non imputabile al donatario (art. 744 c.c.). Dato che è venuto meno l'arricchimento del donatario, non ha senso prevedere che egli debba conferire una somma equivalente al valore del bene stesso; in questo modo non ci si discosta dall'obiettivo primario della collazione¹⁸⁵.

Tutte queste teorie sono state validamente considerate ma ridefinite nel corso del tempo, partendo da quanto accennato poc'anzi, ossia il rapporto tra coeredi e defunto. Esso è di notevole importanza, perché solo sulla base di questo, il *de cuius* ha potuto effettuare delle donazioni nel corso della sua vita. A ciò si ricollega l'obiettivo della collazione: redistribuire l'arricchimento in capo ad ogni coerede in sede di apporzionamenti. Solo in questo modo si possono parificare le posizioni degli eredi che, fino a questo momento, si trovano in una situazione di squilibrio – alcuni possono aver ricevuto qualcosa, al contrario di altri. Pertanto, l'attenzione non si deve porre solo sui rapporti, ma anche sull'anticipazione ereditaria, perché la collazione permette

vogliono accettare l'eredità, devono obbligatoriamente conferire quanto ricevuto in vita dallo stesso, in virtù della previsione normativa. Trib. Sez. III – Bologna, 25 settembre 2023, n. 1850, in *De Jure*; Trib. Pesaro, 10 marzo 2025, n. 170, in *One Legale*. Ciononostante, la previsione può anche essere testamentaria, evitando di esperire l'azione di riduzione. Cass. 21 giugno, 2024, n. 17198, in *De Jure*.

¹⁸⁴ M. IEVA, *La collazione: profili teorici e applicativi*, cit., p. 963.

¹⁸⁵ Il concetto di perimento è stato esteso anche all'ambito giuridico e, cioè, al caso in cui il bene perda totalmente il proprio valore, come per la confisca o l'avocazione. I. MASPES, *La collazione del bene donato e perito prima dell'apertura della successione*, *Famiglia e diritto*, 2025, p. 492. U. CARNEVALI, *Questioni in tema di valutazione dell'arricchimento del coerede donatario tenuto a collazione*, *Famiglia e diritto*, 2017, p. 1153.

di determinare quantitativamente ciò di cui ognuno ha diritto¹⁸⁶. Lo scopo sta proprio nell'eliminare ogni disparità di trattamento, perseguendo una funzione di pareggiamento. Inoltre, come si vedrà in seguito, non è corretto affermare che il bene donato e sottoposto a collazione passa alla contitolarità dei coeredi, perché, in realtà, il bene permane nella proprietà del donatario sia come donazione che come apporzionamento divisionale¹⁸⁷. La critica mossa ad un'opinione simile è basata sull'impossibilità di concentrarsi su uno scioglimento, se questo ha ad oggetto beni la cui titolarità non si ritrova in capo ai soggetti concorrenti. È proprio a questo che serve il meccanismo della collazione: includere nella divisione beni di cui non si ha la titolarità; pertanto, può essere prevista in sede di domanda di divisione¹⁸⁸.

Inoltre, con l'esistenza e l'attuazione della collazione, è possibile eliminare ogni eventuale lesione della legittima. Rimane comunque da notare che, seppur un legittimario abbia agito con l'azione di riduzione, permane in capo allo stesso la facoltà di esigere la collazione per il bene oggetto della riduzione¹⁸⁹. Da questa

¹⁸⁶ Si esclude la volontà effettiva del testatore o donante, poiché rileva solo una volontà contraria, anche manifestata tacitamente. C. M. BIANCA, *Le successioni*, cit., p. 430. A. TORRONI, *Collazione per imputazione e relictum insufficiente per i prelevamenti*, cit., p. 1269. L'eguaglianza di trattamento non può essere ricollegata ad una presunta volontà del *de cuius*-testatore. G. CASAROTTO, *Scelta e assenza di scelta da parte del collazionante: una rilettura storico-funzionale dell'art. 746 c.c.*, Riv. dir. civ., 2017, p. 743.

¹⁸⁷ Ciò accade sia per il conferimento in natura, che per imputazione. G. AMADIO, *Divisione ereditaria e collazione*, cit., p. 165. Questa visione appartiene alle dottrine più risalenti che, da sempre, hanno cercato di ricostruire la contitolarità sul bene donato. G. AMADIO, *La struttura della collazione (e gli inconvenienti delle edizioni provvisorie)*, cit., p. 438.

¹⁸⁸ Sul punto è concorde anche la giurisprudenza. Il caso inizia con una domanda di accertamento per la simulazione della vendita di un bene, la quale viene respinta sia in primo grado che in appello, dove però viene accolta la domanda subordinata con cui si stabilisce la necessaria realizzazione della collazione di una somma di denaro. Una volta giunti dinanzi la Corte di Cassazione, adducendo l'infondatezza della domanda precedente, la Corte statuisce che la collazione viene disciplinata dalla legge come una fase della domanda divisionale e, pertanto, non può essere oggetto di un'autonoma domanda giudiziale o di accertamento. Cass. 21 maggio 2015, n. 10478, in *One Legale*. Appartenendo ad una causa di divisione ereditaria, la domanda di collazione può essere esperita in qualsiasi momento e non è, quindi, soggetta a particolari termini. Trib. Sez. II – Varese, 25 settembre 2024, n. 857, in *De Jure*.

¹⁸⁹ Nel caso di concorso tra azione di riduzione e collazione, quest'ultima è destinata ad operare in un secondo momento, perché è indispensabile che la quota di legittima venga reintegrata. M. IEVA, *La collazione: profili teorici e applicativi*, cit., p. 963. Ciò è statuito anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione. Il caso in oggetto riguarda un'opposizione alla domanda di scioglimento della comunione. A fronte della proposizione di domande diverse, si dispone la separazione dei giudizi, dove le parti presentano reciprocamente domande di collazione e di riduzione, le quali vengono però respinte.

considerazione, si comprende come i due istituti siano molto affini, perché perseguono lo scopo di eliminare una lesione o uno squilibrio determinato da una donazione¹⁹⁰. Inoltre, la collazione non modifica il titolo di acquisto del donatario, soprattutto nel caso di collazione per imputazione; al contrario, nell'ipotesi di un conferimento in natura, i coeredi potrebbero effettuare apporzionamenti e si postulerebbe un effetto traslativo¹⁹¹. I due istituti, perciò, sono stati avvicinati in una prospettiva di funzionale collegamento, perché coloro che beneficiano della collazione sono gli stessi legittimari.

Per tale ultimo motivo, è opportuno riferirsi al c.d. diritto alla collazione connesso alla divisione, che è stato delineato dalla dottrina giuridica: in sede di divisione, si riconosce ai coeredi tale diritto potestativo. A differenza della divisione il cui diritto non è soggetto a prescrizione, non si può affermare con certezza lo stesso per la collazione, perché la legge non dispone nulla a riguardo; il legislatore ha solo stabilito che il diritto alla collazione è potestativo e accessorio a quello di divisione¹⁹². Di conseguenza, non si prescrive fin quando esiste una comunione ereditaria. Inoltre, trattandosi di un diritto, può essere prevista una facoltà di rinuncia da parte dei coeredi: essi possono decidere di non ricomprendere un determinato bene nella massa *dividenda*.

In secondo grado vi è la riunione dei giudizi, arrivando così in terzo grado. La Corte dichiara che il legittimario può esercitare l'azione di riduzione nonostante il meccanismo della collazione. Cass. 29 ottobre 2015, n. 22097, in *One Legale*; nel caso in cui il donatario esca vittorioso dall'esperimento dell'azione di riduzione, quest'ultima non assorbe gli effetti della collazione; pertanto, egli sarà comunque tenuto ad effettuare la collazione medesima. M. MARTINO, *Attribuzioni mortis causa e complessità delle forme di redistribuzione sottese alla successione necessaria*, Riv. dir. civ., 2021, p. 1057; Cass. 10 dicembre 2020, n. 28196, in *One Legale*.

¹⁹⁰ Ciononostante, sono tenute distinte in virtù di alcune differenze relative all'oggetto e al titolo di legittimazione. A. SARTOR, *I problematici rapporti tra collazione e tutela della legittima*, Il Corr. Giur., 2017, p. 39.

¹⁹¹ A. SARTOR, *Collazione e liberalità lesive della legittima*, Riv. dir. civ., 2021, p. 954.

¹⁹² G. BONILINI, *Sulla imprescrittibilità del 'diritto alla collazione'*, Famiglia e diritto, 2024, p. 205. G. AMADIO, *Divisione ereditaria e collazione*, cit., p. 169.

L'analisi fin qui svolta permette di affermare che il principio su cui si basa la collazione è l'*aequitas*, perché non è sempre possibile ottenere un equilibrio perfetto con la sua applicazione¹⁹³.

In aggiunta, queste riflessioni consentono di comprendere, come già anticipato nel precedente capitolo, la necessaria esistenza di una coeredità¹⁹⁴ a seguito della morte del *de cuius* e l'indispensabile chiamata all'eredità dei coeredi con loro accettazione. Ciò permette di ricostruire una comunione cui consegue una divisione ereditaria, nella cui sede è possibile far operare il fenomeno collattizio¹⁹⁵. Non solo, la collazione è obbligatoria per legge e presuppone che i soggetti obbligati abbiano ricevuto delle donazioni dal *de cuius*. Ciò fa ruotare il fondamento della collazione non tanto sulle donazioni attuate in precedenza, bensì sulla successione *mortis causa*¹⁹⁶. La particolarità è che l'anticipazione effettuata con la donazione potrebbe entrare in conflitto con il meccanismo della collazione, in virtù di una dispensa inserita all'interno del testamento: se il bene oggetto di donazione non deve essere conferito o imputato nella massa *dividenda*, non si può attuare un'equiparazione.

Uno degli elementi fondamentali che si è potuto comprendere grazie allo studio svolto sin qui è l'importanza di avere un *relictum* da dividere, perché in sua mancanza non ci potrebbe essere né una divisione né tantomeno la collazione¹⁹⁷. Nonostante la recente giurisprudenza abbia condiviso tale impostazione, la dottrina si è dimostrata contraria,

¹⁹³ M. IEVA, *La collazione: profili teorici e applicativi*, cit., p. 963.

¹⁹⁴ Si dà seguito alla dottrina classica che interpreta l'obbligo di conferimento previsto all'articolo 737 del Codice civile, come un obbligo di restituzione alla massa *dividenda* che potrebbe anche mancare, perché l'apertura della successione si attua ugualmente. G. AMADIO, *Divisione ereditaria e collazione*, cit., p. 190.

¹⁹⁵ G. CASAROTTO, *Scelta e assenza di scelta da parte del collazionante: una rilettura storico-funzionale dell'art. 746 c.c.*, cit., p. 743.

¹⁹⁶ Ancora una volta viene affermato che si possa attuare in sede di divisione. G. CASAROTTO, *Scelta e assenza di scelta da parte del collazionante: una rilettura storico-funzionale dell'art. 746 c.c.*, cit., p. 743.

¹⁹⁷ Il giudizio di primo grado ha inizio a causa dell'assenza di un patrimonio ereditario da dividere, a seguito di donazioni. Per tale motivo è stato chiesto di accertare che le donazioni siano state effettuate in maniera dissimulata, ma ciò è stato rigettato dal Tribunale di Modena. L'appello è stato poi rigettato dalla Corte d'appello di Bologna. Giunti in Cassazione, la stessa ha stabilito che la collazione ha come presupposto l'esistenza di una comunione ereditaria; quindi, se l'asse da dividere è insussistente, non si può avere né divisione né collazione. Cass. 27 settembre 2025, n. 26289, in *De Jure*.

affermando che la collazione sia possibile anche in assenza di un *relictum*: il donatario che non effettui il conferimento in natura deve colmare il vuoto attraverso un conguaglio¹⁹⁸.

Per quanto riguarda il dato soggettivo, l'istituto collattizio opera solo nell'ambito del rapporto tra determinati coeredi: il coniuge, i figli legittimi e naturali e i discendenti legittimi e naturali di questi ultimi (art. 737 co. 1 c.c.)¹⁹⁹.

Si può quindi concludere affermando che la collazione non è altro che la rappresentazione delle varie legislazioni che si sono susseguite nel tempo, a partire dal diritto romano; da sempre, esse vogliono tutelare l'interesse superiore della famiglia e del pareggiamento tra i soggetti coeredi. Questi scopi vengono perseguiti anche comprimendo la libertà dispositiva del testatore, nella maniera strettamente necessaria. Nel passaggio dal fondamento alla finalità dell'istituto, si nota come si vogliano tenere insieme la prospettiva familiare e quella individualistica, che intende garantire a pieno il diritto riconosciuto al testatore. Ciò si riflette nella libertà di scelta accordata al collazionante tra un conferimento in natura e una collazione per imputazione.

3.1.1. L'oggetto della collazione: le diverse tipologie di donazioni e l'eventuale realizzazione di una lesione

Come già più volte anticipato, la normativa civilistica dispone che debbano essere sottoposti a collazione tutti i beni ricevuti in donazione dai coeredi, sia direttamente che indirettamente, da parte del defunto (art. 737 co. 1 c.c.). In questo ambito, sono ricomprese le donazioni di modico valore²⁰⁰, modali e simulate, insieme alle spese

¹⁹⁸ A. TORRONI, *Collazione per imputazione e relictum insufficiente per i prelevamenti*, cit., p. 1269.

¹⁹⁹ Se concorrono alla successione, permettono la formazione di due masse diverse, perché una comprende le donazioni soggette alla collazione, e l'altra presenta un *relictum* accresciuto dal *donatum*. U. CARNEVALI, *Collazione*, cit., p. 3. Il legislatore considera che solo le liberalità effettuate nei confronti di questi soggetti possono essere valutate come acconto sull'eredità. A. TORRONI, *Collazione per imputazione e relictum insufficiente per i prelevamenti*, cit., p. 1269.

²⁰⁰ Ciò è stato ritenuto anche dalla giurisprudenza di legittimità. Il caso ha ad oggetto la donazione di un immobile nei confronti di un individuo, sulla base della donazione di un altro immobile nei confronti di un diverso erede. In realtà, il *de cuius* ha disposto anche la donazione di gioielli nei confronti della

sostenute dal defunto per dare inizio ad un'attività professionale o produttiva da parte del coerede (art. 741 c.c.)²⁰¹.

Prima di entrare nel merito, è opportuno considerare l'istituto della donazione, il quale è stato considerato nel corso del tempo come un arricchimento determinato da un individuo che, spontaneamente, vuole attribuire un vantaggio patrimoniale ad un altro soggetto, con il sacrificio del proprio patrimonio ma senza corrispettivo²⁰². Essa si forma definitivamente nel diritto giustiniano ma riceve una più compiuta disciplina, anche con riferimento all'ambito ereditario, con il *Code Napoléon*, che la riconosce come un atto giuridico, con cui un individuo dispone di propri beni a titolo gratuito (artt. 893 e 894)²⁰³. Il problema rilevato dai codici preunitari, in particolare quello albertino, è lo stretto legame con il testamento che, infatti, è stato eliminato in modo da collocare la donazione in una posizione intermedia tra le successioni a causa di morte e i contratti. Questo sistema è stato seguito dal Codice civile del 1865 che definisce l'istituto come un contratto dove, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra disponendo di un proprio diritto o effettuando un'obbligazione a suo favore (art. 769). Tale previsione ha constatato chiaramente il carattere contrattuale della donazione²⁰⁴.

Il Codice civile tutt'oggi in vigore disciplina la donazione come un contratto unilaterale, riprendendo la nozione codicistica precedente. Essa può essere di due

figlia. La sentenza non definitiva di primo grado viene appellata dinanzi la Corte di Palermo, che non ha ritenuto che si trattasse di un atto di disposizione in caso di morte, ma piuttosto di un progetto dispositivo senza impegno. Giunti dinanzi la Corte di cassazione, questa ha dichiarato che debbano essere sottoposte all'istituto collattizio anche le donazioni di modico valore, quali i gioielli riconosciuti alla figlia. Cass. 30 gennaio 2019, n. 2700, in *One Legale*.

²⁰¹ C. M. BIANCA, *Le successioni*, cit., pp. 433-434.

²⁰² V. R. CASULLI, *Donazione (diritto civile)*, in Enc. Dir., XIII, 1964, p. 966. R. SANSONI, *Il passaggio del patrimonio immobiliare*, Immobili & Proprietà, 2021, p. 657.

²⁰³ Nel contesto italiano la possibilità di disposizione è stata ricollegata alla capacità di donare, in virtù del Codice civile del 1865. K. MASCIA, *La donazione in riguardo di matrimonio*, I Contratti, 2019, p. 436.

²⁰⁴ Ne è stata poi estesa la portata ad altre figure giuridiche che perseguono lo stesso scopo: impoverimento di una parte a vantaggio di un'altra, per spirito di liberalità. V. R. CASULLI, *Donazione (diritto civile)*, cit., p. 967.

tipologie: diretta²⁰⁵ o indiretta; quest'ultima è una forma di liberalità non contrattuale ma avente la stessa causa di quella tipica²⁰⁶; infatti viene anche definita come liberalità atipica o non donativa (art. 809 c.c.). È stata inserita per fare in modo che il donante non potesse aggirare la collazione attraverso atti di liberalità indiretti²⁰⁷.

La causa rimane sempre la stessa ed è collegata all'elemento soggettivo dell'*animus donandi*, cioè lo spirito di liberalità che caratterizza, di volta in volta, i contratti di donazione stipulati. Si tratta di una spontanea elargizione ed è un elemento che ormai è connaturato all'essenza del contratto unilaterale di cui si parla; perciò, non è necessario darne dimostrazione concreta in sede di stipula²⁰⁸. Da questa affermazione è possibile comprendere che la liberalità è un elemento della donazione, ma ne rimane comunque separato, perché costituisce uno scopo o effetto economico che i privati possono raggiungere anche in altri modi²⁰⁹: la pluralità di atti giuridici possibili hanno

²⁰⁵ Si può ricordare una causa procedimentale che inizia con un'attribuzione a titolo di liberalità, avente ad oggetto valori mobiliari nei confronti di un soggetto venuto a mancare pochi giorni dopo. La particolarità è che questa donazione è stata effettuata con il mezzo del bonifico bancario. Si agisce in giudizio con una domanda che dichiara nulla la liberalità, la quale viene accolta dal Tribunale di Trieste, al contrario della Corte d'Appello che, invece, rigetta la domanda. La Corte di legittimità dichiara che questa donazione debba essere riconosciuta come diretta, di conseguenza è nulla se non viene realizzata con la forma dell'atto pubblico. Cass. 27 luglio 2017, n. 18725, in *One Legale*.

²⁰⁶ È un vantaggio patrimoniale di apprezzabile valore, prodotto attraverso un atto o negozio giuridico unilaterale o bilaterale, diverso dal contratto, caratterizzato dallo spirito di liberalità. V. R. CASULLI, *Donazione (diritto civile)*, cit., p. 967. Non si tratta di una categoria unitaria, ma i diversi atti hanno lo stesso effetto. U. CARNEVALI, *Liberalità (atti di)*, in Enc. Dir., XXIV, 1974, p. 218. E. MICILLO, *Donazione e circolazione di beni immobili donati*, in Ius Famiglie, 2017, p. 4. G. MANSI, *Le donazioni indirette tra tutela dei legittimari e certezza dei traffici giuridici*, Contratto e Impresa, 2012, p. 168. Viene riconosciuta come una donazione indiretta quella che ha ad oggetto un immobile, ma solo qualora il donante sostenga l'intero costo del bene a favore del donatario, mediante l'intestazione a quest'ultimo. Cass. 12 giugno 2024, n. 16329, in *De Jure*. In secondo grado d'appello, la donazione indiretta è stata riconosciuta anche nel caso di somme versate dal *de cuius* nel conto di un potenziale coerede; di conseguenza, tali somme devono essere sottoposte a collazione. App. Ancona, Sez. II, 21 agosto 2025, n. 1044, in *One Legale*.

²⁰⁷ U. CARNEVALI, *Questioni in tema di valutazione dell'arricchimento del coerede donatario tenuto a collazione*, cit., p. 1153. La giurisprudenza di legittimità ha elaborato la nozione di liberalità indiretta, considerandola come un'elargizione per conseguire un arricchimento a favore di un individuo diverso dal disponente. Cass. 21 ottobre 2015, n. 21449, in *De Jure*. G. AMADIO, *Gli acquisti dal beneficiario di liberalità non donative*, Riv. Notar., 2009, p. 819.

²⁰⁸ V. R. CASULLI, *Donazione (diritto civile)*, cit., p. 967. M. DI MARZIO, *Donazione e animus donandi*, in Ius Famiglie, 2018, p. 1. K. MASCIA, *La donazione in riguardo di matrimonio*, cit., p. 436. A. A. BELLOLI, *Liberalità indirette*, in Ius Famiglie, 2024, p. 1. F. SCAGLIONE, *I negozi successori anticipatori*, Riv. Notar., 2012, p. 347.

²⁰⁹ U. CARNEVALI, *Liberalità (atti di)*, cit., p. 215.

in comune un vantaggio che non viene controbilanciato da un corrispettivo sacrificio²¹⁰. Gli studiosi hanno faticato nel definire il concetto di liberalità, però hanno anche notato che, nel Codice, il legislatore vuole risaltarne il carattere spontaneo; quindi, non basta far riferimento ad un'attribuzione patrimoniale senza corrispettivo, ma occorre una giustificazione nell'animo del donante²¹¹.

Si ricorda che il contratto di donazione è consensuale, ma deve essere stipulato per atto pubblico con la presenza di due testimoni; è valido solo se il donatario esprime la sua accettazione, contestuale o successiva, e solo se il contratto viene poi ricevuto dal notaio.

Quanto propriamente all'ambito collattizio, si sostiene che la donazione venga risolta, revocata o dichiarata inefficace e che possa costituire un obbligo per il donatario di restituire i beni donati. Tale tesi si ritiene erronea, in quanto la donazione senza dispensa rappresenta un'anticipazione ereditaria; quindi, la collazione non fa venir meno la donazione né è costitutiva di un onere in capo al donatario. Una volta accettata l'eredità, il donatario subisce automaticamente i prelevamenti dei beni da parte degli altri coeredi sino ad esaurimento²¹².

Si noti che la donazione può consistere nel trasferimento di un diritto e nella cessione di un credito o di un contratto. Non solo, con essa è possibile costituire un diritto di usufrutto, di superficie o di servitù. Infine, essa può consistere in un'obbligazione a

²¹⁰ Non necessariamente si applica la disciplina della donazione agli atti a titolo gratuito. U. CARNEVALI, *Liberalità (atti di)*, cit., p. 217. M. DI MARZIO, *Donazione e animus donandi*, cit., p. 2.

²¹¹ Si deve dimostrare che non vi sia alcuna forma di costrizione. A. PALAZZO, *Donazione*, da Digesto, in *One Legale*, 1991, p. 3.

²¹² Tutto ciò previsto, tenendo conto dell'assenza di lesione della legittima. V. R. CASULLI, *Donazione (diritto civile)*, cit., p. 967. La causa che qui merita di essere ricordata ha avuto inizio con una domanda di scioglimento dei beni relitti: si è concentrata in primo grado sulla prescrizione del diritto di accettare l'eredità e dell'azione di simulazione relativa, per poi passare a considerare i termini per proporre l'accertamento delle donazioni e la collazione. La giurisprudenza della Corte di cassazione ha ritenuto che, al momento dell'apertura della successione e, più dettagliatamente, all'accettazione dell'eredità, sorge l'obbligo di collazione di tutti i beni ricevuti, sotto forma di donazione, da parte del *de cuius* quando era ancora in vita. Ciò avviene in maniera automatica, a meno che non sia stata presentata una domanda di accertamento di donazioni indirette, perché si tratta di una questione pregiudiziale. Cass. 23 luglio 2019, n. 19833, in *One Legale*.

favore del donatario, nei cui confronti deve essere attuato l'adempimento²¹³. Al contrario, non può avere ad oggetto beni futuri (art. 771 c.c.) o altrui; in quest'ultimo caso non si produce alcun impoverimento da parte del donante, ed è per questo che si può disporre solo di beni presenti nel patrimonio, altrimenti la donazione è nulla²¹⁴. Per quanto potrebbe apparire strano, è invece ammissibile una donazione indiretta di beni futuri, perché si fa salva l'ipotesi in cui il disponente adempie la propria prestazione nel momento di conclusione del contratto, purché nel momento successivo si abbia solo l'arricchimento altrui e non anche il suo impoverimento.

Particolarmente problematica è stata la riflessione sulle donazioni di denaro, perché possono essere realizzate ma incontrano delle eccezioni. Sul punto si è, infatti, espressa la Sezione civile della Corte di cassazione dichiarando l'impossibilità di configurare una donazione nell'ipotesi in cui i riconoscimenti in denaro vengano effettuati da parte del genitore nei confronti del figlio convivente²¹⁵. Proprio in questo contesto, si pone la donazione del denaro allo scopo di acquistare un immobile ad uso abitativo; nel dettaglio, la questione è stata dibattuta in virtù dell'alternativa tra considerarla una donazione indiretta di immobile oppure una donazione diretta del denaro. Considerando che ad uscire dal patrimonio del donante è la somma di denaro, si dovrebbe concludere con l'esistenza di una donazione diretta di denaro²¹⁶. In sede di collazione, si potrà conferire la somma, qualora si accerti che lo scopo del donante era proprio quello di far acquistare al donatario l'immobile abitativo²¹⁷.

²¹³ M. DI MARZIO, *Donazione e animus donandi*, cit., p. 5.

²¹⁴ V. TAGLIAFERRI, *Donazione di beni futuri*, in *Ius Famiglie*, 2021, p. 2. Ciò è stato statuito anche dalla giurisprudenza di legittimità che ha ritenuto nulla la donazione di beni futuri. Cass. 23 maggio 2013, n. 12782, in *One Legale*.

²¹⁵ In particolare, si afferma che non possano essere sottoposte a collazione né a riduzione le elargizioni di denaro a favore di una persona convivente che, nella causa in esame, trattasi della madre verso la figlia. Si fa comunque salvo l'accertamento di un eventuale spirito di liberalità. Cass. 4 luglio 2023, n. 18814, in *De Jure*.

²¹⁶ M. LAUDISIO, *Donazione diretta del denaro per acquisto di immobile abitativo*, Risp. AE, in *Ius Famiglie*, 2022, p. 2. Sul punto, però, non è stata d'accordo la Corte di Cassazione, la quale ha riconosciuto come donazione indiretta l'acquisto di un immobile per mezzo di denaro appartenente al disponente, per beneficiare quest'ultimo. Cass. 18 luglio 2025, n. 20193, in *One Legale*.

²¹⁷ Ciò è stato dichiarato dalla giurisprudenza più risalente, dove gli eredi hanno chiesto, in sede di divisione, l'imputazione dei frutti prodotti dagli immobili di cui i beneficiari avevano goduto. App.

Una peculiarità delle donazioni indirette è l'opportunità di effettuarle in maniera parziale, con conseguente caduta in comunione della restante parte non donata; l'unità donata dovrà essere assoggettata alla collazione. Sul punto non ci sono visioni unanimi, perché alcuni ritengono che una tale operazione sia inefficace se il donante paga solo una parte del prezzo; altri sostengono, invece, che si possa configurare tale modalità che non comprende l'intero bene²¹⁸. La questione si complica se si parla di un bene immobile, ed è per questo che la recente giurisprudenza, già precedentemente richiamata, ritiene che tale donazione non possa configurarsi.

Sempre con riguardo a questo ambito applicativo, è possibile ragionare sul caso in cui il donante decida di concludere un contratto preliminare con un terzo, con lo scopo di donarlo – e quindi di intestarlo – ad un suo futuro erede. Egli avrebbe riconosciuto a quest'ultimo il diritto di acquistare l'immobile già entrato a far parte del suo patrimonio, grazie all'atto preliminare²¹⁹.

Inoltre, la donazione può anche avere la forma modale, con cui si impone un onere sul donatario, che costituisce un intento accessorio; l'adempimento si deve attuare entro i limiti del valore della cosa donata (art. 793 co. 2 c.c.).

Catania, 23 marzo 2007, n. 276, in *One Legale*. Proprio sulla base di questa considerazione, la dottrina minoritaria ha ritenuto che, in realtà, si dovrebbe parlare di una donazione indiretta di immobile. Ciò si ricollega alla volontà del donante e non a quello che poi è stato effettivamente concretizzato dal donatario. Nonostante ciò, prevale la dottrina maggioritaria richiamata nel testo. S. NARDI, *Donazione indiretta totale o parziale e comunione legale. Il ruolo dello schema negoziale impiegato*, Nuova giur. civ. comm., 2024, p. 1220. G. AMADIO, *Gli acquisti del beneficiario di liberalità non donative*, cit., p. 819.

²¹⁸ S. NARDI, *Donazione indiretta totale o parziale e comunione legale. Il ruolo dello schema negoziale impiegato*, cit., p. 1220.

²¹⁹ G. AMADIO, *Liberalità non donativa e collazione*, I Contatti, 2000, p. 523. Da non confondersi con il caso in cui, alla stipula del contratto preliminare tra il donatario e un terzo, quest'ultimo non voglia dar luogo a quello definitivo, a seguito della scoperta della provenienza donativa. Per quanto le parti si debbano impegnare alla stipula del contratto definitivo, dopo quello preliminare, la giurisprudenza riconosce come valida tale giustificazione. Cass. 12 dicembre 2019, n. 32694, in *De Jure*. Nel caso ancor più specifico in cui, in ambito immobiliare, vi sia l'intervento di un mediatore, quest'ultimo ha un obbligo di informativa nei confronti dell'acquirente sulla provenienza donativa del bene, oggetto della compravendita. Cass. 16 gennaio 2019, n. 965, in *De Jure*; M. C. PERCHINUNNO, *La circolazione degli immobili con provenienza donativa tra vecchi e nuovi formanti*, Contratto e Impresa, 2023, p. 605. I. RIVA, *Acquisti di beni di provenienza donativa e tutele invocabili*, Riv. trim. dir. e proc. civ., 2020, p. 825.

Un modello su cui porre particolare attenzione e su cui la giurisprudenza torna a riflettere periodicamente è quello delle donazioni simulate: vengono realizzate con la formazione di un atto che non esplica la volontà effettiva delle parti coinvolte. L'ordinamento contempla sia una tutela per il terzo, che ha ricevuto un bene con tale modalità, sia per il legittimario che agisce per recuperare i beni alienati, in quanto leso²²⁰. In realtà, ci si trova in una fase embrionale della vicenda successoria; infatti, si dovrebbe più correttamente parlare di un potenziale legittimario, in quanto non sia stata ancora aperta la successione. Egli, non potendo agire con l'azione di riduzione – dato che non si potrebbe nemmeno verificare una lesione della legittima – sembrerebbe non avere un interesse a far dichiarare la simulazione²²¹.

In passato, il legittimario *in pectore* aveva la possibilità di agire in giudizio, perché la donazione fatta in maniera dissimulata avrebbe danneggiato la sua posizione giuridica anteriormente all'apertura della successione; quindi, non vi erano limiti cronologici. Con l'intervenuta riforma del 2005, già richiamata in precedenza, il legittimario ha la facoltà di chiedere la restituzione dei beni donati entro il termine ventennale dalla trascrizione della donazione: il coniuge e i parenti in linea retta possono opporsi anche durante la vita del donante, per lesione delle proprie aspettative successorie²²². Lo

²²⁰ La lesione può essere determinata solo al momento dell'apertura della successione. Tuttavia, questa affermazione appare criticabile, perché la lesività delle donazioni può essere constatata anche dopo che si siano formate le due masse del *relictum* e del *donatum*; perciò, non si potrebbe limitare l'azione del riservatario in *pectore* per accertare la simulazione. V. VERDICCHIO, *Donazioni e aspettativa d'acquisto del legittimario in pectore*, Riv. dir. civ., 2023, p. 695.

²²¹ M. DE PAMPHILIS, *Tutela dell'aspettativa successoria, azione di simulazione e interesse ad agire del legittimario in pectore*, Nuova giur. civ. comm., 2023, p. 1170. Ciò è stato confermato dalla giurisprudenza dinanzi ad un caso in cui il figlio avrebbe agito con l'azione di simulazione contro il padre, pur essendo quest'ultimo ancora in vita; infatti, la Cassazione ha stabilito che, in tale momento, il figlio non ha alcun interesse ad esercitare l'azione, perché non gli spetta ancora nessun diritto e, quindi, non può parlarsi propriamente di una lesione della legittima. Cass. 14 luglio 2022, n. 19149, in *One Legale*. In una fase anteriore, il futuro legittimario avrebbe solo un'aspettativa di mero fatto; la possibilità di agire posticipata all'apertura della successione non permetterebbe nemmeno il concretizzarsi di un pregiudizio in capo allo stesso individuo. M. CRISCUOLO, *L'azione di simulazione del futuro legittimario*, Riv. Notar., 2019, p. 254.

²²² In questo modo si evita che si consolidino sui beni i diritti dei terzi donatari. M. DE PAMPHILIS, *Tutela dell'aspettativa successoria, azione di simulazione e interesse ad agire del legittimario in pectore*, cit., p. 1170. È quindi estremamente importante che l'atto di donazione venga trascritto. V. VERDICCHIO, *Donazioni e aspettativa d'acquisto del legittimario in pectore*, cit., p. 695. Questo termine viene previsto anche per la domanda di restituzione, a seguito dell'introduzione della relativa

scopo di tale intervento è stato di fornire ai legittimari il mezzo prodromico per ripristinare la tutela.

La normativa codicistica prevede anche la sospensione del termine di cui sopra, nel caso in cui il legittimario abbia trascritto un atto di opposizione alla donazione che sia stragiudiziale²²³. Ciò consente di comprendere che, da un lato, il soggetto legittimario può agire in giudizio attraverso l'azione di riduzione e, dall'altro lato, egli ha modo di sospendere i termini posti dal Codice²²⁴.

Contrariamente, si ritiene che l'azione di simulazione non possa essere esperita in una fase anteriore rispetto all'apertura della successione; ciò sarebbe motivato, ancora una volta, dalla mancanza di interesse e dall'impossibilità di stabilire se le donazioni producono una lesione della quota riservata. Questa considerazione è stata ribaltata da alcune pronunce di legittimità, che hanno delineato la possibilità di accertare la simulazione relativa in un momento anteriore. Il rimedio dell'azione di simulazione per il legittimario è comunque limitato, perché dal punto di vista oggettivo ci deve essere stato un effettivo impoverimento del patrimonio del potenziale *de cuius*²²⁵.

previsione nel 2005. E. MICILLO, *Donazione e circolazione di beni immobili donati*, cit., p. 2. Il termine ventennale non rappresenta un limite assoluto, perché comunque il legittimario ha modo di ripristinare la sua tutela, nonostante le modifiche intervenute. M. MATTIOTI, *Opposizione alla donazione dissimulata e azione di simulazione*, Nuova Giur. civ. comm., 2018, p. 384. M. CRISCUOLO, *L'azione di simulazione del futuro legittimario*, cit., p. 254. La scadenza del termine ventennale è essenziale per mantenere l'efficacia dei pesi e delle ipoteche gravanti sui beni. A. PALAZZO, *Donazioni e liberalità tra novità normative e stasi giurisprudenziale*, Riv. dir. civ., 2017, p. 1115.

²²³ La particolarità è che il diritto ad una tale forma di opposizione è rinunziabile. A. PALAZZO, *Donazioni e liberalità tra novità normative e stasi giurisprudenziale*, cit., p. 1115.

²²⁴ L'atto stragiudiziale di cui si parla non dà luogo ad un giudizio e rappresenta un atto unilaterale e recettizio, perché la trascrizione avviene nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa. R. CALVO, *L'opposizione alla donazione*, Riv. trim. dir. proc. civ., 2011, p. 349. Infatti, si ha modo di integrare la legittima anche attraverso degli accordi senza rivolgersi ad un giudice per ottenere una sentenza. G. ORLANDO, *Note sugli accordi di reintegrazione della legittima*, Studium Iuris, 2020, p. 1186; S. DELLE MONACHE, *Accordi di reintegrazione della legittima (autonomia privata versus testamento)*, Riv. dir. civ., 2020, p. 1058.

²²⁵ Riconoscere, quindi, l'interesse ad agire già dal principio è una soluzione più coerente con il sistema che vuole evitare un sacrificio sproporzionato. M. DE PAMPHILIS, *Tutela dell'aspettativa successoria, azione di simulazione e interesse ad agire del legittimario in pectore*, cit., p. 1170. Tutto ciò costituisce un limite per la circolazione donativa di beni, soprattutto immobili, a cui il legislatore ha cercato di porre rimedio attraverso l'introduzione della L. 14 maggio 2005, n. 80. N. A. CIMMINO, *Donazione con clausola di accrescimento ed azione di riduzione*, Riv. Notar., 2023, p. 389. A tal proposito, la

Fin qui è stata considerata solo l'ipotesi in cui un bene venga donato ad un unico soggetto, ma si deve porre attenzione anche all'eventualità in cui, attraverso lo stesso atto, si effettui una donazione congiunta a più soggetti. In questo caso si parla della c.d. donazione con clausola di accrescimento, perché se un donatario non la accetta, questa si accresce in capo agli altri²²⁶. In questo caso, colui che non ha accettato la donazione, non potrà poi lamentare la lesione della legittima nel momento di apertura della successione ereditaria.

Infine, è stata contemplata la possibilità di revocare la donazione per ingratitudine, rientrando tra i motivi sopravvenuti che può aver fatto venire meno l'intento liberale del donante. Un comportamento riprovevole è rappresentato dall'indegnità e anche dall'ingiuria grave nei confronti del donante. Naturalmente, le considerazioni per giustificare la revoca devono essere inquadrare nella fattispecie concreta, perché solo in questo modo è possibile effettuare una valutazione; essa avviene a seguito di un periodo più o meno prolungato in cui il donante ha un sentimento di disistima nei confronti del donatario. Tale sensazione può emergere anche a seguito di comportamenti che si attuano non direttamente, bensì indirettamente, ma che permettono comunque di agire per revocazione²²⁷.

Da ultimo, si ricorda che in Italia sono vietate le donazioni *mortis causa*, perché si ricollegano al testamento; al contrario, la donazione sottoposta alla condizione sospensiva della premorienza è valida e perfetta, per questo motivo non è revocabile, a prescindere da qualsiasi giustificazione fondata²²⁸.

giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che le domande di simulazione e di collazione debbano essere esperite all'interno dello stesso giudizio, in sede di divisione giudiziale. Cass. 4 settembre 2015, n. 17604, in *De Jure*.

²²⁶ L'accrescimento è possibile solo se è prevista un'apposita clausola contrattuale. Più precisamente, secondo la dottrina si estenderebbe l'acquisto accettato degli altri beneficiari. A. CIMMINO, *Donazione con clausola di accrescimento ed azione di riduzione*, cit., p. 389.

²²⁷ B. FICCARELLI, *Revocazione della donazione per ingratitudine e ingiuria "indiretta"*, *Dir. famiglia*, 2017, p. 1272.

²²⁸ A. BONOMI, *Donazione (diritto internazionale privato)*, in *Enc. Dir.*, Aggiornamento II, 1998, p. 311. Una donazione simile contrasterebbe con la piena libertà che il donante o testatore ha di revocarla fino alla sua morte. Se una tale modalità fosse ammessa, si creerebbero delle aspettative nei legittimari

Con queste riflessioni, si comprende l'ampia libertà che viene lasciata al donante e futuro *de cuius*, cui si ricollega l'ambito di applicazione dell'istituto della collazione.

3.1.2. L'importante distinzione tra la donazione in sostituzione di legittima e la donazione in conto di legittima

La complessità delle donazioni si amplia ancor di più se un erede rinuncia all'eredità; ciò determina, non solo che venga dato spazio alla rappresentazione, ma configura anche la possibilità di tenere quanto ricevuto in donazione seppur nei limiti della disponibile²²⁹. In realtà, se a rinunciare è un legittimario, quest'ultimo ha diritto di ritenere quanto ricevuto dal defunto, anche se non è stata disposta la dispensa da imputazione *ex se* e purché non si abbia la rappresentazione (art. 552 c.c.). Questa affermazione è facilmente verificabile al contrario, perché la normativa dispone che il legittimario-rappresentante deve imputare alla propria quota di legittima sia quanto ricevuto, sia quanto riconosciuto al suo rappresentato rinunziante (art. 564 co. 3 c.c.). La *ratio* trova fondamento nel fatto che la quota di legittima è variabile: se un legittimario rinuncia all'eredità, si deve rideterminare la consistenza della legittima in capo a coloro che, invece, hanno accettato²³⁰. Una maggior chiarezza veniva fornita grazie alla stretta connessione con il dettato, ad oggi abrogato, in cui si stabiliva che il peso delle liberalità ricevute gravava sulla disponibile (art. 1003 c.c.). Non tutti gli studiosi sono stati d'accordo nel considerare il carattere variabile della quota di legittima, opponendo invece il suo atteggiamento invariabile, grazie al disposto normativo (art. 552 co. 2 c.c.). Si dovrebbe intendere che il legittimario rinunziante possa ritenere le attribuzioni in conto di legittima, nel limite del pregiudizio verso gli

che potrebbero non essere soddisfatte. M. PERRECA, *La donazione come alternativa al testamento: prospettive di riforma*, Riv. Notar., 2009, p. 103.

²²⁹ Queste donazioni non possono soddisfare in alcun modo la legittima, ed è per questo che ci si sposta nell'ambito della quota disponibile. L. BALLERINI, *Successione legittima e testamentaria – Rappresentazione e donazioni in conto ricevute dal legittimario rinunziante all'eredità*, Giur. it., 2024, p. 557.

²³⁰ P. LAGHI, *Donazioni in conto di legittima, rinuncia del legittimario all'eredità e conservazione della quota disponibile*, Foro it., 2024, p. 2.

altri legittimari, purché non vi siano implicazioni per la disponibile. Addirittura, la giurisprudenza ha preso in considerazione la possibilità di avere una ritenuta anche in presenza dell'istituto di rappresentazione²³¹; questo contributo ha permesso di eliminare la mancata rappresentazione come presupposto applicativo della norma civilistica. Pertanto, la figura del rappresentante che subentra all'eredità, permette di non lasciare vacante la quota che, infatti, gli viene assegnata. Inoltre, grazie all'intervento di legittimità, è emersa chiaramente una stretta correlazione con gli istituti dell'imputazione *ex se* e della collazione, che hanno l'obiettivo di conservare le quote spettanti ad una stessa stirpe²³².

Tra l'altro, il limite della disponibile richiamato sopra non si concretizza fino a quando i coeredi, che hanno accettato l'eredità, non avanzino pretese; ciò significa che se questi non agiscono, il rinunziante può ritenere beni i cui valori superino la disponibile stessa – si tratterebbe del *donatum* completo. Si può, però, sicuramente affermare che il fatto di avere delle donazioni protette abbia un collegamento con l'essenza della rappresentazione, perché le donazioni rimangono interne alla discendenza di colui che ha rinunciato all'eredità. Quindi, per il rappresentante le donazioni devono essere imputate, mentre per il rappresentato rinunziante vengono riconosciute in sostituzione di legittima. Da questa osservazione, si nota la differenza tra una donazione in conto di legittima che, cioè, deve essere imputata, e una donazione in sostituzione di legittima, che, invece, viene riconosciuta all'erede che non abbia accettato l'eredità. Conseguentemente, quest'ultimo non è titolare di una legittima, ma solo delle

²³¹ La conferma giurisprudenziale è stata fornita da un caso deciso dalla recente Cassazione civile. La causa ha avuto inizio con la divisione di alcuni beni in comunione e che erano stati oggetto di donazione a favore di entrambi i figli da parte del padre, alla cui eredità però avevano rinunciato. In primo grado è stato dichiarato lo scioglimento della comunione, mentre la Corte d'Appello di Bari ha affermato che la natura della comunione non fosse ereditaria: i beni sono stati oggetto di una donazione e si è esclusa la partecipazione dei rappresentanti, perché non vi è stata alcuna rinuncia all'eredità. Proprio sulla base di ciò, la Cassazione si è mossa dal dispositivo dell'articolo 552 del Codice per stabilire che il legittimario rinunziante ha il diritto di ritenere le donazioni precedentemente ricevute, ma anche nel caso in cui operi la rappresentazione. In tale ipotesi, semplicemente, i beni non vengono trasmessi ai rappresentanti. Cass. 11 maggio 2023, n. 12813, in *One Legale*.

²³² LAGHI, *Donazioni in conto di legittima, rinuncia del legittimario all'eredità e conservazione della quota disponibile*, cit., pp. 5-6.

donazioni che ha ricevuto in precedenza e che possono essere da lui ritenute, di modo da realizzare una concreta soddisfazione.

Quanto appena constatato è vero solo in parte, perché l'ipotesi di una donazione in sostituzione di legittima è inammissibile, sia per il presupposto – non avrebbe senso obbligare il rappresentante ad imputare delle donazioni e lasciare immune il rappresentato che, tra l'altro, non avrebbe alcun diritto a ritenerle – sia per un'assenza normativa. Infatti, la legge contempla solo il legato in sostituzione di legittima²³³. Questo istituto non esisteva al tempo del Codice civile ottocentesco, ma era stato elaborato dalle dottrine, per poi avere una compiuta disciplina nell'attuale Codice. Il testatore ha voluto propriamente sostituire la legittima con l'istituzione di un legato: il legittimario ha facoltà di scelta tra il legato e la legittima e, una volta presa la sua decisione, questa diventa irrevocabile perché, anche nell'ipotesi in cui il valore del legato sia inferiore rispetto alla legittima, egli non può ottenere un supplemento (art. 551 c.c.). In altre parole, il legato è una disposizione a titolo particolare sottoposto ad una condizione sospensiva, fino a quando il legittimario non decida di accettarlo²³⁴.

Concludendo, le dottrine maggioritarie hanno ritenuto che la previsione di una ritenuta sulla disponibile rappresenti la volontà dell'ereditando: da un lato, egli non vuole limitare la propria libertà di disposizione e per questo ha compiuto donazioni e legati, dall'altro non intende arrecare danno ai beneficiari della disponibile.

3.2. I soggetti tenuti alla collazione e il particolare istituto della rappresentazione

La norma civilistica stabilisce l'obbligatorietà della collazione in capo ai discendenti, al coniuge o alla parte dell'unione civile del *de cuius*, che abbiano accettato l'eredità (art. 737 c.c.): devono conferire nell'asse ereditario quanto ricevuto in vita da parte del

²³³ L. BALLERINI, *Successione legittima e testamentaria – Rappresentazione e donazioni in conto ricevute dal legittimario rinunziante all'eredità*, cit., p. 557.

²³⁴ G. TAMBURRINO, *Successione necessaria (diritto privato)*, cit., p. 1364.

defunto, il quale ha accresciuto la loro posizione e, per tal motivo, vuole ristabilire l'equiparazione tra i soggetti in esame. Ciò constatato, la collazione compiuta reciprocamente tra questi coeredi permette di aumentare l'asse ereditario che dovrà poi essere diviso tra gli stessi²³⁵. I soggetti tenuti alla collazione non sono così scontati, perché la figura del coniuge è stata introdotta solo a seguito della Riforma sul diritto di famiglia del 1975²³⁶, mentre si fa riferimento anche alla parte dell'unione civile in virtù di una legge risalente al 2016. Inoltre, è da evidenziare il fatto che il defunto abbia imposto a soggetti che non sarebbero eredi al momento dell'apertura della successione, di effettuare la collazione; ciò può avvenire per donazione o per testamento, anche se la questione è stata particolarmente dibattuta per diverso tempo²³⁷. In questo caso si è parlato della c.d. collazione volontaria, la cui natura giuridica si configura come legato *ex lege*.

Ciò che fino ad ora è sempre stato menzionato senza mai entrare dettagliatamente nel merito, è la configurabilità della partecipazione di più persone, che siano estranee alla collazione. La loro presenza permette di creare due masse *dividende* diverse: il *relictum*, rappresentato dai beni che sono stati lasciati dal *de cuius* una volta venuto a mancare, e il *donatum*, cioè i beni che non fanno più parte del suo patrimonio a causa delle donazioni disposte in precedenza, che devono essere sottoposti a collazione²³⁸.

Oltre a tale presupposto soggettivo, è fondamentale l'accettazione dell'eredità, perché se questa non avviene, il donatario non deve concorrere a collazione e può ritenere quanto ricevuto. Inoltre, se le donazioni sono state realizzate nei confronti dei discendenti dei soggetti sopra menzionati, questi non sono sottoposti al meccanismo (art. 739 co. 1 c.c.), a meno che non vi siano interposte persone: l'erede deve effettuare

²³⁵ C. M. BIANCA, *Le successioni*, cit., p. 435.

²³⁶ Grazie alla L. 19 maggio 1975, n. 151, sono stati ricompresi anche i figli legittimi e i figli naturali. U. CARNEVALI, *Collazione*, cit., p. 3.

²³⁷ Gli studiosi si sono basati sulla distinzione tra onere e legato: se l'onere diventa titolare di un diritto nel momento in cui muore il testatore, allora si è configurato in capo a lui un legato. A. ALBANESE, *La collazione volontaria: ammissibilità e limiti*, Famiglia, persone e successioni, 2009, p. 336.

²³⁸ U. CARNEVALI, *Collazione*, cit., p. 3. E. DAMIANI, *La tutela del legittimario e il presunto principio di tutela dei suoi creditori*, Riv. dir. civ., 2019, p. 847.

la collazione se il suo discendente-donatario, in realtà, è solo apparente, dato che l'effettivo vantaggio si registra in capo al primo.

Nel caso di rinuncia all'eredità, invece, si configura l'istituto della rappresentazione: al rinunziante succede il discendente per rappresentazione, che ha l'obbligo di conferire i beni ricevuti dal primo (art. 740 c.c.)²³⁹. Ciò avviene perché il rappresentante ha la funzione di colmare la medesima posizione successoria che sarebbe stata ricoperta dal suo ascendente, se avesse accettato l'eredità.

È interessante vedere i mutamenti che la rappresentazione ha avuto nel corso della storia, perché è un istituto che ha origini molto antiche: dapprima è stata usata dai Visigoti e dai Liguri che si sono distanziati dalla tradizione romanistica; successivamente, è stata modificata in virtù della Novella 118 elaborata da Giustiniano. Quest'ultimo ha considerato due linee diverse di rappresentazione: la linea discendente, ripresa dai Romani, e la linea collaterale caratterizzata dal vantaggio riconosciuto nei confronti dei nipoti del defunto²⁴⁰. La peculiarità è emersa dal fatto che l'Imperatore ha voluto parificare i maschi e le femmine, oltre che le posizioni giuridiche; è molto simile allo scopo rivestito tutt'oggi dalla collazione. Diversamente, il diritto feudale, attraverso le *Consuetudines feudorum*, ha previsto l'istituto della rappresentazione per la linea retta e la linea collaterale dei fratelli; è rimasto comunque discusso il tema riguardante i nipoti, tanto che la dottrina si è focalizzata sul primogenito: nel caso in cui il primo figlio del defunto fosse venuto meno, gli sarebbe subentrato il nipote oppure il fratello secondogenito; nel Cinquecento si è arrivati a ritenere che dovesse prevalere il nipote del *de cuius*²⁴¹.

²³⁹ Gli effetti del fenomeno successorio si producono in capo al rappresentante. M. TESCARO, *La rappresentazione: nozione, soggetti ed estensione*, Studium Iuris, 2018, p. 464.

²⁴⁰ Tale distinzione è stata confermata dalla *Lex Romana canonice compta*, ed è rimasta anche nel Settecento, dove però gli studiosi hanno ritenuto che, nella linea discendente, non si dovesse tener conto del grado di parentela; al contrario, nella linea collaterale avrebbe prevalso l'erede di grado più vicino al *de cuius*. Solo in questo modo si sarebbe potuta attuare la parificazione delle diverse linee all'interno della corrente discendente. C. S. STORCHI, *Rappresentazione (diritto intermedio)*, cit., p. 635.

²⁴¹ Sulla stessa linea si è posto il Sacro Regio Consiglio Napoletano, fino a quando la dottrina non ha iniziato a stabilire che, in realtà, la scelta sarebbe stata determinata da un duello, scelto dall'Imperatore Ottone. C. S. STORCHI, *Rappresentazione (diritto intermedio)*, cit., p. 637.

Nel Seicento, invece, il diritto statuario ha deciso di discostarsi dalla Novella giustiniana, in quanto non concorde con la parificazione tra maschi e femmine. Ciò è stato giustificato attraverso l'esclusione delle figlie del *de cuius*, sia per la linea retta che collaterale, soprattutto in caso di concorso con i fratelli. In questo periodo storico è stato introdotto per il nipote il divieto di succedere, nonostante l'accettazione dell'eredità in rappresentanza della madre²⁴².

Questo scenario permette di capire l'assenza di un vero e proprio istituto come lo si immaginerebbe attualmente. Tale incertezza è perdurata fino al diritto comune, dove diversi autori hanno introdotto tale concetto nel novero dei termini giuridici²⁴³. Hanno avuto lo scopo di rappresentare il padre nell'ipotesi in cui questi non fosse riuscito a succedere per qualsivoglia motivo. Al rappresentante veniva riconosciuta la stessa quota ereditaria che sarebbe spettata al rappresentato, per questo si iniziava a parlare di un diritto derivato e non autonomo.

Con la codificazione dell'Ottocento si dichiara sussistente la sola linea per stirpi, all'interno della quale si può avere una successione per discendenza all'infinito, mentre in quella collaterale solo limitatamente ai figli dei fratelli. Coloro che si occuparono della redazione del Codice risalente al 1865 hanno deciso di porre il divieto di rappresentazione per i discendenti di colui che ha rinunciato all'eredità; ciò è stato previsto anche nel caso di concorso tra persone di grado diverso²⁴⁴.

Con il codice del 1942, l'istituto della rappresentazione non viene ancora definito, ma se ne descrivono i presupposti e gli effetti, all'interno di una previsione normativa apposita: permette di introdurre nella successione un soggetto, il quale prende il posto di colui che non ha accettato l'eredità (art. 467 c.c.)²⁴⁵. In questa sede, è sicuramente

²⁴² È il risultato della convergenza tra le norme di diritto statuario e le norme di diritto feudale. C. S. STORCHI, *Rappresentazione (diritto intermedio)*, cit., p. 638.

²⁴³ Si tratta principalmente di Dino da Mugello e Cino da Pistoia.

²⁴⁴ Solo in questo modo si è potuta avere la parificazione già delineatasi in passato. C. S. STORCHI, *Rappresentazione (diritto intermedio)*, cit., p. 645.

²⁴⁵ Il soggetto rinunziante esprime, infatti, di non voler avere nulla a che fare con la successione ereditaria. Ciò è stato confermato dalla recente giurisprudenza di legittimità statuendo che, in presenza

opportuno sottolineare che il rappresentante non ha niente a che fare con il fenomeno successorio, per questo il termine “rappresentanza” non è propriamente adeguato; nonostante ciò, il rappresentante succede nella medesima posizione e nello stesso grado del rappresentato, potendo ottenere quanto gli sarebbe stato riconosciuto se avesse da subito accettato l’eredità²⁴⁶.

Per quanto riguarda i presupposti, il soggetto che ricopre la posizione di rappresentante non deve avere indegnità ma capacità a succedere nei confronti del rappresentato e non nei confronti del defunto, perché colma il vuoto lasciato dal primo e non dal secondo. La particolarità è che il soggetto rappresentante è sempre un erede legittimo e, infatti, questo istituto trova fondamento nella tutela della famiglia dello stesso *de cuius*, quantomeno per quel che riguarda la successione legittima.

Dal punto di vista oggettivo, la già citata mancata accettazione dell’eredità può essere causata da rinuncia o impossibilità, ed è più articolata di quanto si possa pensare. Innanzitutto, i casi di rinuncia per impossibilità sono collegati alla contemporanea dipartita del *de cuius* e del rappresentato, oppure quando l’erede è assente, indegno o diseredato; infine, qualora sia trascorso il termine decennale per l’accettazione.

La figura del rappresentato può essere ricoperta dai figli²⁴⁷ in linea retta oppure dai fratelli legittimi e dalle sorelle in linea collaterale. È stata discussa la possibilità di ricomprende anche i fratelli naturali, ma la Corte costituzionale è intervenuta per fornire una risposta negativa, in quanto sono considerabili come parenti di settimo grado e, di conseguenza, non possono ricoprire la qualifica infrascritta²⁴⁸.

di una tale rinuncia, il chiamato non è mai stato considerato come tale o quale erede. Cass. 4 febbraio 2026, n. 2300, in *One Legale*.

²⁴⁶ Si parla infatti di una delazione indiretta. U. ROMANO, *Rappresentazione*, in *One Legale*, 2003, p. 8.

²⁴⁷ Possono essere adottivi, legittimati o legittimi. Ad oggi sono ricompresi anche i figli naturali grazie all’intervento della Corte costituzionale, ma solo se non vi sono il coniuge o i figli legittimi del *de cuius*. U. ROMANO, *Rappresentazione*, cit., p. 3.

²⁴⁸ Ciò è stato poi cristallizzato nell’articolo 468 del Codice civile, grazie alla Riforma del diritto di famiglia risalente agli anni ’70 del secolo scorso.

Diversamente, la dottrina ritiene parificabili i fratelli legittimi e naturali, perché sono fratelli di sangue; pertanto, hanno un rapporto di tipo successorio con il defunto.

La figura del rappresentante viene occupata dai discendenti legittimi e naturali del rappresentato. Questa parificazione è avvenuta grazie alla Riforma del diritto di famiglia: è importante che sussista un legame di parentela tra il rappresentante e il rappresentato, perché non è concepibile che quest'ultimo venga sostituito da un estraneo²⁴⁹.

In passato si sono posti problemi per il rapporto tra l'istituto della rappresentazione e il diritto di accrescimento, i quali si ripresentano attualmente. La regola va stabilendo che, nell'eventualità in cui si verifichi una rinuncia all'eredità, la quota del rinunziante si accresce in capo agli altri coeredi accettanti. Questa previsione fa comunque salva la rappresentazione, perché, grazie alla trattazione sin qui effettuata, il subentro della figura del rappresentante non permette tale accrescimento. Si potrebbe, quindi, affermare che la rappresentazione prevale sull'accrescimento, e ciò verrebbe dimostrato dal fatto che il legislatore ne riconosce un carattere residuale, a meno che non sia stata prevista una sostituzione espressa da parte del testatore. Come è logico immaginare, se il testatore pone una sostituzione, la rappresentazione non è in grado di operare, perché è stato lui stesso ad anticipare l'eventualità di una rinuncia e a farvi fronte da subito; non è necessariamente richiesta una sostituzione espressa, perché può essere prevista anche implicitamente, ostacolando l'esercizio della rappresentazione ma senza indicare alcun sostituto²⁵⁰.

Concludendo, è stato necessario ripercorrere non solo l'ambito soggettivo ma anche quello oggettivo e, più dettagliatamente, l'istituto rappresentativo poiché la legge stabilisce che anche il rappresentante deve far fronte a tale obbligo: egli deve onorare questo dovere anche se non ha beneficiato dei beni, di cui invece ha giovato il

²⁴⁹ Non sono posti limiti, perché la discendenza tra rappresentante e rappresentato opera all'infinito. U. ROMANO, *Rappresentazione*, cit., p. 6.

²⁵⁰ U. ROMANO, *Rappresentazione*, cit., p. 8.

rappresentato (art. 740 c.c.). La *ratio* è che i coeredi non devono rimanere svantaggiati dalla presenza di un individuo differente da quello che è stato effettivamente chiamato.

3.3. La scelta del *modus*: collazione per imputazione e collazione in natura

La collazione può operare in due diversi modi: per imputazione oppure in natura, a seconda del tipo di bene donato; la prima consiste nell'azione di addebito del valore del bene donato e il contemporaneo prelevamento delle somme da parte dei coeredi, purché proporzionato alle loro rispettive quote (art. 725 c.c.)²⁵¹, mentre la seconda è caratterizzata dalla restituzione del bene all'interno dell'asse ereditario da dividere²⁵². La scelta tra le due modalità è, inoltre, rimessa al soggetto donatario. La differenza sostanziale si ritrova nel fatto che i beni oggetto della collazione per imputazione vengono messi a disposizione dei coeredi, pur rimanendo nella proprietà dell'erede donatario, al contrario della collazione in natura che ne prevede, di fatto e di diritto, la riconsegna²⁵³.

La norma civilistica afferma che la collazione in natura mette a disposizione degli altri coeredi il bene immobile ricevuto in donazione, determinando un effetto traslativo. Oltre al conferimento, vengono imputate le spese per la conservazione del bene, determinando una posizione di credito del collazionante nei confronti degli altri

²⁵¹ Il fatto che la collazione presenti due fasi è stato constatato anche dalla recente giurisprudenza con riferimento alla norma civilistica. Cass. 9 maggio 2025, n. 12258, in *De Jure*. Il limite del prelevamento alla quota spettante al coerede è necessario per permettere di ristabilire una situazione di parità di trattamento, così come dichiarato dalla recente giurisprudenza. Cass. 6 ottobre 2025, n. 26813, in *De Jure*.

²⁵² U. CARNEVALI, *Collazione*, cit., p. 5. Secondo una particolare teoria, il bene sarebbe trasferito automaticamente nell'asse e il donatario si troverebbe in una posizione giuridica per cui è obbligato a subire i prelevamenti. M. IEVA, *La collazione: profili teorici e applicativi*, cit., p. 963.

²⁵³ Questa importante distinzione sia sul piano teorico che sul piano applicativo viene determinata dalla giurisprudenza. Il caso ha avuto inizio dinanzi il Tribunale di Termini Imerese che ha condannato le sorelle convenute al pagamento di un quinto maggiorato rispetto alle somme che avrebbero dovuto essere ricomprese nella massa ereditaria. La Corte d'Appello è stata interpellata con riferimento all'operatività della collazione; la domanda è stata dichiarata infondata poiché la collazione è destinata ad essere promossa all'interno di un giudizio di divisione che, in questo caso, non si è avuto. Da qui la Corte di Cassazione successivamente adita si è occupata di sottolineare l'importante distinzione sopra riportata. Cass. 12 aprile 2018, n. 9177, in *One Legale*.

partecipanti alla successione²⁵⁴. Al contrario, se il collazionante diminuisce il valore del bene colposamente, assume una posizione di debito. Diversamente, la collazione per imputazione di un immobile si realizza conferendo nell'asse il suo valore, determinato nel momento in cui si è aperta la successione (art. 747 c.c.), a seguito di una stima. In tale ambito vengono detratte le spese straordinarie e il valore dei miglioramenti, a differenza, invece, del valore dei deterioramenti.

In questo contesto il tema della pubblicità immobiliare permette di affrontare il conflitto tra il terzo-creditore che vuole assoggettare il bene all'esecuzione, e il terzo-avente causa del debitore che ha interesse a mantenerne la proprietà. Questa dinamica è stata risolta, chiarendo che l'atto di donazione rimane efficace, ma il titolo donativo è inopponibile ai coeredi²⁵⁵.

Nell'ipotesi in cui si scelga il conferimento in natura del bene immobile, la pubblicità immobiliare si comporta diversamente a seconda della tesi cui si aderisce: se in capo al donatario si ritiene esistente un'obbligazione di conferire, si ha una trascrizione (art. 2645 c.c.); se il conferimento risolve la donazione, si effettua un'annotazione a margine della trascrizione (art. 2655 c.c.)²⁵⁶.

²⁵⁴ Ciò è stato previsto anche a favore del donatario-nudo proprietario. La causa inizia dinanzi al Tribunale di Bassano del Grappa, dove la ricorrente richiede che siano sottoposte a collazione le donazioni effettuate dal *de cuius*, per poi provvedere alla divisione del *relictum*. Il convenuto non contesta nulla, se non che non si possa tenere conto delle migliori apportate ai beni donati. In primo grado viene emanata una sentenza con cui si dispone la divisione, mentre in grado di appello l'impugnazione contesta l'operatività della collazione, la quale, però, viene rigettata. L'appello incidentale ha ad oggetto la detrazione delle migliori dal valore dei beni donati, considerandole successivamente alla donazione. Da qui, la Corte di cassazione stabilisce che le somme spese per le migliori ex art. 748 c.c. devono essere riconosciute anche al donatario-nudo proprietario. Cass. 22 dicembre 2020, n. 29247, in *One Legale*. Questa statuizione è coerente con la precedente presa di posizione giurisprudenziale: le migliori devono essere considerate fino a quando viene aperta la successione. La Corte stabilisce, inoltre, che il valore del bene immobile, oggetto di imputazione, deve essere determinato nel momento in cui si apre la successione. Cass. 6 ottobre 2016, n. 20041, in *One Legale*. Con riguardo alla donazione della sola nuda proprietà, la giurisprudenza della Suprema Corte ha statuito anche che oggetto della collazione debba intendersi solo la stessa e non il valore della piena proprietà. Cass. 2 settembre 2020, n. 18211, in *One Legale*; C. DE LORENZO, *Riunione fittizia, collazione e imputazione «ex se» della donazione di nuda proprietà con riserva di usufrutto: una dissonante «toccata e fuga»*, Foro It., 2020, p. 1.

²⁵⁵ M. IEVA, *La collazione: profili teorici e applicativi*, cit., p. 963.

²⁵⁶ Queste considerazioni non hanno rilevanza nel caso in cui il bene immobile donato sia stato alienato o ipotecato, perché in questo caso la collazione si può fare solo per imputazione. M. IEVA, *La*

Inoltre, la scelta tra le due modalità di attuazione della collazione non opera per i beni mobili, perché possono essere conferiti solo per imputazione. Ancora una volta, il loro valore viene determinato al momento dell'apertura della successione, anche nell'ipotesi in cui si tratti di un bene consumabile, già consumato in corrispondenza di questo momento (art. 750 c.c.)²⁵⁷.

Un altro modello è rappresentato dal denaro, per cui è previsto che gli eredi possano effettuare dei prelevamenti direttamente dall'asse ereditario²⁵⁸, a meno che il donatario non voglia effettuare il conferimento; in questa eventualità si prelevano i beni ereditari (art. 751 c.c.)²⁵⁹.

A fronte di questo schema normativo, si nota che il legislatore non ha fatto alcuna considerazione sulla collazione di crediti ma, nonostante ciò, se ne può discutere²⁶⁰: gli studiosi, infatti, sono partiti dalla disposizione normativa che stabilisce che quanto previsto per i beni mobili è estensibile a tutti gli altri diritti²⁶¹. Ciò permette di

collazione: profili teorici e applicativi, cit., p. 963. Tale disposto è stato confermato dalla Corte di Cassazione sulla base dell'articolo 746 del Codice civile in vigore. La *ratio* consiste nell'evitare di incidere sulla titolarità del diritto di proprietà degli immobili a riguardo. La causa è arrivata al terzo grado di giudizio in conseguenza, non solo, alla sospensione del giudizio di primo grado, ma anche perché si riteneva che i beni ipotecati dovessero essere restituiti a partire dall'anno 2016; di contro, esistendo già un giudizio di divisione, i beni avrebbero dovuto essere ricompresi nel *relictum* da dividere. Cass. 2 agosto 2024, n. 21897, in *De Jure*.

²⁵⁷ In particolare, il suo valore è pari al prezzo che il bene avrebbe avuto all'apertura della successione. U. CARNEVALI, *Collazione*, cit., p. 6.

²⁵⁸ I prelevamenti devono comunque garantire la parità tra i coeredi. A. TORRONI, *Atto di disposizione della quota: una rilettura del potere di disporre del singolo comproprietario*, cit., p. 1099.

²⁵⁹ In questo caso si deve far riferimento al principio nominalistico e non si ha riguardo alla modifica del potere d'acquisto della moneta; di conseguenza non sono plausibili eventuali rivalutazioni. La causa verte sulla somma di denaro donata nei confronti della figlia da parte della madre defunta, somma che era finalizzata all'acquisto di un immobile, quindi si sarebbe dovuto imputare il valore di quest'ultimo. Quanto statuito in appello è coerente con il dettato normativo, ma si arriva comunque al terzo grado di giudizio, dove la Corte non solo stabilisce che la collazione debba avere ad oggetto l'immobile ma, con riferimento alla donazione di denaro non finalizzata all'acquisto, stabilisce il suo conferimento. Cass. 17 ottobre 2019, n. 26486, in *One Legale*. Se, però, la donazione di una somma di denaro da parte del defunto venisse dichiarata nulla, la somma diventerebbe un credito verso l'erede da parte del *de cuius*; di conseguenza, la somma gli deve essere imputata alla quota ereditaria. Cass. 30 settembre 2014, n. 20633, in *De Jure*.

²⁶⁰ Considerando che è stato dichiarato possibile includerli nella comunione ereditaria. G. F. BASINI, *La responsabilità dei debitori del defunto, dopo l'apertura della successione*, Resp. civ. e prev., 2009, p. 0733B.

²⁶¹ La norma di riferimento è l'articolo 813 del Codice civile. A. ZACCARIA, *La collazione dei crediti esigibili*, Riv. dir. civ., 2013, p. 11437.

comprendere che i crediti esigibili possono essere conferiti attraverso la modalità dell'imputazione. Sorgono particolari dubbi con riguardo ai crediti inesigibili, in quanto non sarebbe possibile effettuarne la stima: non esistono criteri in grado di determinarne il valore, anche qualora essi siano soggetti a condizione o a termine. Fondamentalmente, se il creditore rimanesse insoddisfatto, si avrebbe un accrescimento ingiustificato per i coeredi; se, invece, il creditore riuscisse a soddisfarsi, il valore con cui si è avuta la collazione sarebbe inferiore rispetto a quello a cui egli avrebbe diritto²⁶².

Per contrastare la tesi di chi sostiene che anche i crediti inesigibili possano sopportare l'istituto collattizio, altri studiosi prendono come punto di partenza l'articolo 744 del Codice civile: se i beni periti non possono essere soggetti all'istituto, lo stesso si dovrebbe dire per i crediti inesigibili di cui, di fatto, il soggetto non può giovare. Nonostante ciò, è stata dichiarata la ricomprensione di questa tipologia di crediti, perché la loro esclusione contrasterebbe con lo scopo insito nella collazione stessa. L'attenzione si è poi spostata sul *modus operandi*, per cui i giuristi hanno ritenuto possa avvenire solo in natura e, nel caso in cui si abbia a che fare con crediti che non possono essere ceduti, si ha la facoltà di conferire il *nomen*²⁶³.

L'altra faccia della medaglia è rappresentata dai debiti pecuniari che l'erede-debitore ha avuto nei confronti del defunto, i quali devono essere imputati, ricomprendendo anche quelli derivanti da rapporti di comunione (art. 724 co. 2 c.c.). Ciò fa sorgere il diritto dei coeredi di prelevare le somme in corrispondenza del valore del debito, ma proporzionalmente alle singole quote degli stessi. È importante precisare che questa imputazione non ha nulla a che vedere con la collazione, perché l'asse ereditario non viene accresciuto: i debiti verso il *de cuius* fanno già parte del patrimonio ereditario al

²⁶² A primo impatto, questa tesi rende palese il fatto che la collazione si possa effettuare solo con riferimento ai crediti esigibili. Tale argomentazione è estensibile anche ai crediti che hanno ad oggetto una prestazione di dare o di fare, oppure ai crediti pecuniari. Nonostante ciò, sarebbe inammissibile escludere i crediti inesigibili dall'ambito operativo della collazione, perché il titolare finirebbe per godere completamente dei vantaggi che ne derivano. A. ZACCARIA, *La collazione dei crediti esigibili*, cit., p. 11437.

²⁶³ A. ZACCARIA, *La collazione dei crediti esigibili*, cit., p. 11437.

momento di apertura della successione, mentre quelli nati a seguito di rapporti di comunione non hanno niente a che fare con la formazione dell'asse²⁶⁴.

Spostando l'attenzione sui frutti, il cui concetto ha creato confusione nel corso dell'evoluzione storica, essi sono stati distinti tra civili e naturali: i primi, definiti da alcuni storici come frutti industriali, sono quelli prodotti dall'uomo; al contrario, i secondi vengono prodotti in natura anche se ciò ha sollevato diverse critiche, perché inevitabilmente si ha un intervento minimo da parte dell'uomo. È possibile effettuare un'ulteriore classificazione guardando alla c.d. *causa formalis*: i frutti futuri sono quelli non ancora esistenti ma che si spera di ottenere, quindi sono avvolti da incertezza; i frutti pendenti sono, invece, quelli già esistenti ma che accrescono il valore del fondo a cui sono legati; da questi si distinguono i frutti *collecti*, poiché separati dal fondo; i frutti *percipiendi* possono essere raccolti rispetto ai precedenti e, colui che li raccoglie, ne diventa possessore; infine, i frutti separati sono quelli per cui è stata richiesta un'azione di divisione, infatti hanno ricevuto maggiore attenzione da parte dei giuristi²⁶⁵. È fondamentale tenere a mente tale distinzione, perché è servita agli storici per determinare le fattispecie di divisione: le fonti constatavano che tra il marito e gli eredi della moglie, dovesse prevalere il primo, oppure che tra l'erede dell'usufruttuario e il proprietario prevalesse il primo, ma solo nel caso in cui i frutti fossero stati prodotti separatamente rispetto al suolo²⁶⁶. Il Codice civile del 1865 ne ha dedicato un'importante Sezione, considerando i frutti naturali come quelli prodotti dalla cosa con concorso o meno dell'azione umana (art. 444), mentre i frutti civili si ottengono occasionalmente. Ad oggi si ritiene che tali frutti, così come gli interessi, siano soggetti a collazione (art. 745 c.c.)²⁶⁷.

²⁶⁴ C. M. BIANCA, *Le successioni*, cit., p. 447.

²⁶⁵ R. TRIFONE, *Frutti (diritto intermedio)*, in Enc. Dir., XVIII, 1969, p. 201.

²⁶⁶ Altri esempi riportati permettono di dichiarare che tali situazioni venivano risolte dai tribunali che, non sempre, erano in accordo tra loro. R. TRIFONE, *Frutti (diritto intermedio)*, cit., p. 203.

²⁶⁷ Nonostante ciò, la giurisprudenza ha avuto un'opinione differente, sentenziando che i frutti civili non debbano essere sottoposti all'istituto della collazione, ma piuttosto devono essere imputati gli interessi legali maturati sulla somma di denaro che corrisponde al valore del bene donato. Cass. 20 marzo 2015, n. 5659, in *One Legale*.

Questa trattazione ha permesso di comprendere come la legge possa stabilire precise regole per l'ambito applicativo dell'istituto interessato, così come può lasciare libera scelta al collazionante a seconda dei beni che devono essere riconosciuti nella vicenda successoria.

3.4. La collazione di azienda: le azioni e le partecipazioni sociali

L'azienda costituisce un punto centrale e problematico in tema di collazione a fronte dell'assenza di un'apposita disciplina normativa. In linea generale, essa può essere sottoposta a collazione se, in precedenza, sia stata oggetto di donazione da parte del defunto ancora in vita; però si ritiene che non sia assicurata la continuità gestionale e che non sia garantita la realizzazione di un trasferimento a titolo gratuito, a causa del valore incerto dell'azienda²⁶⁸. Perciò, si sono sollevati dubbi anche sulla modalità in cui debba operare l'istituto in esame.

Innanzitutto, l'azienda deve essere considerata come una fattispecie unitaria – non si guardano i singoli beni o risorse che la compongono – nel momento in cui si dichiara aperta la successione, comprendendo solo l'avviamento oggettivo²⁶⁹. Come per tutti i beni donati e che devono essere conferiti nella massa ereditaria, anche in questo caso il donatario non può computare le spese per i miglioramenti, ma solo per i decrementi causati da sua colpa. Allo stesso modo, possono essere imputati frutti e interessi.

Nonostante sia stato affermato che, anche per questa fattispecie, si possa scegliere se effettuare un'imputazione o un conferimento in natura²⁷⁰, come previsto dal dettato civilistico, alcuni pretendono per la sola imputazione con alcune differenze: se il valore dei beni mobili e immobili venisse determinato al momento della morte del *de cuius*,

²⁶⁸ G. LO SARDO, *La collazione di azienda*, Riv. Notar., 2025, p. 493.

²⁶⁹ Il suo valore viene, dapprima, valutato quando viene realizzata la donazione, per poi essere rivalutato quando si apre la successione. G. LO SARDO, *La collazione di azienda*, cit., p. 493; A. BUSANI, *Valutazione della quota di partecipazione al capitale di società oggetto di donazione per verificare l'eventuale lesione di legittima (e per la sua collazione)*, Le Società, 2023, p. 209.

²⁷⁰ G. GIORGI, *Famiglia e impresa al cospetto del passaggio generazionale – Donazione e testamento nel passaggio generazionale di imprese*, Giur. It., 2025, p. 230.

non si potrebbe dire lo stesso per il valore dell'azienda, anche se rimanesse costante nel tempo. Pertanto, esso deve essere determinato al momento della stessa donazione²⁷¹. Di conseguenza, si ritiene plausibile solo un conferimento per imputazione, perché è l'unica modalità che rimane coerente con il momento in cui si deve stimare il valore dell'azienda.

Questa argomentazione crea dei problemi: è difficile individuare gli eventuali incrementi e decrementi che si sono realizzati tra la stipula della donazione e l'apertura della successione. Per questo motivo, un'altra parte della dottrina sostiene l'indispensabilità di tener fermo il momento in cui sia venuto a mancare il *de cuius* per determinare il valore effettivo dell'azienda, comprensivo dell'avviamento oggettivo. Conseguentemente, non si può utilizzare un bilancio connesso al contratto di donazione, ma ne dovrà essere redatto uno nuovo purché ricomprenda, ancora una volta, l'avviamento. In questo modo, si può aggiornare il valore dell'azienda al momento di apertura della successione²⁷².

Grazie a questo differente ragionamento, si riconosce al donatario facoltà di scelta inerente al *modus*, potendo decidere di effettuare un conferimento in natura (art. 746 c.c.): questa scelta permette di perseguire l'interesse dell'azienda stessa per avere la continuità che si cerca di garantire²⁷³.

Le accese discussioni sul punto hanno permesso di concludere che la collazione di azienda permette di realizzare non l'interesse della famiglia, bensì la solidarietà familiare conservando la stabilità e la continuità del complesso aziendale.

I dibattiti si sono anche incentrati sul legato di azienda, il quale ha ad oggetto il complesso dei beni utili per portare avanti l'attività; nonostante si sia largamente

²⁷¹ Si ha coerenza con il contenuto della disciplina relativa ai patti di famiglia, i quali possono essere applicati in via analogica di modo da far fronte alla lacuna normativa. G. LO SARDO, *La collazione di azienda*, cit., p. 493.

²⁷² In tal modo si ha un valore aggiornato ed effettivo dell'azienda. G. LO SARDO, *La collazione di azienda*, cit., p. 493.

²⁷³ In altre parole, la collazione di azienda segue la disciplina prevista per i beni immobili. C. ROMANO, *Le ricadute successorie della donazione di partecipazioni sociali*, Riv. Notar., 2025, p. 663.

diffusa l'idea per cui esso non debba presentare oneri per l'avente causa, la giurisprudenza è intervenuta affermando, diversamente, che i debiti aziendali sono ricompresi purché non eccedano la posizione successoria di chi ne giova. Da qui, si chiarisce una volta per tutte il fatto che questo tipo di legato debba essere considerato alla pari di tutti gli altri legati esistenti e disciplinati dalla legge²⁷⁴.

È sicuramente da considerare l'ipotesi leggermente diversa in cui, invece, l'erede sia già stato inserito nella realtà societaria con il defunto, prima della sua morte: permette il passaggio generazionale e garantisce maggiormente la continuità cui si accennava poc'anzi²⁷⁵. Questa facoltà è espressa dalla norma civilistica e sottolinea come non debba essere presente la frode e, in particolar modo, si ritiene applicabile a tutte le fattispecie associative e non solo al contratto di società, perché così è possibile rafforzare la tutela nei confronti degli eredi (art. 743 c.c.). Inoltre, non si deve effettuare alcuna collazione, se non vi è la frode²⁷⁶. Sul piano probatorio, si ha il riferimento alla data certa, perché colui che vorrà richiedere l'esercizio della collazione, dovrà portare dinanzi al giudice l'atto avente data certa e provare che la società sia stata contratta con intento frodatorio.

Anche se a primo impatto potrebbe sembrare strano, gli utili conseguiti dalla società contratta tra defunto ed erede non devono essere sottoposti a collazione, per il semplice

²⁷⁴ G. TRIMARCHI, *Il passaggio generazione nell'impresa tra inefficienza degli strumenti tradizionali, familiari "scorbutici" ed interpreti "sostituiti"*, Riv. Notar., 2024, p. 179. La giurisprudenza della Corte di Cassazione si è espressa a riguardo confermando che il legato di azienda comprende tutti i rapporti di debito e credito, che fanno capo all'azienda sottoposta al passaggio generazionale. La causa ha come base il testamento pubblico con cui il defunto ha disposto un legato di azienda e un nipote di questi ha opposto decreto ingiuntivo con cui ha chiesto il pagamento di un'ingente somma di denaro a titolo di debito societario. Il Tribunale di Palermo ha accolto l'opposizione condannando il titolare al pagamento, con successiva conferma in Appello. Su questi presupposti il titolare si è rivolto alla Suprema Corte. Cass. 29 gennaio 2016, n. 1720, in *One Legale*.

²⁷⁵ M. MALTONI, *Società o associazione professionale fra defunto ed erede: collazione e condizioni per l'applicazione dell'art. 743 c.c.*, Gius. civ., 2020, p. 585.

²⁷⁶ La frode è facilmente realizzabile, perché il vincolo di parentela determina la nascita di affari più intimi tra i due soci. Essa si delinea come quella situazione con cui il defunto permette all'erede di conseguire dei vantaggi economici a suo discapito; in altre parole, sarebbe un vantaggio economico immeritato. M. MALTONI, *Società o associazione professionale fra defunto ed erede: collazione e condizioni per l'applicazione dell'art. 743 c.c.*, cit., p. 585.

motivo che non determinano un depauperamento del patrimonio del *de cuius*. Al contrario, invece, degli apporti che vengono effettuati dallo stesso.

Il fine ultimo di questa disciplina è di consentire ai parenti in senso stretto di condividere e portare avanti la ricchezza derivante dalla società – o associazione – di cui si tratta.

Quando si parla di società non si può fare a meno di pensare alle partecipazioni dei singoli soci; infatti, è normativamente previsto che alla morte di un socio, la società può continuare con gli eredi di questo, in base alla volontà dei soci superstiti (art. 2284 c.c.). La regola generale prevede, in verità, che la società possa continuare solo tra i soci preesistenti e superstiti, poiché gli eredi del socio defunto avrebbero un diritto di credito nei loro confronti, rappresentato da una somma di denaro che riflette il valore della quota²⁷⁷. Se i soci vogliono sottrarsi a tale obbligo, hanno la possibilità di optare tra due alternative: sciogliere la società o continuarla con gli eredi. In quest'ultimo caso gli eredi possono acconsentirvi solo sul presupposto di aver già accettato l'eredità, ma ciò non toglie che possano rivestire la posizione di nuovi soci indipendentemente dalla vicenda successoria.

Inoltre, gli eredi possono essere invitati²⁷⁸ a subentrare nella società già costituita sia come gruppo sia per quote frazionate, in base agli interessi societari che, di volta in volta, emergono. A fronte di ciò, solo una parte degli eredi potrebbe acconsentire e, in questo caso, i soci sono liberi di rivalutare e decidere nuovamente se ammetterli oppure no. In caso affermativo, i soci dovranno liquidare a coloro che non abbiano interesse nel partecipare alla società una frazione della liquidazione della quota²⁷⁹. Ciò fa capire che ogni socio decide per sé, singolarmente. Tale orientamento contrasta con un'ulteriore tesi formatasi in dottrina, per cui sarebbe indispensabile un consenso

²⁷⁷ L. BULLO, *Partecipazioni sociali e pluralità di eredi*, Riv. dir. civ., 2010, p. 10177.

²⁷⁸ La giurisprudenza ha più propriamente parlato di un consenso da parte dei soci *ex art. 2322 c.c.*, che però non è necessario ai fini della validità ed efficacia del negozio. Cass. 2 agosto 2023, n. 23498, in *One Legale*.

²⁷⁹ Gli eredi che, invece, hanno acconsentito alla partecipazione possono essere ammessi per la quota intera che spettava al defunto. L. BULLO, *Partecipazioni sociali e pluralità di eredi*, cit., p. 10177.

unanime degli eredi. Qui si vuole sottolineare come la differenza tra le due teorie si ritrova solo nelle conseguenze già prospettate.

Ancora più interessante è l'ipotesi in cui il contratto societario contenga una clausola di continuazione che vincola i soci, ma non gli eredi, i quali possono decidere se accettare o meno l'invito. La continuazione che prima veniva considerata dai soci superstiti dopo la morte del singolo socio, in questo caso viene introdotta preventivamente già in sede di redazione del contratto di società²⁸⁰.

In questo scenario si sono delineate criticità con riferimento alla società a responsabilità limitata. Nella vicenda successoria, le partecipazioni possono essere sicuramente riconosciute agli eredi del socio-defunto, ma nel caso in cui vi sia una singola partecipazione e una pluralità di eredi, allora questa deve essere suddivisa tra gli stessi²⁸¹. Gli eredi hanno la facoltà di disporre della partecipazione sociale, ma non è configurabile l'ipotesi di disposizione solo in capo ad alcuni: non sono efficaci le disposizioni effettuate solo da una parte degli eredi-comproprietari sulla base di una contitolarità piena²⁸².

Per far sì che gli eredi diventino titolari della partecipazione e della porzione ad ognuno attribuita, bisogna redigere un atto negoziale – avente la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata – con il consenso unanime, a meno che non sia stata

²⁸⁰ Si tratta di una proposta irrevocabile da parte dei soci, delineata a priori. L. BULLO, *Partecipazioni sociali e pluralità di eredi*, cit., p. 10177.

²⁸¹ In realtà, con l'entrata in vigore del Codice civile vigente era stato dichiarato il principio di indivisibilità della partecipazione sociale, il quale era stato poi derogato sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza. G. BENETTI, *La gestione della partecipazione di S.r.l. in comunione da parte dei successori: strumenti negoziali*, Riv. Notar., 2025, p. 95. Il legislatore ha l'obiettivo di evitare di far entrare degli estranei nella società ma, d'altra parte, anche di dare la possibilità di assumere la responsabilità illimitata per il nuovo socio. TRIMARCHI, *Il passaggio generazione nell'impresa tra inefficienza degli strumenti tradizionali, familiari "scorbutici" ed interpreti "sofisticati"*, cit., p. 179

²⁸² Non è tantomeno possibile disporre della quota indivisa ad effetti reali, perché si produrrebbero solo effetti obbligatori, dato che è condizionata al momento in cui viene ceduta la quota in sede di divisione. G. BENETTI, *La gestione della partecipazione di S.r.l. in comunione da parte dei successori: strumenti negoziali*, cit., p. 95.

richiesta la divisione giudiziale. Esso deve essere inserito nel Registro delle imprese di modo da poter essere opponibile alla società (art. 2470 c.c.)²⁸³.

Si ricorda che la normativa dispone anche la possibilità di introdurre nello statuto societario – si parla delle società di capitali, quali la società per azioni e la società a responsabilità limitata – l'intrasmissibilità assoluta della partecipazione sociale, per cui gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota effettuata come se stessero esercitando il diritto di recesso²⁸⁴.

Diversa è la situazione che si delinea quando la partecipazione sociale viene donata durante la vita del *de cuius* all'erede: si ritiene debbano essere seguite le regole dettate per i beni mobili e, di conseguenza, il loro conferimento in sede di collazione deve avvenire per imputazione²⁸⁵. Il loro valore deve essere considerato quando si apre la successione, perché tra il momento della donazione e quello della successione potrebbero essere intercorsi eventi che abbiano contribuito a modificare detto valore²⁸⁶. Questa considerazione è congrua quando si tratta di una partecipazione d'investimento, ma non è adeguata se si sta parlando di partecipazioni sociali di controllo o di gestione: il loro valore viene determinato nel corso degli anni e dal

²⁸³ Perciò è richiesta tanto l'accettazione dell'eredità, quanto l'iscrizione nel Registro delle imprese. D. BOGGIALI, *Studio n. 61-2020/I – Successione a causa di morte di quote di S.r.l. e funzionamento dell'assemblea*, Studi e materiali, 2020, p. 289.

²⁸⁴ TRIMARCHI, *Il passaggio generazione nell'impresa tra inefficienza degli strumenti tradizionali, familiari "scorbutici" ed interpreti "sostituiti"*, cit., p. 179.

²⁸⁵ C. ROMANO, *Le ricadute successorie della donazione di partecipazioni sociali*, cit., p. 663. Ciò è coerente con quanto è stato statuito dalla giurisprudenza in tema di quota di società: è stata considerata come bene mobile e, di conseguenza, si è sostenuto di dover applicare l'articolo 750 del Codice civile, dato che non riconosce agli eredi alcun diritto reale. Diversamente, la quota di azienda dovrebbe seguire le disposizioni concernenti i beni immobili, poiché rappresenta la misura della contitolarità. La causa è iniziata poiché la figlia della defunta è stata convenuta in giudizio e ha chiesto di ricomprendere nella massa *dividenda* anche l'azienda di ferramenta; il Tribunale di Genova ha disposto lo scioglimento della comunione e ha attribuito l'azienda ai soggetti che la possedevano. La Corte d'Appello di Genova ha emanato la sentenza con cui ha, invece, dichiarato che l'azienda di ferramenta dovesse essere anch'essa divisa. Per tali motivi si è arrivati dinanzi la Suprema Corte. Cass. 17 aprile 2019, n. 10756, in *One Legale*; tale posizione è coerente con una più risalente pronuncia. Cass. 15 gennaio 2003, n. 502, in *One Legale*; si ricorda anche Cass. 27 gennaio 2022, n. 2505, in *One Legale*.

²⁸⁶ A. BUSANI, *Valutazione della quota di partecipazione al capitale di società oggetto di donazione per verificare l'eventuale lesione di legittima (e per la sua collazione)*, cit., p. 209.

concreto esercizio dell'impresa. Per questo motivo la dottrina prevalente sostiene che bisognerebbe, più correttamente, prendere come momento ultimo la donazione²⁸⁷.

Fin qui, è proseguita la trattazione delle partecipazioni senza alcuna domanda su come possano essere definite e, per tale occasione, la dottrina e la giurisprudenza hanno dichiarato essere misure che rappresentano il diritto di partecipazione alla società; di conseguenza, non possono riconoscere al socio il diritto reale sui beni cui si riferiscono. Esse non possono essere considerate come beni materiali, ma sicuramente sono equiparabili a questi. In realtà, si è sostenuto che le disposizioni concernenti i beni immateriali possono essere estese anche alle partecipazioni sociali diverse dalle azioni, perché si tratta di attività che hanno concorso a determinare miglioramenti o deterioramenti rispetto al valore delle stesse (artt. 748 e 749 c.c.)²⁸⁸.

Per quanto riguarda, invece, le azioni, si tratta di beni ma anche di rappresentazioni di frazioni del capitale sociale che, in genere, possono essere trasmesse *mortis causa*. A differenza delle partecipazioni, le azioni sono indivisibili; lo studio è stato portato avanti anche con riferimento ai pacchetti azionari che, al contrario, possono essere divisi nel caso di pluralità di eredi²⁸⁹.

Questo *excursus* mostra la peculiarità che caratterizza il macrotema aziendale, vale a dire il fatto che il legislatore non si sia preoccupato del modo in cui valutare il valore dell'azienda nel suo complesso, ma grazie alla disciplina presente nel Codice, è possibile trarne dei principi applicabili, in quanto compatibili.

²⁸⁷ C. ROMANO, *Le ricadute successorie della donazione di partecipazioni sociali*, cit., p. 663.

²⁸⁸ A. ZACCARIA, *La collazione delle partecipazioni sociali diverse dalle azioni*, Riv. dir. civ., 2016, p. 10418.

²⁸⁹ È necessario un atto di divisione, perché la stessa non opera in maniera automatica. L. BULLO, *Partecipazioni sociali e pluralità di eredi*, cit., p. 10177.

3.4.1. Il patto di famiglia e il divieto dei patti successori

La disciplina del patto di famiglia è stata introdotta dalla Legge 14 febbraio 2006, n. 55, con cui il legislatore ha stabilito che, attraverso questo strumento contrattuale tipico, l'imprenditore trasferisce l'azienda, le partecipazioni sociali di qualunque tipo, oppure le quote ai suoi discendenti – definizione coerente con il dettato civilistico a riguardo (art. 768-*bis* c.c.). Pertanto, l'imprenditore vuole evitare la frammentazione della sua attività e, per questo, provvede già in vita ad una situazione *post mortem*²⁹⁰. Perciò, questo contratto è in grado di incidere sulla futura realtà della società e della successione, poiché l'individuo non assegnatario non potrà richiedere l'esercizio della collazione. Così, si realizza la conversione della legittima in un diritto di credito²⁹¹.

Il patto di famiglia viene utilizzato al fine di regolamentare la trasmissione dell'attività di impresa e di garantirne la continuazione da parte dei discendenti. Quindi, l'oggetto non è altro che l'azienda o le partecipazioni societarie riconosciute a determinati soggetti, quali discendenti più adatti ad assolverne la funzione²⁹². Dal punto di vista soggettivo, devono parteciparvi i beneficiari, il coniuge e i legittimari, che vengono

²⁹⁰ G. RACUGNO, *Legittimari e determinazione del valore dell'azienda nel patto di famiglia*, Riv. Notar., 2017, p. 167. La giurisprudenza si è espressa a riguardo, delineando come debba essere considerato il patto di famiglia. La causa inizia con la citazione a giudizio di un individuo allo scopo di adempiere agli obblighi assunti con la stipulazione del patto, poiché modificato un paio di volte. Il convenuto eccepisce la nullità formale dell'atto, infatti il Tribunale di primo grado la accoglie e lo dichiara nullo. La Corte d'Appello di Trento sostiene, invece, che il convenuto debba versare delle somme all'azienda in questione, poiché debitore. Da qui si arriva alla Suprema Corte, dove viene stabilito che il patto di famiglia deroga il divieto dei patti successori, per garantire la continuità dell'impresa. Cass. 26 febbraio 2026, n. 4376, in *One Legale*; Cass. 19 dicembre 2018, n. 32823, in *One Legale*.

²⁹¹ Se il soggetto non assegnatario aderisce al patto, si ha una liquidazione e, più precisamente, un accordo liquidativo che ha effetti *inter vivos* ma che incide sulla futura successione. È per questo che si è formata la tesi per cui il patto liquidativo è un patto successorio dispositivo lecito. G. AMADIO, *Contrattualità successoria*, in Enc. Dir., I Tematici I, 1990, p. 490. N. ATLANTE, *Alcuni aspetti del patto di famiglia con trasferimento di partecipazioni*, Riv. Notar., 2025, p. 501. M. N. BUGETTI, *Famiglia e impresa al cospetto del passaggio generazionale – Patto di famiglia*, Giur. It., 2025, p. 226. La giurisprudenza si è espressa nel senso di ritenere il patto di famiglia come un patto successorio, poiché la legge dispone esplicitamente la soddisfazione dei soggetti non assegnatari. Cass. 24 dicembre 2020, n. 29506, in *One Legale*.

²⁹² M. IEVA, *Patto di famiglia*, in Enc. Dir., Annali VI, 2013, p. 637. L'assegnazione è un elemento pregiudiziale, perché è il presupposto del patto. La determinazione del valore dell'azienda si basa sul bilancio che deve essere appositamente redatto. G. RACUGNO, *Legittimari e determinazione del valore dell'azienda nel patto di famiglia*, cit., p. 167.

definiti come non assegnatari (art. 768-*quater* co. 3 c.c.)²⁹³; il legislatore non riconosce a questi ultimi il potere di impedire la conclusione del patto di famiglia, ma semplicemente ne richiede la partecipazione per un maggior bilanciamento di interessi. Proseguendo, si precisa ancora che ciò che ricevono i contraenti non deve essere sottoposto a collazione, perché vengono soddisfatti anticipatamente grazie al credito pecuniario²⁹⁴. La somma non deve essere liquidata da parte dell'assegnatario, ma piuttosto dal disponente, ponendo in essere così una distribuzione parziale ed anticipata del proprio patrimonio²⁹⁵.

Punto più dibattuto e controverso è l'aspetto funzionale del patto: alcuni lo ritengono una donazione modale, perché caratterizzato da gratuità e anticipazione; altri un contratto a favore di terzi, quali i non assegnatari²⁹⁶. In realtà, la tesi più accreditata lo considera come un contratto ad effetti immediati (art. 1376 c.c.), allo scopo di effettuare una successione separata²⁹⁷.

²⁹³ Tale disposizione è coerente con il litisconsorzio necessario alla divisione giudiziale. Emerge, però, un contrasto rispetto al contenuto del patto di famiglia, in quanto viene escluso il coniuge, perché potrebbe essere un soggetto diverso al momento dell'apertura della successione. La normativa civilistica, quindi, delinea il rischio di liquidare delle somme ad un soggetto che, nel momento in cui si apre la successione, non ne è legittimato. M. IEVA, *Patto di famiglia*, cit., p. 638. Il patto di famiglia non ha particolare utilità se l'imprenditore ritiene che i suoi discendenti non siano idonei a proseguire l'attività imprenditoriale. I. RIVA, *Il patto di famiglia al servizio del trasferimento intergenerazionale dell'impresa*, Riv. dir. civ., 2021, p. 1077. La partecipazione di tali soggetti è fondamentale per poter opporre il patto a tutti coloro che partecipano alla società. Nonostante ciò, alcuni autori hanno sostenuto che la nozione civilistica suggerisse la sola e necessaria partecipazione dell'imprenditore e dell'assegnatario, di conseguenza gli altri soggetti sarebbero meramente eventuali. F. OLIVIERO, *Struttura del patto di famiglia e attribuzioni ai legittimari non assegnatari*, Nuove leggi civili comm., 2021, p. 1399. S. LOCONTE, *Patto di famiglia: la premorienza del beneficiario è causa di decadenza dall'agevolazione?*, il Fisco, 2022, p. 3141. C. DE ROSA, *Patto di famiglia*, in *Ius Famiglie*, 2015, p. 3.

²⁹⁴ Il valore del credito pecuniario viene stabilito nel momento in cui si stipula il patto di famiglia. I. RIVA, *Il patto di famiglia al servizio del trasferimento intergenerazionale dell'impresa*, cit., p. 1077.

²⁹⁵ Ciò è compatibile con la natura del patto di famiglia. I. RIVA, *Il patto di famiglia al servizio del trasferimento intergenerazionale dell'impresa*, cit., p. 1077. L'effetto traslativo del patto può realizzarsi nel momento in cui vengono interamente liquidate le somme, se viene inserita un'apposita clausola quale elemento accidentale dello stesso patto. F. VOLPE, *L'uso delle pattuizioni accessorie nel patto di famiglia*, Contratto e Impresa, 2014, p. 503.

²⁹⁶ C. DE ROSA, *Patto di famiglia*, cit., p. 2.

²⁹⁷ Si sostiene che vi sia, quindi, un fenomeno divisorio, che però non potrebbe configurarsi senza una precedente comunione. Questa obiezione è stata risolta affermando che la divisione non andrebbe a dividere una comunione esistente, bensì ad anticiparla ed evitarne l'insorgenza. M. IEVA, *Patto di famiglia*, cit., p. 644.

Dal punto di vista formale, il Codice prescrive la forma dell'atto pubblico *ad substantiam* a pena di nullità, a meno che un notaio o un pubblico ufficiale non gli dia pubblica fede (art. 2699 c.c.). In questo modo si comprende la necessità di avere il consenso da parte del discendente. Il contratto deve essere contestuale alla proposta, purché non si tratti di beni produttivi per cui il relativo contratto deve contenere un espresso collegamento al primo atto; si sottolinea anche la condizione per cui vi debbano partecipare i medesimi individui (art. 768-*quater* c.c.). Proprio in questo contesto si può porre attenzione al fatto che non ci sia mai stata una visione unanime sulla considerazione dei beni non produttivi, perché si è spesso sostenuto non potessero rientrare nel patto; nonostante ciò, è stata condotta un'attenta analisi tanto da ricomprenderli nella forma in cui debba essere realizzato l'atto.

Fin qui si può chiaramente notare come il patto di famiglia sia inadeguato rispetto alle norme civilistiche, non solo per un aspetto contraddittorio inerente ai soggetti – in particolare, il coniuge – ma anche dal punto di vista degli effetti: sono limitati ad un preciso arco temporale, durante il quale il passaggio imprenditoriale tra le generazioni dovrebbe essere immediato. Su queste basi, merita particolare riflessione la disciplina riguardante il *trust*: la figura del *trustee* potrebbe essere particolarmente utile per l'imprenditore che vuole cedere l'attività d'impresa ad un discendente che, però, è ancora molto giovane. In altre parole, tale istituto permetterebbe di posticipare gli effetti della cessione al momento in cui l'imprenditore viene a mancare, quindi non si ha l'immediatezza cui propende il patto di famiglia²⁹⁸.

Fondamentale è la tesi elaborata dalla dottrina per cui si distinguerebbe un patto di famiglia verticale da uno orizzontale: il primo è quello di cui fin qui si tratta, cioè lo

²⁹⁸ L'autore non intende porre una preferenza sul *trust* piuttosto che sul patto di famiglia, bensì di arricchirne il contenuto con l'aggiunta di un aspetto fiduciario. In questo modo si differiscono sia la trasmissione dell'azienda, che la liquidazione delle somme rappresentative del credito pecuniario. I. RIVA, *Il patto di famiglia al servizio del trasferimento intergenerazionale dell'impresa*, cit., p. 1077. M. GIULIANO, *Diritto successorio, beni d'impresa e passaggio generazionale*, Nuova giur. civ. comm., 2016, p. 929. Il *trust* non viene considerato come contratto *mortis causa*, perché non viene regolamentata la successione. D. GIUNCHEDI, *Famiglia e impresa al cospetto del passaggio generazionale – Il passaggio generazionale, la pianificazione ereditaria e il trust*, Giur. It., 2025, p. 236.

strumento attraverso cui il disponente attribuisce i beni produttivi²⁹⁹; con il secondo, invece, i soggetti assegnatari liquidano i beni produttivi a coloro che non sono assegnatari³⁰⁰. A fonte di ciò, se si considerasse come un vero e proprio patto di famiglia solo quello orizzontale, l'imputazione al valore dovrebbe avvenire nel momento in cui si stipula il contratto. Se, invece, si considerasse come valido solo il patto di famiglia verticale, l'imputazione *ex se* (art. 768-*quater* c.c.) sarebbe applicabile solo alle attribuzioni effettuate dal disponente nei confronti dei soggetti legittimari ma non assegnatari³⁰¹.

Sul concetto di imputazione *ex se* si è acceso un lungo e controverso dibattito, perché gli studiosi si sono domandati in quale momento debba avvenire: all'apertura della successione (artt. 553 e 564 co. 2 c.c.) oppure alla conclusione del patto di famiglia. La dottrina prevalente propende per la prima soluzione, perché l'imputazione avviene alla quota di legittima, quindi la norma può essere estesa al patto di famiglia³⁰². Inoltre, l'imputazione ha ad oggetto tutti quei beni che sono stati ricevuti dal soggetto assegnatario, il cui valore viene determinato alla stipula dello stesso patto.

È qui bene ricordare l'ipotesi di premorienza del beneficiario rispetto al disponente: l'imprenditore può inserire nel contratto una clausola con cui si stabilisce che egli potrà ottenere nuovamente i beni dell'impresa assegnati. Al contrario, potrebbe cristallizzare il passaggio di tali beni in capo al beneficiario prima di un certo lasso di tempo³⁰³.

²⁹⁹ Viene riconosciuto come patto atipico lecito, perché realizza un bilanciamento di interessi considerato come meritevole di tutela, in quanto consente il passaggio dell'impresa tra generazioni diverse. M. D'AURIA, *Il patto «verticale» di famiglia. Contributo sul tema della atipicità contrattuale*, Contratto e Impresa, 2021, p. 793.

³⁰⁰ Quando si stipula il patto orizzontale, sorge un diritto di credito da subito esigibile da parte dei legittimari. M. D'AURIA, *Il patto «verticale» di famiglia. Contributo sul tema della atipicità contrattuale*, cit., p. 793.

³⁰¹ Entrambe le tipologie sono esenti da collazione. N. ATLANTE, *Alcuni aspetti del patto di famiglia con trasferimento di partecipazioni*, cit., p. 501. F. OLIVIERO, *Struttura del patto di famiglia e attribuzioni ai legittimari non assegnatari*, cit., p. 1399. N. ATLANTE, *Alcuni aspetti del patto di famiglia con trasferimento di partecipazioni*, cit., p. 501.

³⁰² F. VOLPE, *L'imputazione ex se nel patto di famiglia*, Famiglia e diritto, 2014, p. 628.

³⁰³ M. GIULIANO, *Diritto successorio, beni d'impresa e passaggio generazionale*, cit., p. 929. F. VOLPE, *L'uso delle pattuizioni accessorie nel patto di famiglia*, cit., p. 503.

Addirittura, è possibile inserire una clausola per cui, alla nascita di un nuovo legittimario, vengono meno in modo automatico gli effetti del patto precedentemente stipulato. La giustificazione si basa sul fatto che tali soggetti potrebbero vantare diritti sullo stesso patto quando si apre la successione, considerando che, per ovvie ragioni, non ne erano stati ricompresi³⁰⁴.

Questa fitta disciplina si scontra con il divieto dei patti successori posto dall'ordinamento italiano che ne prevede la nullità (art. 458 c.c.)³⁰⁵. Attraverso il loro utilizzo si possono attribuire o negare diritti di una futura successione; in particolare, è necessario che vi sia un negozio stipulato prima che sia aperta la successione e che i diritti vengano considerati come il contenuto di una successione futura³⁰⁶. Secondo un'autorevole dottrina, il fondamento della nullità sarebbe la tipicità del patto, mentre un'altra parte sostiene che la giustificazione si ritrovi nella volontà di tutelare la libertà testamentaria³⁰⁷. Fondamentalmente, i patti successori non rappresentano altro che lo strumento alternativo al testamento, per permettere all'individuo di regolare una successione non ancora aperta³⁰⁸.

Alla luce di quanto esaminato, il patto di famiglia non ha altro scopo se non quello di superare il forte rigore del divieto dei patti successori.

³⁰⁴F. VOLPE, *L'uso delle pattuizioni accessorie nel patto di famiglia*, cit., p. 503.

³⁰⁵C. CICERO, *Il (falso?) problema della contrattualizzazione del diritto successorio*, Riv. Notar., 2022, p. 153. Cass. 15 giugno 2018, n. 15919, in *One Legale*.

³⁰⁶I requisiti per la violazione dell'articolo 458 sono stati anche presi in considerazione e chiariti dalla Corte di Cassazione in un'apposita sentenza, constatando anche che la deroga agli stessi è rappresentata dal solo patto di famiglia. Cass. 9 maggio 2025, n. 12268, in *One Legale*. Tale pronuncia è coerente con le precedenti statuizioni a riguardo della medesima Corte. Cass. 10 aprile 2025, n. 9397, in *One Legale*; Cass. 9 gennaio 2024, n. 722, in *One Legale*; Cass. 8 novembre 2022, n. 32855, in *One Legale*; Cass. 24 maggio 2021, n. 14110, in *One Legale*.

³⁰⁷Questo si ha con riferimento ai soli patti successori istitutivi, poiché quelli rinunziativi e dispositivi configurano un limite legale, per cui la *ratio* è tecnico-giuridica. C. CICERO, *Il divieto del patto successorio nel Codice civile italiano e le sue motivazioni*, Riv. Notar., 2018, p. 699. In realtà, il contratto *post mortem* potrebbe considerarsi valido se una parte degli effetti si verifica alla sua conclusione e non solo dopo l'evento morte del *de cuius*. F. P. VIDARI, *Contratti post mortem*, da Digesto, in *One Legale*, 2003, p. 4. C. CECERE, *Patto successorio*, da Digesto, in *One Legale*, 2003, p. 3. La giurisprudenza ne ha dato una definizione per cui i contraenti si attribuiscono le quote di proprietà di un immobile, le quali sono oggetto di una futura successione di un altro individuo. Cass. 15 luglio 2016, n. 14566, in *Ius Famiglie*; Cass. 5 gennaio 2024, n. 366, in *One Legale*.

³⁰⁸S. DELLE MONACHE, *La libertà di disporre mortis causa*, Riv. dir. civ., 2019, p. 466.

Infine, è opportuno considerare che l'ambito successorio ha ricevuto larga attenzione dal punto di vista europeo, tanto che è stato emanato il Regolamento n. 650/2012 con l'obiettivo di armonizzare e integrare la disciplina tra gli Stati membri dell'Unione Europea. Esso si concentra sulla residenza abituale, poiché bisogna capire quale sia la legislazione nazionale applicabile nel caso in cui il disponente pone in essere il patto e poi si trasferisce all'estero³⁰⁹. La Corte di Giustizia europea si è anche concentrata sul patto successorio, inquadrando al suo interno il patto di famiglia dato che esercita i suoi effetti in un momento differito³¹⁰.

Grazie a questo regolamento, è stata permessa la circolazione internazionale dei modelli giuridici nazionali, soprattutto nel particolare settore delle successioni, dove sembra non bastare mai la regolamentazione interna.

³⁰⁹ La residenza abituale rappresenta il criterio di collegamento delineato dal legislatore europeo. Lo scopo sta nel favorire il dialogo tra le discipline dei diversi Stati. D. ACHILLE, *Successioni mortis causa, norme di conflitto e circolazione dei modelli*, Riv. dir. civ., 2021, p. 1156. Ciò è ispirato al principio di unità della successione. L. CARPANETO, *La nuova disciplina europea delle successioni: il Regolamento n. 650/2012*, in Ius Famiglie, 2015, p. 1. V. TAGLIAFERRI, *Successione internazionale*, in Ius Famiglie, 2022, p. 1. C. A. MARCOZ, *Nuove prospettive e nuove competenze per i Notai italiani: il rilascio del Certificato Successorio europeo*, Riv. Notar., 2015, p. 497.

³¹⁰ Corte di Giustizia CE, 9 settembre 2021, n. 277/20, in *One Legale*.

CAPITOLO IV

LA DISPENSA DALLA COLLAZIONE E L'ISTITUTO DELLA REVOCA DELLA DISPENSA

SOMMARIO: 4.1. La controversa natura e struttura della dispensa dalla collazione a partire dall'articolo 737 c.c. – 4.2. La modalità attuativa della dispensa – 4.3. Il limite e la facoltà delineati dalla legge: la quota disponibile e la possibile attuazione dell'azione di riduzione per la tutela del diritto di legittima con il riferimento all'ambito negoziale – 4.4. La revoca della dispensa: l'essenziale importanza della volontà del defunto.

4.1. La controversa natura e struttura della dispensa dalla collazione a partire dall'articolo 737 c.c.

L'articolo 737 del Codice civile non solo impone la collazione al legittimario coerede, ma prevede la c.d. dispensa. Si tratta propriamente della dispensa da collazione, un negozio *mortis causa* con l'obiettivo di manifestare la volontà del defunto di privilegiare un suo futuro erede, eliminando l'onere da cui sarebbe altrimenti gravato. Dato che può essere contenuta tanto in un testamento, quanto in una donazione, non si può definire come una volontà testamentaria, bensì come un atto di ultima volontà con effetto preclusivo³¹¹.

Essa non necessariamente è totale, ma può anche essere parziale e, quindi, riguardare solo una parte di ciò che il *de cuius* ha donato al legittimario dispensato³¹².

Dal punto di vista strutturale, parte della dottrina propende per considerare il suo carattere unilaterale, poiché vi è una decisione solo da parte del donante e non anche del donatario – rispetto a quanto, invece, viene ritenuto nell'ipotesi di dispensa contenuta in una donazione. Ciò rende chiaro che si tratti di un negozio giuridico *mortis causa*, ma con una struttura *inter vivos*³¹³. Perciò, la dispensa è destinata ad

³¹¹ N. DI MAURO, *Autonomia privata e collazione*, Riv. Notar., 2013, p. 15.

³¹² Ciò determina uno svantaggio per gli altri coeredi non dispensati. N. DI MAURO, *Autonomia privata e collazione*, cit., p. 15.

³¹³ Si erano posti alcuni dubbi per via della modifica civilistica a seguito della legge sul diritto di famiglia del 1975, la quale ha introdotto il termine “defunto”, delineando solo la possibile dispensa per testamento e, quindi, plausibile solo se effettuata in maniera espressa. I dubbi sono stati risolti, poiché ci si è resi conto che la modifica ha avuto solo lo scopo di semplificare il dettato normativo. A. REALI, *La dispensa dalla collazione: diritto potestativo del donatario indisponibile o atto del donante*

operare solo quando si verifica il decesso del donante-dispensante; fino a questo momento, il futuro *de cuius* può disporre di quanto dispensa, potendo anche effettuare una revoca. Allo stesso modo, il donatario può disporre di quanto ottenuto, ma fino all'evento morte non ne ha interesse; infatti, è solo dopo questo momento che, solitamente, prende la propria decisione sul da farsi³¹⁴. Inoltre, l'istituto della dispensa può operare solo a fronte dell'accettazione dell'eredità – quindi è necessario che il soggetto assuma la posizione di erede a titolo universale – e che non sia solo, ma che siano presenti anche altri eredi. Tale considerazione permette di affermare, ancora una volta, che la dispensa non è altro che un atto di ultima volontà.

Inoltre, si sono delineate diverse tesi per quel che riguarda l'autonomia dell'atto rispetto alla donazione: alcuni autori sono fermamente convinti che vi sia solo un collegamento, altrimenti non si potrebbe parlare di una funzione *mortis causa*; altri sostengono che sia un elemento accidentale oppure solo una modalità³¹⁵. Un orientamento intermedio è rappresentato da coloro che ritengono, invece, che si tratti di un negozio a tutti gli effetti, ma accessorio alla donazione³¹⁶. Alcuni autori hanno

irrevocabile?, Contratto e Impresa, 2019, p. 130. V. TAGLIAFERRI, *La successione degli uniti civili*, in Ius Famiglie, 2016, p. 1.

³¹⁴ In realtà, dal punto di vista del donante si potrebbe porre un problema: da un lato si potrebbe concretizzare una proposta per la conclusione di un contratto di obbligazione *ex art.* 1333 c.c.; dall'altro, non si dovrebbe prevedere la forma di una promessa, in quanto la legge nulla dice sul mancato rispetto della volontà. A fronte di ciò, è stato ritenuto che, in ogni caso, la dispensa produce i propri effetti *pro futuro* con una decisione che, però, deve essere presa durante la vita del *de cuius*. A. REALI, *La dispensa dalla collazione: diritto potestativo del donatario indisponibile o atto del donante irrevocabile?*, cit., p. 130.

³¹⁵ In passato la Cassazione ha sostenuto che la dispensa non fosse altro che una clausola accessoria all'atto di donazione; di conseguenza ha sostenuto che non potesse essere eliminata in maniera unilaterale, ma solo attraverso il consenso da parte di entrambi i soggetti coinvolti. Sulla base di ciò, ha quindi ritenuto che si trattasse di una mera modalità di attribuzione. Cass. 1 ottobre 2003, n. 14590, in *One Legale*. Nel caso in cui venga inserita all'interno dell'atto di donazione, la dispensa sarebbe una clausola accessoria e, per questo, deve rivestire la stessa forma del contratto di donazione, altrimenti sarebbe nulla; può essere sciolta soltanto per mutuo dissenso. V. BARBA, *La dispensa dalla collazione*, Consiglio Nazionale del Notariato, 2023, p. 1.

³¹⁶ Può essere sia contestuale alla donazione, sia successivo. N. DI MAURO, *Autonomia privata e collazione*, cit., p. 15. Da qui discende l'irrinunciabilità della dispensa da parte del donatario. A. REALI, *La dispensa dalla collazione: diritto potestativo del donatario indisponibile o atto del donante irrevocabile?*, cit., p. 130. L'autonomia della dispensa è stata affermata anche dalla giurisprudenza in una causa in cui le attrici chiedevano l'imposizione della collazione ai convenuti, dinanzi al Tribunale di Palermo. In realtà, non si poteva imporre la collazione per incapacità negoziale. Solo dinanzi la Corte d'Appello di Palermo è stata dichiarata aperta la successione. La Corte di Cassazione si è, invece,

addirittura ipotizzato che se la dispensa venisse attuata attraverso lo stesso atto di donazione, rappresenterebbe un'ulteriore liberalità, poiché volta ad avvantaggiare il futuro erede della successione³¹⁷. Ad oggi, si è arrivati a sostenere che la dispensa possa essere contenuta nel testamento³¹⁸, nell'atto di donazione ma anche in un atto diverso e successivo rispetto a quest'ultimo; per tali motivi, vige il principio di libertà delle forme. A fronte di ciò, è opportuno precisare che, in realtà, la dottrina ritiene necessaria la forma testamentaria, laddove la dispensa sia contenuta nel testamento; in questo modo si riconosce la dispensa come una disposizione *mortis causa* avente natura patrimoniale³¹⁹. Grazie agli interventi dottrinali è stato possibile prospettare il concetto di contenuto atipico del testamento, contenente tutto ciò che sia diverso dall'istituzione di legati e di eredi; ciò si pone in linea con la trattazione che si sta svolgendo, inerente alla dispensa dalla collazione³²⁰.

Dettagliatamente, il principio di libertà delle forme dovrebbe conciliarsi con le norme civilistiche (art. 1350 c.c.), perché se la dispensa opera in sede di divisione, allora dovrà essere effettuata per atto scritto solo se si tratta di beni immobili, di modo da essere coerente con la relativa disciplina divisionale³²¹.

occupata di definire quando e come proporre la domanda di divisione, adducendo al caso di un'eventuale dispensa e affermando che si tratti di un negozio autonomo rispetto alla donazione; infatti, può essere effettuata anche con un successivo testamento del donante. Cass. 29 ottobre 2015, n. 22097, in *One Legale*.

³¹⁷ G. SCHIAVONE, *Oggetto delle liberalità e collazione*, cit., p. 284.

³¹⁸ In questo caso la dispensa è una mera disposizione testamentaria, di conseguenza è valida solo se il testamento è valido. V. BARBA, *La dispensa dalla collazione*, cit., p. 1.

³¹⁹ Se la dispensa viene inserita in un atto per cui l'ordinamento richiede precise formalità, il dichiarante sta automaticamente aderendo a tale disciplina. G. SCHIAVONE, *Oggetto delle liberalità e collazione*, cit., p. 292. Ciò è coerente con la natura del testamento, cui la dottrina ricollegava il fatto di non poter contenere attribuzioni non aventi carattere patrimoniale. La visione era, però, mutata con il progetto definitivo del Codice civile vigente: esso può contenere anche attribuzioni non patrimoniali, benché presentino la forma testamentaria. V. BARBA, *Il contenuto atipico del testamento*, cit., p. 5.

³²⁰ L'autore Giorgio Giampiccolo ha permesso di disciplinare le attribuzioni attraverso gli atti di ultima volontà non espressamente previsti dalla legge. G. GIAMPICCOLO, *Il contenuto atipico del testamento. Contributo ad una teoria dell'atto di ultima volontà*, Milano, 1954, pp. 10-11. Tale contributo è stato oggetto di riflessione anche dall'autore Barba, il quale ha riportato lo studio precedente.

³²¹ Quindi se si tratta di beni mobili è possibile optare per la forma orale della dispensa. G. SCHIAVONE, *Oggetto delle liberalità e collazione*, cit., pp. 295-296.

Il fatto di poter dispensare il collazionante con un atto successivo trova la sua radice nell'articolo 919 del *Code civil*, il quale lo configura quale atto *inter vivos*, nonostante gli effetti si producano *mortis causa*. Ciò permette di comprendere che questo atto sia recettizio, perché il destinatario deve essere immediatamente individuato, nonostante non sia necessario che ne abbia conoscenza fin da subito³²².

Su questa base, si è ritenuto che, se la dispensa è contenuta in un atto successivo ma collegato a quello di donazione, ci deve essere l'accettazione da parte del beneficiario. Di conseguenza, l'atto assume carattere bilaterale ed è irrevocabile ed irrinunziabile, a differenza di quanto accadrebbe di regola. Ovviamente, non è ammissibile una posizione del genere, poiché la possibilità di scelta per il donante discende dalla legge, così come la revocabilità della dispensa³²³. Nonostante le chiare previsioni legislative, gli studiosi si sono convinti della revocabilità solo con il passare del tempo, anche grazie all'evolversi di differenti orientamenti: il più cruciale riguarda un negozio destinato a produrre i suoi effetti dopo la morte dello stipulante, in cui viene affermata anche la facoltà di revoca (art. 1412 c.c.). Quindi, è la legge stessa a determinare quest'ultima per negozi simili alla dispensa da collazione, a prescindere dall'eventuale accettazione. Ciò posto, si può concludere affermando che la dispensa può essere revocata unilateralmente dal donante³²⁴.

Gli studiosi del diritto hanno posto l'attenzione anche sulla possibilità che il donante – futuro *de cuius* – trasmetta al donatario – futuro erede – il potere di imputare quanto donato sulla sua disponibile. Si noti bene che, in questa ipotesi, si sta parlando di imputazione, a fronte della quale gli altri coeredi sono assoggettati, poiché non possono farci alcunché. È stato ritenuto, infatti, che si tratti di un diritto potestativo in capo al donatario-erede: trova compiutezza nella legge ed è accessorio al diritto stesso,

³²² Di conseguenza, è plausibile dichiarare gli effetti *post mortem*. G. SCHIAVONE, *Oggetto delle liberalità e collazione*, cit., p. 288.

³²³ N. DI MAURO, *Autonomia privata e collazione*, cit., p. 15.

³²⁴ A. REALI, *La dispensa dalla collazione: diritto potestativo del donatario indisponibile o atto del donante irrevocabile?*, cit., p. 130.

perché può essere rinunciato – così come la dispensa – senza perdere il bene che è stato ricevuto in donazione³²⁵.

Questo primo approccio all’istituto delinea un bilanciamento tra il riconoscimento della libertà e volontà testamentaria con ciò che l’ordinamento riconosce nei confronti del testatore, seppur con alcuni limiti, a prescindere dalle teorie che sono emerse nelle differenti dottrine.

4.2. La modalità attuativa della dispensa

L’accesa discussione sulla possibilità di configurare l’atto di dispensa come autonomo rispetto alla donazione ha permesso di delineare il fatto che esso possa essere incluso sia nel testamento, eventualmente redatto da parte del futuro *de cuius*, sia in una donazione. Queste conclusioni fanno emergere una dispensa espressa, ma ciò non toglie che essa possa essere tacita e determinata per fatti concludenti. Precisamente, non è la legge a prevedere tale possibilità, ma questa è stata riconosciuta dalla letteratura e confermata dalla giurisprudenza³²⁶.

A prescindere dalla modalità con cui viene realizzata la dispensa, le parti non possono variarne la struttura in virtù del principio di economicità degli atti e delle disposizioni contenute nell’ordinamento italiano, le quali richiedono determinate forme a cui ricollegare dati effetti.

Chiaramente, la dispensa ha ad oggetto quanto è stato donato dal *de cuius* all’erede, a prescindere che questi sia stato dispensato in maniera totale o parziale, con il fine di

³²⁵ Ciò è plausibile anche nel caso in cui il donatario la riceva con un atto di donazione o diverso da questo. Egli può sia rifiutare l’acquisto del diritto, sia rinunciarvi. A. REALI, *La dispensa dalla collazione: diritto potestativo del donatario indisponibile o atto del donante irrevocabile?*, cit., p. 130.

³²⁶ È necessario che dal comportamento del *de cuius* emerga in maniera univoca la volontà di dispensa. Cass. 28 dicembre 2025, n. 34323, in *One Legale*. Questa possibilità è prevista solo per la dispensa da collazione e non anche per la dispensa da imputazione. Inoltre, la forma tacita potrebbe emergere anche attraverso l’interpretazione del contratto di donazione. V. BARBA, *La dispensa dalla collazione*, cit., pp. 1-9. U. CARNEVALI, *Collazione*, cit., p. 2. A. ALBANESE, *La dispensa dalla collazione: questioni notariali*, in *Fondazione italiana del Notariato*, 2024, p. 1.

evitare di gravarlo dall'onere. La particolarità è che la dispensa non riguarda il valore dei miglioramenti che il *de cuius* ha apportato a seguito della donazione attraverso il proprio denaro, a meno che la stessa non sia stata dichiarata. Ciò è stato, infatti, affermato dalla recente giurisprudenza che è ritornata a riflettere sul tema dopo diverso tempo, con riferimento alle liberalità indirette³²⁷.

Nonostante la dispensa venga attuata nel rapporto tra dispensante e dispensato, in realtà, quando essa può spiegare i propri effetti – e cioè dopo la morte del primo individuo – fa sì che si crei un rapporto giuridico tra il dispensato e i coeredi del *de cuius*, rispetto al quale quest'ultimo è estraneo; anche perché l'obbligo di collazione sorge in capo agli eredi e a nessun altro. Quindi la dispensa non regola una situazione già esistente, bensì un rapporto giuridico che sussiste solo a seguito di un dato evento³²⁸.

Fin qui si è fatto riferimento alla sola collazione, ma si configura anche una dispensa da imputazione *ex se* (art. 564 co. 2 c.c.). Come già precedentemente spiegato, l'imputazione si differenzia dalla collazione perché fa sì che il soggetto legittimario abbia l'onere di imputare le donazioni e i legati ricevuti nella propria porzione di legittima, di modo da poter esperire l'azione di riduzione. Quindi se da un lato, la dispensa da collazione serve per determinare le quote ereditarie come se le donazioni non siano state effettuate – sul punto si è espressa in maniera concorde anche la giurisprudenza³²⁹ – dall'altro lato la dispensa dall'imputazione non solo si ricava

³²⁷ La causa riguardava propriamente la richiesta di accertamento della lesione della legittima, a causa della donazione che il *de cuius* aveva precedentemente effettuato nei confronti della figlia, rispetto alla quale, quindi, si richiedeva la riduzione. Il Tribunale di Udine ha rigettato tutte le domande proposte dagli attori, accogliendo la domanda di riduzione presentata dalla convenuta. In secondo grado, la Corte d'Appello rigettava l'impugnazione; così si è arrivati in ultimo grado, dove la Cassazione faceva riferimento alla dispensa con riguardo alle migliorie che erano state apportate all'immobile, oggetto della controversia. Cass. 22 maggio 2026, n. 15783, in *One Legale*.

³²⁸ Dal punto di vista soggettivo si ha l'erede, mentre dal punto di vista oggettivo si ha la massa ereditaria e la quota disponibile. V. BARBA, *La dispensa dalla collazione*, cit., p. 2.

³²⁹ Già richiamata in tema di azione di riduzione per lesione della legittima. Cass. 30 maggio 2017, n. 13660, in *One Legale*.

dall'articolo sopracitato, ma ha lo scopo di evitare l'assorbimento della disponibile³³⁰. Un'ulteriore differenza che può essere ravvisata tra questi istituti è il fatto che la dispensa da collazione può essere disposta solo a favore del coniuge e dei discendenti (art. 737 c.c.), al contrario, la dispensa da imputazione può essere prevista a vantaggio dei legittimari: il coniuge, i discendenti e gli ascendenti nel caso in cui non vi siano i discendenti³³¹.

Inoltre, la dispensa da imputazione può essere effettuata solo in maniera espressa; non sono plausibili comportamenti concludenti ma, nonostante ciò, l'ordinamento non richiede formule particolari³³². Diversamente, la dottrina sostiene che se si sceglie di inserire la dispensa nella donazione, è necessaria la forma propria di quest'ultima, poiché si configura una liberalità donativa; se, invece, si adoperasse una liberalità indiretta, la dispensa dovrebbe avere la forma di un atto pubblico³³³. In aggiunta, si è proceduto a chiarire che la dispensa non possa essere assimilata ad una donazione, in quanto non costituisce un nuovo diritto per il dispensato, anche perché la dispensa esprime un potere che l'ordinamento attribuisce all'ereditando.

Da queste riflessioni è possibile sottolineare due peculiarità: non solo la dispensa si ricava al contrario, e cioè non permette l'operatività della collazione anche a fronte della presenza dei presupposti legali, ma non consente il noto effetto equitativo tra le posizioni dei coeredi. Nell'ipotesi più remota in cui non siano presenti i presupposti della collazione, la dispensa rimane, per chiari motivi, inefficace.

³³⁰ G. IACCARINO, *Dispensa dalla collazione e dispensa dall'imputazione*, Successioni e Donazioni, p. 4. R. UMMARINO, *Azione di riduzione e collazione. La disciplina della donazione in conto di legittima – IL COMMENTO*, Riv. Notar., 2018, p. 59.

³³¹ C. DE ROSA, *Donazione con dispensa da imputazione e collazione*, in *Ius Famiglie*, 2022, p. 1.

³³² Solo il Tribunale di Civitavecchia ha riconosciuto la validità della dispensa da imputazione in forma tacita, grazie all'interpretazione della volontà del testatore. Trib. Civitavecchia, 16 febbraio 2021, n. 184, in *One Legale*. Ciò fa conseguire la possibilità di avere una dispensa virtuale, anche se non pienamente accettata dalla dottrina. G. SCHIAVONE, *Oggetto delle liberalità e collazione*, cit., p. 302.

³³³ Questa opinione è stata contrastata sul presupposto che, in tal modo, si richiederebbe una forma molto rigorosa per l'atto successivo alla donazione, rispetto a quest'ultima. G. SCHIAVONE, *Oggetto delle liberalità e collazione*, cit., p. 293.

4.3. Il limite e la facoltà delineati dalla legge: la quota disponibile e la possibile attuazione dell'azione di riduzione per la tutela del diritto di legittima con il riferimento all'ambito negoziale

La dottrina e la giurisprudenza si sono interessate alla particolare ipotesi per cui il *de cuius* abbia effettuato una donazione nei confronti di un futuro erede, la quale grava sulla legittima dello stesso ed eccede la quota disponibile. Pertanto, nell'unico e più recente intervento della Cassazione civile è stato ritenuto che l'eventuale eccedenza della disponibile comporti automaticamente una dispensa implicita per il donatario³³⁴. D'altro canto, l'eccedenza rappresenta un *quid pluris* rispetto alla quota di legittima e, per questo, deve essere imputata alla quota disponibile, la quale è stata ristretta. Chiaramente, ciò dipende dall'ammontare della donazione che viene effettuata, quindi è una mera eventualità³³⁵. L'ipotesi di una dispensa che ecceda la quota disponibile si ricollega alla previsione del Codice previgente: se il figlio o il discendente è stato espressamente dispensato dal conferimento, può ritenere la donazione fino alla disponibile, poiché ciò che eccede è soggetto a collazione (art. 1002 c.c.). Questo è un chiaro limite alla libertà testamentaria del *de cuius*.

Prima di procedere nella soluzione prospettata, è bene ricordare che è stata addirittura delineata la facoltà dell'istituzione universale del donatario, che comporterebbe la liberazione rispetto all'obbligo di conferimento: attribuendo l'intera disponibile, gli altri legittimari subirebbero una riduzione della legittima. Nonostante alcuni autori abbiano fatto emergere, anche questa volta, la dispensa implicita, la più imponente

³³⁴ La causa inizia dinanzi al Tribunale di Lecce dove gli eredi del defunto chiedono lo scioglimento della comunione con l'applicazione della collazione, rispetto alla quale i convenuti presentano un rifiuto. Sia in primo che in secondo grado viene emanata una sentenza definitiva con cui si stabilisce che l'obbligo di collazione grava tanto sull'erede legittimo, quanto su quello testamentario. Così si arriva in Cassazione, dove si statuisce il citato riferimento alla dispensa implicita. Cass. 10 febbraio 2006, n. 3013, in *One Legale*. Ciò è coerente con il riconosciuto valore intangibile della legittima. A. ALBANESE, *La dispensa dalla collazione: questioni notarili*, cit., p. 1.

³³⁵ Si ribadisce che la dispensa possa essere configurata in forma implicita solo se la donazione grava sulla quota disponibile in modo da configurare un'eccedenza. G. SCHIAVONE, *Oggetto delle liberalità e collazione*, cit., p. 305. M. RAMUSCHI, *Lascito eccedente la porzione disponibile ex art. 550 c.c.*, *Famiglia e diritto*, 2025, p. 280. A tal proposito, la giurisprudenza ha ritenuto che non sia importante la distinzione tra disponibile ed indisponibile, poiché devono essere assoggettate a collazione tutte quelle liberalità ricevute dal *de cuius*, anche oltre i diritti di legittima. Cass. 8 ottobre 2021, n. 27377, in *De Jure*.

dottrina ne ha negato l'operatività³³⁶. Conseguentemente, in sede di divisione dovrà essere effettuata l'imputazione, poiché non sussiste alcuna dispensa. Inoltre, se il testatore avesse voluto davvero privilegiare un erede rispetto agli altri, avrebbe dovuto stabilire una dispensa tanto da collazione, quanto da imputazione: come già precedentemente affermato, esse sono distinte, poiché il legittimario dispensato dalla collazione e che voglia agire in riduzione, deve imputare la donazione ricevuta alla propria quota di legittima.

In questo scenario si pone, per l'appunto, l'eventuale lesione della legittima subita dagli altri coeredi: se il testatore ha manifestato una preferenza o ha disposto la sottrazione di determinate liberalità all'azione di riduzione, potrebbe configurarsi una dispensa. In altri termini, se il testatore ha deciso di riconoscere una più consistente liberalità ad uno soltanto dei coeredi e poi ne ha determinato la mancata riduzione, allora il donatario non solo potrebbe essere dispensato da collazione, ma non viene nemmeno rimesso a pari degli altri concorrenti. Questa volontà non deve essere necessariamente espressa, ma può anche risultare dal complesso delle disposizioni testamentarie lasciate dal defunto³³⁷. Questa argomentazione tiene comunque fermo il fatto che la riduzione di tutto ciò che rimane escluso dalla preferenza, sia effettuato in maniera proporzionale e nell'ordine stabilito dalla legge. Nell'eventualità in cui le riduzioni operate non bastino a reintegrare la legittima, si deve procedere a ridurre la disposizione nei cui confronti è emersa la preferenza, in maniera totale o parziale³³⁸. Ciò accade anche laddove il testatore abbia deciso di esonerare la disposizione preferita, a fronte della mancata integrazione totale della legittima: questa

³³⁶ Già negli anni '80 la giurisprudenza della Corte di Cassazione non la riteneva possibile. Cass. 13 gennaio 1984, n. 278, in *One Legale*. Ciò si pone in linea con quanto ritenuto al giorno d'oggi pur avendo una dispensa da imputazione espressa. G. SCHIAVONE, *Oggetto delle liberalità e collazione*, cit., pp. 342-343.

³³⁷ Al contrario di quanto richiedeva il Codice civile del 1865, il quale imponeva una dichiarazione; su questa linea si era, infatti, posta una parte della dottrina che sosteneva, giustamente, che la dichiarazione si potesse fare solo in maniera esplicita. A. TULLIO, *La riduzione delle disposizioni testamentarie. Il principio di proporzionalità e la sua natura dispositiva*, Gius. civ., 2024, p. 909.

³³⁸ Quindi la disposizione preferita non è automaticamente salva. A. TULLIO, *La riduzione delle disposizioni testamentarie. Il principio di proporzionalità e la sua natura dispositiva*, cit., p. 909. A. TULLIO, *Le disposizioni di preferenza*, Famiglia, persone e successioni, 2009, p. 738.

dichiarazione non può valere integralmente, perché farebbe permanere lo squilibrio iniziale.

Nonostante la dottrina sia rimasta divisa per molto tempo su questo tema, si è arrivati a ritenere che non serva alcuna volontà di preferenza espressa, poiché basta quanto emerge dalle schede testamentarie. La volontà di preferenza determina una distinzione qualitativa dei legittimari e della quota di legittima, la quale non sarà formata da tutti i cespiti ereditari.

D'altronde, il legittimario leso potrebbe ben decidere di agire con l'azione di riduzione quando il donatario sia stato dispensato da collazione: in termini generali, sarebbe possibile agire prima in riduzione e poi per collazione, per vedere incrementata la propria porzione; se è presente la dispensa, questo meccanismo non è possibile. Ciò fa comprendere come l'unica modalità di tutela riconosciuta al legittimario leso sia l'azione di riduzione per la reintegra della legittima.

Nel peculiare caso, sopra richiamato, in cui la dispensa ecceda la disponibile, si potrebbe agire, nuovamente, con l'azione di riduzione, ma ciò viene ritenuto dalla più cospicua parte della dottrina³³⁹. Quest'ultima muove dall'idea che la dispensa sia una liberalità e null'altro, presentando il limite della quota disponibile come una sua naturale conseguenza. Pertanto, non è condivisibile, poiché determinerebbe un accavallamento di una pluralità di strumenti di tutela offerti dall'ordinamento³⁴⁰.

Si è deciso fin qui di effettuare un breve *excursus* sulla disposizione di preferenza (art. 558 co. 1 c.c.), poiché si differenzia rispetto alla dispensa da imputazione. Anche se potrebbe sembrare, in questo secondo caso non vi è alcuna preferenza: il *de cuius* ha avuto solo lo scopo di accrescere la quota di riserva e di riconoscere integralmente la

³³⁹ In realtà, una tale opinione era stata espressa anche dalla giurisprudenza, la quale riconosceva la possibilità di agire in riduzione nell'eventualità in cui il *relictum* fosse stato insufficiente a fronte delle donazioni effettuate dal *de cuius* ed eccedenti la disponibile. Cass. 27 ottobre 2023, n. 29821, in *De Jure*. Questa pronuncia risulta coerente con la statuizione della giurisprudenza precedente. Cass. 17 febbraio 2023, n. 5073, in *De Jure*.

³⁴⁰ Siccome non si tratta di una semplice lesione, la dispensa non può operare e, quindi, il donatario è obbligato al conferimento di quei beni su cui la dispensa non è in grado di incidere e che eccedono la quota disponibile. G. SCHIAVONE, *Oggetto delle liberalità e collazione*, cit., p. 369.

quota di legittima. Pertanto, laddove il *de cuius* abbia disposto una preferenza, non ha previsto automaticamente una dispensa da imputazione; allo stesso modo, se egli ha determinato una dispensa da imputazione, non ha necessariamente voluto anche accordare una preferenza³⁴¹. Una differenza esemplare si riferisce al fatto che, anche in questo caso, la preferenza si può desumere, mentre la dispensa da imputazione deve essere espressa³⁴².

Notevole il fatto che, se il testatore ha voluto riconoscere l'intera legittima ad un erede, questo è dispensato dall'imputazione ma non dalla collazione.

In questo contesto è opportuno sottolineare anche che la dispensa non può danneggiare i donatari anteriori i quali, infatti, possono richiedere una riduzione (art. 564 co. 4 c.c.). Innanzitutto, la norma non parla di eredità o legati, ma solo di donazioni; inoltre, l'antiorità si stabilisce attraverso precise modalità: l'atto di donazione deve avvenire prima della dispensa da imputazione; se, invece, si tratta di imputare un legato, la tutela riconosciuta dalla legge opera a favore di ogni donatario³⁴³. A fronte di ciò il legittimario potrebbe vedere ostacolato il suo diritto ad ottenere una riduzione se non, addirittura, esserne escluso totalmente. Pertanto, è necessario valutare se la donazione anteriore sia riducibile anche in assenza di una dispensa; se è riducibile solo parzialmente, allora opererà in questa misura. In ogni caso, tale tutela non è essenziale se si può integrare la legittima attraverso la riduzione di altre disposizioni testamentarie; ciò è ricollegabile al fatto che la norma civilistica rispetta il principio di irrevocabilità delle donazioni³⁴⁴.

Tale trattazione permette di comprendere come il fenomeno successorio, l'autonomia privata e l'ambito negoziale siano strettamente interconnessi: attraverso la forma del

³⁴¹ A. TULLIO, *La riduzione delle disposizioni testamentarie. Il principio di proporzionalità e la sua natura dispositiva*, cit., p. 909.

³⁴² G. CATTANEO, *Imputazione del legittimario*, in *One Legale*, 1993, p. 5. Ci si ricollega a quanto affermato in precedenza, e cioè al fatto che l'ordinamento non prescrive delle formule particolari; quindi, la volontà di dispensa da parte del testatore si può anche desumere. C. CICERO, *Legittimari (tutele dei)*, in *One Legale*, 2018, p. 13.

³⁴³ G. CATTANEO, *Imputazione del legittimario*, cit., p. 7.

³⁴⁴ G. CATTANEO, *Imputazione del legittimario*, cit., p. 8.

contratto o atto formale, infatti, il testatore può manifestare la propria volontà in una varietà distinta di modi, purché rispetti i limiti – soggettivi e oggettivi che siano – disposti dall’ordinamento e dalla legge. Questa affermazione fa sì che l’atto di dispensa rientri nella categoria negoziale; pertanto, è possibile apporvi delle clausole condizionali, rispettandone le limitazioni che potrebbero configurarsi in un atto *mortis causa*. Con ciò si intende che il *de cuius* potrebbe aver condizionato la dispensa, cioè potrebbe aver deciso di rendere operativa la stessa solo ad una o più condizioni³⁴⁵. A seguito di diversi dibattiti, la dottrina ritiene che possano essere previste delle condizioni in virtù del collegamento all’ambito privatistico, sebbene sia opportuno non farle operare in riferimento alla legittima; ciò è in linea con quanto statuito dalla più antica giurisprudenza risalente agli anni ’60³⁴⁶.

Alcuni studiosi hanno anche posto l’eventualità di una dispensa modale che sia accessoria rispetto all’atto di donazione e, successiva, all’accettazione della stessa. Si tratterebbe della costituzione di una vera e propria obbligazione in capo al donatario-dispensato che però realizzerebbe un forte aggravio, per questo motivo non è stata ritenuta plausibile. La giustificazione si fonda sul fatto che l’atto di donazione è bilaterale, al contrario della dispensa modale, che è unilaterale. Perciò, le due entità non si concilierebbero adeguatamente³⁴⁷. L’unico modo che renderebbe possibile una simile situazione è subordinando la prestazione ad una condizione, solo a fronte della quale potrebbe operare la dispensa.

Infine, conviene precisare che, a prescindere dall’ipotesi cui si deve far fronte, è necessario effettuare una riunione fittizia che permetta di stabilire sia la quota di

³⁴⁵ L’autore fa riferimento al caso in cui l’eventuale futuro dispensato assista il dispensante fino alla morte oppure alla condizione che l’erede non impugni il testamento. G. SCHIAVONE, *Oggetto delle liberalità e collazione*, cit., p. 314.

³⁴⁶ Cass. 10 marzo 1961, n. 543, in *One Legale*.

³⁴⁷ Si ricorda sempre che l’atto di donazione prevede un’accettazione da parte del donatario, a differenza della dispensa.

legittima che la quota disponibile³⁴⁸ e, soprattutto, per comprendere in quale misura opera la dispensa.

4.4. La revoca della dispensa: l'essenziale importanza della volontà del defunto

La revocabilità della dispensa rappresenta un ulteriore profilo alquanto dibattuto in dottrina poiché, come già accennato precedentemente, non vi è una convinzione unanime che essa possa essere applicata, a prescindere dal dettato normativo. Alcuni, infatti, ritengono che, essendo l'atto di dispensa unilaterale – purché, chiaramente, non sia contenuto in una donazione (paragrafo 4.1§) – non potrebbe essere sottoposto a contrattazione, altrimenti non perseguirebbe la sua funzione a causa di morte.

In realtà, proprio perché la dispensa dipende dalla volontà del donante in qualsiasi momento, egli dovrebbe avere anche la facoltà di revoca: esattamente come ha deciso di riconoscere una liberalità ad un suo stretto congiunto prevedendone una dispensa, ben potrebbe accadere che, nel corso del tempo – e prima della sua morte – cambi idea, determinandone il conferimento³⁴⁹. L'elemento della revocabilità è giustificato anche dal fatto che esso assume le caratteristiche del testamento, quando è inserito in quest'ultimo; infatti, ad eccezione del caso in cui si parli di disposizioni non attributive, può essere revocato tanto il testamento quanto la dispensa in esso contenuta³⁵⁰. Le opinioni contrarie si sono concentrate sulla dispensa inserita in un contratto di donazione: essa sarebbe una semplice clausola avente natura pattizia e, di

³⁴⁸ Ciò è stato dichiarato anche dalla giurisprudenza della Suprema Corte in diverse pronunce. Cass. 14 marzo 2022, n. 8174, in *De Jure*; Cass. 5 maggio 2022, n. 14193, in *De Jure*.

³⁴⁹ Questa tesi si scontra con coloro che sostengono che la possibile configurabilità della revoca dipende dalla volontà del donante e che, quindi, deve essere valutata caso per caso. Una simile argomentazione non è plausibile, in quanto non spetta al donante determinare la revocabilità o meno di un atto di dispensa. A. ALBANESE, *La dispensa dalla collazione: questioni notarili*, cit., p. 4.

³⁵⁰ Ciò permette di estendere la previsione anche per la dispensa effettuata attraverso un atto *inter vivos*, perché, in ogni caso, il donante ha modo di disporre del proprio patrimonio e della propria disponibile, anche azzerandola. G. SCHIAVONE, *Oggetto delle liberalità e collazione*, cit., p. 298.

conseguenza non permetterebbe di configurare una revocabilità unilaterale³⁵¹. In ogni caso è la legge a stabilire il carattere revocabile degli atti *mortis causa* (art. 679 c.c.), perciò è giusto e valido che il testatore lo applichi per qualsivoglia motivo. Così si riconosce la revoca della dispensa a prescindere dalla modalità con cui è avvenuta la stessa.

È possibile notare, inoltre, che la revocabilità riguarda tanto le disposizioni patrimoniali, quanto quelle non patrimoniali: per esempio, il riconoscimento di un figlio. La ragione di questo esempio sta nel giustificare il medesimo principio che riguarda la dispensa dalla collazione.

Una volta accertata la caratteristica revocabile della dispensa, si è posto il problema della sua forma: può essere sia espressa³⁵² sia desunta dalle disposizioni testamentarie, purché sia inequivoca. Ciò si basa anche su alcune norme dell'ordinamento italiano, le quali hanno l'obiettivo di tutelare il principio di solidarietà familiare: la prevalenza della volontà attuale (art. 682 c.c.) e l'importanza della volontà testamentaria (art. 683 c.c.)³⁵³.

Mantenendo i riferimenti all'istituto della dispensa, è importante sottolineare come la revoca possa essere parziale, nel caso in cui riguardi le disposizioni testamentarie: il futuro *de cuius* potrebbe voler evitare la revoca dell'intero testamento, riferendola alla sola dispensa³⁵⁴.

³⁵¹ Il dispensante e il dispensato dovrebbero concludere un contratto per poter porre in essere la revoca; viene chiaramente meno il profilo dell'unilateralità. V. BARBA, *La dispensa dalla collazione*, cit., p. 12.

³⁵² La validità della revoca effettuata in maniera espressa viene riconosciuta anche dalla giurisprudenza, in una causa che comincia dinanzi al Tribunale di Napoli attraverso domande di scioglimento di una comunione, previa riduzione e collazione. Lo scioglimento viene accordato ma, successivamente, la Corte d'Appello di Napoli accoglie le domande con cui si lamenta l'erroneo calcolo della quota disponibile in capo ad uno dei coeredi. In particolare, quest'ultima fa emergere la dispensa dall'imputazione che gli è stata accordata in precedenza. In questo modo si perviene in Cassazione, dove la Corte stabilisce non solo che la dispensa contenuta nella donazione è un atto di ultima volontà, ma anche che la revoca debba avvenire espressamente. Cass. 6 febbraio 2024, n. 3352, in *De Jure*.

³⁵³ A. ALBANESE, *La dispensa dalla collazione: questioni notarili*, cit., p. 5.

³⁵⁴ L'autore parla di una naturale revoca. G. SCHIAVONE, *Oggetto delle liberalità e collazione*, cit., p. 278.

Dal punto di vista degli effetti, non bisogna concentrarsi solo sull'impedimento – cioè sul fatto di porre nel nulla la dispensa – ma soprattutto nel ridare vigore all'operatività della collazione che, a questo punto, deve essere effettuata. In questo scenario, gli studi che si sono svolti hanno messo in luce che il dispensato non ha interesse nel partecipare alla revoca sin dalla sua apposizione, poiché produce i propri effetti solo nel momento in cui si apre la successione. Pertanto, non è essenziale la sua presenza all'atto: egli non ha alcun diritto né aspettativa ed è per questo che si è arrivati a ritenere unilaterale la natura dell'atto di revoca³⁵⁵.

A questo punto, avendo ben presente la natura unilaterale della revoca collegata alla dispensa inserita in un testamento, è rilevante osservare il versante giurisprudenziale. La Cassazione civile più recente ha, infatti, statuito la possibilità per il testatore di effettuare la revoca in un successivo testamento rispetto a quello dapprima redatto. L'importante è che la sua volontà non deve poter essere sottoposta ad interpretazioni o equivoci che possano ribaltare o alterare il significato della nuova disposizione testamentaria. Conseguentemente, la revoca può essere contenuta solo in un testamento, tanto che la Suprema Corte nega l'utilizzo di strumenti extracontrattuali e la facoltà di una revoca implicita³⁵⁶.

Questa complessa trattazione ha messo in luce i progressi giurisprudenziali e i contrasti dottrinali che si sono susseguiti nel corso degli anni, permettendo di mettere maggiormente in luce la fondamentale importanza della volontà del «defunto» coerente con la finalità degli istituti di cui sin qui si è argomentato³⁵⁷. La base di questo istituto si ravvisa chiaramente nell'intenzione del testatore, la quale potrebbe cambiare in qualsiasi momento e queste evoluzioni possono avere un seguito dal punto di vista testamentario. Infatti, se la legge avesse posto delle limitazioni – ulteriori a quelle già

³⁵⁵ V. BARBA, *La dispensa dalla collazione*, cit., p. 12.

³⁵⁶ Questa sentenza precedentemente richiamata ha permesso alla Corte di entrare maggiormente nel dettaglio, seppur la Corte d'Appello avesse esaminato correttamente nel merito, ma unicamente considerando l'esistenza di un successivo testamento. Cass. 6 febbraio 2024, n. 3352, in *De Jure*.

³⁵⁷ Questa considerazione è stata effettuata anche con riferimento alle tutele riconosciute nei confronti dei legittimari lesi. M. IEVA, *La tutela dei legittimari: oscillazione fra contrapposte istanze sociali*, Riv. Notar., 2017, p. 207.

previste all'interno delle norme civilistiche – non sarebbe stato possibile conciliare la volontà testamentaria con gli scopi anticipatori ed equitativi della collazione, e della sua conseguente e meramente eventuale dispensa.

BIBLIOGRAFIA

DOTTRINA

D. ACHILLE, *Successioni mortis causa, norme di conflitto e circolazione dei modelli*, da Rivista di Diritto Civile, in One Legale, 2021, p. 1156.

A. ALBANESE, *La collazione volontaria: ammissibilità e limiti*, da Famiglia, persone e successioni, in One Legale, 2009, n. 4, p. 336.

A. ALBANESE, *La dispensa dalla collazione: questioni notarili*, in Fondazione italiana del Notariato, 2024.

A. ALBANESE, *Domenico Barbero e le universalità patrimoniali*, da Europa e Diritto privato, in De Jure, 2024, fasc. 3, p. 403.

G. AMADIO, *Contrattualità successoria*, da Enciclopedia del Diritto, in De Jure, I Tematici I, 1990, pp. 486-498.

G. AMADIO, *Liberalità non donativa e collazione*, da I Contratti, in One Legale, 2000, n. 5, p. 523.

G. AMADIO, *Gli acquisti dal beneficiario di liberalità non donative*, da Rivista del Notariato, in De Jure, 2009, fasc. 4, p. 819.

G. AMADIO, *L'efficacia costitutiva della divisione ereditaria*, da Rivista di Diritto Civile, in One Legale, 2020, n. 1, p. 13.

G. AMADIO, *Divisione ereditaria ed efficacia costitutiva: la fine del dogma della dichiaratività*, da La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, in One Legale, 2020, p. 696.

G. AMADIO, *La struttura della collazione (e gli inconvenienti delle edizioni provvisorie)*, da La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, in One Legale, 2023, n. 2, p. 438.

G. AMADIO, *Diritto delle successioni e della famiglia, Divisione ereditaria e collazione*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2025.

N. ATLANTE, *Alcuni aspetti del patto di famiglia con trasferimento di partecipazioni*, da Rivista del Notariato, in De Jure, 2025, fasc. 3, p. 501.

A. AZARA, *Le disposizioni testamentarie sull'acquisto dell'eredità e del legato e sulla rinuncia all'eredità e al legato*, da Famiglia, persone e successioni, in One Legale, 2012, n. 7, p. 543.

L. BALLERINI, *Successione legittima e testamentaria – Rappresentazione e donazioni in conto ricevute dal legittimario rinunziante all'eredità*, da Giurisprudenza Italiana, in One Legale, 2024, n. 3, p. 557.

V. BARBA, *Il contenuto atipico del testamento*, Studio 114-2020/C, in Consiglio Nazionale del Notariato, 2020.

V. BARBA, *La dispensa dalla collazione*, da Civilistici (C), ST – Studio 78, in Consiglio Nazionale del Notariato, 2023.

M. BARELA, *La durata della comunione ereditaria*, da Famiglia, persone e successioni, in One Legale, 2012, n. 3, p. 214.

G. F. BASINI, *La responsabilità dei debitori del defunto, dopo l'apertura della successione*, da Responsabilità civile e previdenza, in De Jure, 2009, fasc. 4, p. 0733B.

M. BELLOMO, *Donazione (diritto intermedio)*, da Enciclopedia del Diritto, in De Jure, Vol. XIII, 1964, pp. 955-965.

M. BELLOMO, *Emancipazione (diritto intermedio)*, da Enciclopedia del Diritto, in De Jure, Vol. XIV, 1965, pp. 809-819.

M. BELLOMO, *Dote (diritto intermedio)*, da Enciclopedia del Diritto, in De Jure, Vol. XIV, 1965, pp. 8-32.

A. A. BELLOLI, *Liberalità indirette*, in Ius Famiglie, 2024.

- G. BENETTI, *La gestione della partecipazione di S.r.l. in comunione da parte dei successori: strumenti negoziali*, da Rivista del Notariato, in One Legale, 2025, n. 1, p. 95.
- M. BERNARDINI, *Riforma della filiazione e prescrizione dell'azione di riduzione*, da Famiglia e Diritto, in One Legale, 2016, n. 5, p. 515.
- C. M. BIANCA, *Diritto civile, Le successioni*, vol. 2.2, Giuffrè, Milano, 2022.
- E. BILOTTI, *L'accrescimento ereditario secondo Renato Scognamiglio. Ritorno al futuro*, da Rivista di Diritto Civile, in One Legale, 2022, n. 4, p. 629.
- D. BOGGIALI, *Studio n. 61-2020/I – Successione a causa di morte di quote di S.r.l. e funzionamento dell'assemblea*, da Studi e Materiali, in De Jure, 2020, fasc. 1, p. 289.
- G. BONILINI, *Divisione*, da Digesto, in One Legale, 1990.
- G. BONILINI, *Sulla unicità della delazione ereditaria*, da Famiglia, persone e successioni, in One Legale, 2012, n. 11, p. 724.
- G. BONILINI, *Sulla imprescrittibilità del 'diritto alla collazione'*, da Famiglia e Diritto, in One Legale, 2024, n. 2, p. 205.
- A. BONOMI, *Donazione (diritto internazionale privato)*, da Enciclopedia del Diritto, Aggiornamento II, in De Jure, 1998, p. 311.
- M. N. BUGETTI, *Famiglia e impresa al cospetto del passaggio generazionale – Patto di famiglia*, da Giurisprudenza Italiana, in One Legale, 2025, n. 1, p. 226.
- L. BULLO, *Partecipazioni sociali e pluralità di eredi*, da Rivista di Diritto Civile, in One Legale, 2010, n. 2, p. 10177.
- A. BURDESE, *Divisione (diritto romano)*, da Enciclopedia del Diritto, in De Jure, Vol. XIII, 1964, pp. 412-415.

- A. BUSANI, *Valutazione della quota di partecipazione al capitale di società oggetto di donazione per verificare l'eventuale lesione di legittima (e per la sua collazione)*, da *Le Società*, in *One Legale*, 2023, n. 2, p. 209.
- R. CALVO, *L'opposizione alla donazione*, da *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, in *De Jure*, 2011, fasc. 2, p. 349.
- S. CAPOLUPO, *Notifica agli eredi e omessa comunicazione del decesso*, da *Il Fisco*, in *One Legale*, 2025, n. 19, p. 1665.
- V. CARBONE, *Riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie lesive della legittima*, da *Digesto*, in *One Legale*, 1998.
- U. CARNEVALI, *Liberalità (atti di)*, da *Enciclopedia del Diritto*, in *De Jure*, Vol. XXIV, 1974, pp. 214-224.
- U. CARNEVALI. *Collazione*, da *Digesto*, in *One Legale*, 1988.
- U. CARNEVALI, *Questioni in tema di valutazione dell'arricchimento del coerede donatario tenuto a collazione*, da *Famiglia e Diritto*, in *One Legale*, 2017, n. 12, p. 1153.
- L. CARPANETO, *La nuova disciplina europea delle successioni: il Regolamento n. 650/2012*, in *Ius Famiglie*, 2015.
- G. CASAROTTO, *Scelta e assenza di scelta da parte del collazionante: una rilettura storico-funzionale dell'art. 746 c.c.*, da *Rivista di Diritto Civile*, in *One Legale*, 2017, n. 3, p. 743.
- V. R. CASULLI, *Donazione (diritto civile)*, da *Enciclopedia del Diritto*, in *De Jure*, Vol. XIII, 1964, pp. 966-992.
- G. CATTANEO, *Imputazione del legittimario*, in *One Legale*, 1993.
- C. CECERE, *Patto successorio*, da *Digesto*, in *One Legale*, 2003.

V. CELLI, *La donazione di cosa altrui*, da Rivista del Notariato, in De Jure, 2017, fasc. 3, p. 451.

V. CELLI, *Efficacia e struttura della divisione. Precisazioni teoriche e conseguenze applicative*, da Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, in De Jure, 2020, fasc. 4, p. 1279.

M. CEOLIN, *Vocazione e delazione: tra autonomia privata e principi inderogabili*, da Rivista di Diritto Civile, in One Legale, 2025, n. 6, p. 1075.

G. P. CHIRONI, *Della collazione secondo la legge romana ed il Codice civile italiano*, Vol. I, Tipografia Timon, Cagliari, 1881.

A. CHIZZINI, *Sulla discussa natura dell'azione di riduzione ereditaria*, da Rivista di Diritto Processuale, in One Legale, 2025, n. 1, p. 22.

C. CICERO, *Legittimari (tutele dei)*, in One Legale, 2018.

C. CICERO, *Il divieto del patto successorio nel Codice civile italiano e le sue motivazioni*, da Rivista del Notariato, in De Jure, 2018, fasc. 4, p. 699.

C. CICERO, *Il (falso?) problema della contrattualizzazione del diritto successorio*, da Rivista del Notariato, in De Jure, 2022, p. 153.

N. A. CIMMINO, *Donazione con clausola di accrescimento ed azione di riduzione*, da Rivista del Notariato, in One Legale, 2023, n. 4, p. 389.

M. CRISCUOLO, *L'azione di simulazione del futuro legittimario*, da Rivista del Notariato, in One Legale, 2019, n. 3, p. 254.

E. DAMIANI, *La tutela del legittimario e il presunto principio di tutela dei suoi creditori*, da Rivista di Diritto Civile, in One Legale, 2019, n. 4, p. 847.

M. D'AURIA, *Il patto «verticale» di famiglia. Contributo sul tema della atipicità contrattuale*, da Contratto e Impresa, in One Legale, 2021, n. 3, p. 793.

M. T. DE FRONZO, *Alienazione del bene in comunione da parte del singolo comproprietario: vendita del bene (parzialmente) altrui o vendita dell'esito divisionale?*, da Studium Iuris, in One Legale, 2021, n. 3, p. 297.

C. DE LORENZO, *Riunione fittizia, collazione e imputazione «ex se» della donazione di nuda proprietà con riserva di usufrutto: una dissonante «toccata e fuga»*, in Foro Italiano, 2017, colonna 1415, fasc. 4, parte 1.

M. DE PAMPHILIS, *Tutela dell'aspettativa successoria, azione di simulazione e interesse ad agire del legittimario in pectore*, da La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, in One Legale, 2023, n. 5, p. 1170.

C. DE ROSA, *Patto di famiglia*, in Ius Famiglie, 2015.

C. DE ROSA, *Donazione con dispensa da imputazione e collazione*, in Ius Famiglie, 2022.

C. DE ROSA, *Successione necessaria*, in Ius Famiglie, 2022.

S. DELLE MONACHE, *Divisione e patto di famiglia*, da Rivista di Diritto Civile, in One Legale, 2012, n. 6, p. 10767.

S. DELLE MONACHE, *La libertà di disporre mortis causa*, da Rivista di Diritto Civile, in One Legale, 2019, n. 2, p. 466.

S. DELLE MONACHE, *Accordi di reintegrazione della legittima (autonomia privata versus testamento)*, da Rivista di Diritto Civile, in One Legale, 2020, n. 5, p. 1058.

O. DILIBERTO, *Successione legittima (diritto romano)*, da Enciclopedia del Diritto, in De Jure, Vol. XLIII, 1990, pp. 1297-1317.

M. DI MARZIO, *Donazione e animus donandi*, in Ius Famiglie, 2018.

N. DI MAURO, *Autonomia privata e collazione*, da Rivista del Notariato, in De Jure, 2013, fasc. 1, p. 15.

- B. FICCARELLI, *Revocazione della donazione per ingratitudine e ingiuria "indiretta"*, da Diritto di Famiglia e delle Persone, in De Jure, 2017, fasc. 4, p. 1272.
- P. FORCHIELLI, *La collazione*, CEDAM, Padova, 1958.
- G. GAZZARA, *Collazione (diritto civile)*, da Enciclopedia del Diritto, in De Jure, Vol. VII, 1960, pp. 331-350.
- G. GAZZARA, *Divisione (diritto privato)*, da Enciclopedia del Diritto, in De Jure, Vol. XIII, 1964, pp. 419-428.
- M. F. GHIRGA, *Riflessioni sparse sulle tutele dei legittimari*, da Rivista di Diritto Processuale, in One Legale, 2024, n. 4, p. 1089.
- G. GIAMPICCOLO, *Il contenuto atipico del testamento. Contributo ad una teoria dell'atto di ultima volontà*, Milano, 1954.
- G. GIORGI, *Famiglia e impresa al cospetto del passaggio generazionale – Donazione e testamento nel passaggio generazione di imprese*, da Giurisprudenza Italiana, in One Legale, 2025, n. 1, p. 230.
- M. GIULIANO, *Diritto successorio, beni d'impresa e passaggio generazionale*, da La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, in One Legale, 2016, n. 6, p. 929.
- D. GIUNCHEDI, *Famiglia e impresa al cospetto del passaggio generazionale – Il passaggio generazionale, la pianificazione ereditaria e il trust*, da Giurisprudenza Italiana, in One Legale, 2025, n. 1, p. 236.
- M. GRAZIANO, *Notazioni critiche e corollari applicativi in tema di rinuncia all'eredità*, da Rivista del Notariato, in De Jure, 2016, fasc. 02, p. 0364.
- G. IACCARINO, *Dispensa dalla collazione e dispensa dall'imputazione*, da Successioni e Donazioni, in One Legale.
- M. IEVA, *Patto di famiglia*, da Enciclopedia del Diritto, in De Jure, Annali VI, 2013, p. 637.

M. IEVA, *La tutela dei legittimari: oscillazioni fra contrapposte istanze sociali*, da Rivista del Notariato, in De Jure, 2017, fasc. 2, p. 207.

M. IEVA, *La collazione: profili teorici e applicativi*, da Rivista del Notariato, in De Jure, 2024, fasc. 5, p. 963.

P. LAGHI, *Donazioni in conto di legittima, rinuncia del legittimario all'eredità e conservazione della quota disponibile*, in Il Foro Italiano, 2024, colonna 0594, fasc. 2, parte 1.

L. LA BATTAGLIA, *Azione di riduzione e collazione: aspetti processuali*, da Giurisprudenza Italiana, in One Legale, 2012, n. 10, p. 2195.

M. LAUDISIO, *Donazione diretta del denaro per acquisto di immobile abitativo*, in Ius Famiglie, 2022.

R. LOMBARDI, *Considerazioni sull'azione di riduzione e sul giudizio divisorio*, da Il Corriere giuridico, in One Legale, 2012, n. 11, p. 1396.

S. LOCONTE, *Patto di famiglia: la premorienza del beneficiario è causa di decadenza dell'agevolazione?*, da Il Fisco, in One Legale, 2022, n. 32-33, p. 3141.

G. E. LONGO, *Collazione (diritto romano)*, da Enciclopedia del Diritto, in De Jure, Vol. VII, 1960, pp. 312-317.

G. LO SARDO, *La collazione di azienda*, da Rivista del Notariato, in One Legale, 2025, n. 5, p. 493.

M. LUONGO, *Attribuzioni divisionali e autonomia privata*, da Rivista del Notariato, in One Legale, 2012, n. 3, p. 324.

F. MAGLIULO, *Verso una moderna teoria della successione necessaria*, da Rivista del Notariato, in One Legale, 2024, n. 4, p. 381.

M. MALTONI, *Società o associazione professionale fra defunto ed erede: collazione e condizioni per l'applicazione dell'art. 743 c.c.*, da Giustizia Civile, in De Jure, 2020, fasc. 3, p. 585.

G. MANSI, *Le donazioni indirette tra tutela dei legittimari e certezza dei traffici giuridici*, da Contratto e Impresa, in One Legale, 2012, n. 1, p. 168.

C. A. MARCOZ, *Nuove prospettive e nuove competenze per i Notai italiani: il rilascio del Certificato Successorio europeo*, da Rivista del Notariato, in One Legale, 2015, n. 5, p. 497.

G. M. MARSICO, *La successione necessaria nel prisma della solidarietà familiare moderna*, da Rivista del Notariato, in One Legale, 2024, n. 3, p. 268.

M. MARTINO, *Attribuzioni mortis causa e complessità delle forme di redistribuzione sottese alla successione necessaria*, da Rivista di Diritto Civile, in One Legale, 2021, n. 6, p. 1057.

K. MASCIA, *La donazione in riguardo di matrimonio*, da I Contratti, in One Legale, 2019, n. 4, p. 436.

I. MASPES, *La collazione del bene donato e perito prima dell'apertura della successione*, da Famiglia e Diritto, in One Legale, 2025, n. 5, p. 492.

M. MATTIOTI, *Opposizione alla donazione dissimulata e azione di simulazione*, da La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, in One Legale, 2018, n. 3, p. 384.

R. MAZZARIOL, *L'atto di disposizione del bene in comunione ordinaria, come interamente proprio, a opera del singolo comproprietario*, da Studium Iuris, in One Legale, 2018, n. 6, p. 720.

G. MERCANTI, *Il legittimato passivo nell'azione di riduzione*, da Trusts e attività fiduciarie, in One Legale, 2017, n. 6, p. 600.

E. MICILLO, *Donazione e circolazione di beni immobili donati*, in Ius Famiglie, 2017.

A. MONDINI, *In merito all'azione di riduzione*, da Famiglia e Diritto, in One Legale, 2015, n. 12, p. 1158.

S. NARDI, *Donazione indiretta totale o parziale e comunione legale. Il ruolo dello schema negoziale impiegato*, da La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, in One Legale, 2024, n. 5, p. 1220.

G. ORLANDO, *Note sugli accordi di reintegrazione della legittima*, da Studium Iuris, in One Legale, 2020, p. 1186.

F. OLIVIERO, *Struttura del patto di famiglia e attribuzioni ai legittimari non assegnatari*, da Le Nuove Leggi Civili Commentate, in One Legale, 2021, n. 6, p. 1399.

A. PALAZZO, *Donazione*, da Digesto, in One Legale, 1991.

A. PALAZZO, *Donazioni e liberalità tra novità normative e stasi giurisprudenziale*, da Rivista di Diritto Civile, in One Legale, 2017, n. 5, p. 1115.

D. PASTORE, *Ancora su donazione di cosa altrui e donazione di quota di un bene ereditario*, da Rivista del Notariato, in One Legale, 2017, n. 3, p. 250.

S. PATTI, *Divisione ereditaria e godimento separato di parte dei beni*, da Rivista del Notariato, in De Jure, 2024, fasc. 6, p. 1141.

M. C. PERCHINUNNO, *La circolazione degli immobili con provenienza donativa tra vecchi e nuovi formanti*, da Contratto e Impresa, in One Legale, 2023, n. 2, p. 605.

M. PERRECA, *La donazione come alternativa al testamento: prospettive di riforma*, da Rivista del Notariato, in De Jure, 2009, fasc. 1, p. 103.

G. PUGLIESE, *Accrescimento (diritto romano)*, da Enciclopedia del Diritto, in De Jure, Volume I, 1958, pp. 313-319.

G. RACUGNO, *Legittimari e determinazione del valore dell'azione nel patto di famiglia*, da Rivista del Notariato, in De Jure, 2017, fasc. 1, p. 167.

M. RAMUSCHI, *Lascito eccedente la porzione disponibile ex art. 550 c.c.*, da Famiglia e Diritto, in One Legale, 2025, n. 3, p. 280.

A. REALI, *La dispensa dalla collazione: diritto potestativo del donatario indisponibile o atto del donante irrevocabile?*, da Contratto e Impresa, in One Legale, 2019, n. 1, p. 130.

I. RIVA, *Acquisti di beni di provenienza donativa e tutele invocabili*, da Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, in De Jure, 2020, fasc. 3, p. 825.

I. RIVA, *Il patto di famiglia al servizio del trasferimento intergenerazionale dell'impresa*, da Rivista di Diritto Civile, in One Legale, 2021, n. 6, p. 1077.

G. W. ROMAGNO, *La riforma del sistema di tutela dei legittimari*, da Le Nuove Leggi Civili Commentate, in One Legale, 2026, n. 2, p. 302.

C. ROMANO, *Le ricadute successorie della donazione di partecipazioni sociali*, da Rivista del Notariato, in One Legale, 2025, n. 6, p. 663.

U. ROMANO, *Rappresentazione*, in One Legale, 2003.

R. SANSONI, *Il passaggio del patrimonio immobiliare*, da Immobili & Proprietà, in One Legale, 2021, n. 11, p. 657.

A. SARTOR, *I problematici rapporti tra collazione e tutela della legittima*, da Il Corriere Giuridico, in One Legale, 2017, n. 1, p. 39.

A. SARTOR, *Collazione e liberalità lesive della legittima*, da Rivista di Diritto Civile, in One Legale, 2021, n. 5, p. 954.

F. SCAGLIONE, *I negozi successori anticipatori*, da Rivista del Notariato, in De Jure, 2012, fasc. 2, p. 347.

G. SCHIAVONE, *Oggetto delle liberalità e collazione*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2023.

- A. SEMPRINI, *Sulle alienazioni delle quote di un bene ricompreso nella massa ereditaria indivisa*, da I Contratti, in One Legale, 2020, n. 6, p. 701.
- A. SPATUZZI, *L'integrazione pattizia della legittima*, da Il Corriere Giuridico, in One Legale, 2017, n. 4, p. 525.
- C. S. STORCHI, *Rappresentazione (diritto intermedio)*, da Enciclopedia del Diritto, in De Jure, Vol. XXXVIII, 1987, pp. 631-646.
- V. TAGLIAFERRI, *La successione degli uniti civili*, in Ius Famiglie, 2016.
- V. TAGLIAFERRI, *Donazione di beni futuri*, in Ius Famiglie, 2021.
- V. TAGLIAFERRI, *Successione internazionale*, in Ius Famiglie, 2022.
- G. TAMBURRINO, *Successione necessaria (diritto privato)*, da Enciclopedia del Diritto, in De Jure, Vol. XLIII, 1990, pp. 1348-1377.
- M. TESCARO, *La rappresentazione: nozione, soggetti ed estensione*, da Studium Iuris, in One Legale, 2018, n. 4, p. 464.
- A. TORRONI, *La reintegrazione della quota riservata ai legittimari nell'impianto del Codice civile*, da Giurisprudenza Italiana, in One Legale, 2012, n. 8-9, p. 1951.
- A. TORRONI, *Collazione per imputazione e relictum insufficiente per i prelevamenti*, da Rivista del Notariato, in De Jure, 2023, fasc. 6, p. 1269.
- A. TORRONI, *Atto di disposizione della quotina: una rilettura del potere di disporre del singolo comproprietario*, da Rivista del Notariato, in De Jure, 2024, fasc. 5, p. 1099.
- R. TRIFONE, *Frutti (diritto intermedio)*, da Enciclopedia del Diritto, in De Jure, Vol. XVIII, 1969, pp. 198-204.
- G. TRIMARCHI, *Il passaggio generazionale nell'impresa tra inefficienza degli strumenti tradizionali, familiari "scorbutici" ed interpreti "sostificati"*, da Rivista del Notariato, in One Legale, 2024, n. 2, p. 179.

A. TULLIO, *Le disposizioni di preferenza*, da Famiglia, persone e successioni, in One Legale, 2009, n. 8-9, p. 738.

A. TULLIO, *L'azione di riduzione e l'imputazione ex se*, da Famiglia, persone e successioni, in One Legale, 2011, n. 2, p. 145.

A. TULLIO, *La riduzione delle disposizioni testamentarie. Il principio di proporzionalità e la sua natura dispositiva*, da Giustizia Civile, in De Jure, 2024, fasc. 4, p. 909.

R. UMMARINO, *Azione di riduzione e collazione. La disciplina della donazione in conto di legittima – IL COMMENTO*, da Rivista del Notariato, in One Legale, 2018, n. 1, p. 59.

V. VERDICCHIO, *Donazioni e aspettativa d'acquisto del legittimario in pectore*, da Rivista di Diritto Civile, in One Legale, 2023, n. 4, p. 695.

F. P. VIDARI, *Contratti post mortem*, da Digesto, in One Legale, 2003.

G. VISMARA, *Collazione (diritto intermedio)*, da Enciclopedia del Diritto, in De Jure, Vol. VII, 1960, pp. 317-331.

G. VISMARA, *Codicillo*, da Enciclopedia del Diritto, in De Jure, Vol. VII, 1960, pp. 290-295.

P. VOCI, *Erede e eredità (diritto romano)*, da Enciclopedia del Diritto, in De Jure, Vol. XV, 1966, pp. 174-183.

F. VOLPE, *L'imputazione ex se nel patto di famiglia*, da Famiglia e Diritto, in One Legale, 2014, n. 6, p. 628.

F. VOLPE, *L'uso delle pattuizioni accessorie nel patto di famiglia*, da Contratto e Impresa, in One Legale, 2014, n. 2, p. 503.

A. ZACCARIA, *La collazione dei crediti esigibili*, da Rivista di Diritto Civile, in One Legale, 2013, n. 6, p. 11437.

A. ZACCARIA, *La collazione delle partecipazioni sociali diverse dalle azioni*, da *Rivista del Diritto Civile*, in *One Legale*, 2016, n. 2, p. 10418.

GIURISPRUDENZA

Cass. civ., 10 marzo 1961, n. 543.

Cass. civ., 13 gennaio 1984, n. 278.

Cass. civ., Sez. II, 22 settembre 2000, n. 12575.

Cass. civ., Sez. II, 5 febbraio 2001, n. 1596.

Cass. civ., Sez. II, 15 gennaio 2003, n. 502.

Cass. civ., Sez. II, 1 ottobre 2003, n. 14590.

Cass. civ., Sez. II, 10 febbraio 2006, n. 3013.

Corte d'appello, Sez. II, Catania, 23 marzo 2007, n. 276.

Cass. civ., Sez. II, 21 maggio 2012, n. 8021.

Cass. civ., Sez. VI, 23 maggio 2013, n. 12782.

Cass. civ., Sez. II, 14 giugno 2013, n. 15026.

Cass. civ., Sez. II, 30 settembre 2014, n. 20633.

Cass. civ., Sez. II, 20 marzo 2015, n. 5659.

Cass. civ., Sez. II, 21 maggio 2015, n. 10478.

Cass. civ., Sez. II, 4 settembre 2015, n. 17604.

Cass. civ., Sez. II, 21 ottobre 2015, n. 21449.

Cass. civ., Sez. II, 29 ottobre 2015, n. 22097.

Cass. civ., Sez. II, 29 gennaio 2016, n. 1720.

Cass. civ., Sez. Un., 15 marzo 2016, n. 5068.

Cass. civ., Sez. II, 15 luglio 2016, n. 14566.

Cass. civ., Sez. II, 2 settembre 2016, n. 17520.

Cass. civ., Sez. II, 6 ottobre 2016, n. 20041.

Cass. civ., Sez. II, 5 gennaio 2017, n. 144.

Cass. civ., Sez. II, 30 maggio 2017, n. 13660.

Cass. civ., Sez. II, 27 luglio 2017, n. 18725.

Cass. civ., Sez. VI, 23 febbraio 2018, n. 4428.

Cass. civ., Sez. VI, 12 aprile 2018, n. 9177.

Cass. civ., Sez. VI, 15 giugno 2018, n. 15919.

Cass. civ., Sez. V, 19 dicembre 2018, n. 32823.

Cass. civ., Sez. II, 16 gennaio 2019, n. 965.

Cass. civ., Sez. II, 30 gennaio 2019, n. 2700.

Cass. civ., Sez. II, 17 aprile 2019, n. 10756.

Cass. civ., Sez. II, 23 luglio 2019, n. 19833.

Cass. civ., Sez. II, 20 agosto 2019, n. 21510.

Sez. Un., 7 ottobre 2019, n. 25021.

Cass. civ., Sez. II, 17 ottobre 2019, n. 26486.

Cass. civ., Sez. II, 12 dicembre 2019, n. 32694.

Cass. civ., Sez. II, 7 febbraio 2020, n. 2914.

Trib. Vibo Valentia, 8 giugno 2020, n. 299.

Cass. civ., Sez. II, 2 settembre 2020, n. 18211.

Cass. civ., Sez. II, 10 dicembre 2020, n. 28196.

Cass. civ., Sez. II, 22 dicembre 2020, n. 29247.

Cass. civ., Sez. V, 24 dicembre 2020, n. 29506.

Trib. Civitavecchia, 16 febbraio 2021, n. 184.

Cass. civ., Sez. II, 24 maggio 2021, n. 14110.

Corte di Giustizia CE, Sez. I, 9 settembre 2021, n. 277/20.

Cass. civ., Sez. II, 8 ottobre 2021, n. 27377.

Cass. civ., Sez. II, 10 dicembre 2021, n. 39368.

Cass. civ., Sez. VI, 27 gennaio 2022, n. 2505.

Cass. civ., Sez. II, 14 marzo 2022, n. 8174.

Cass. civ., Sez. II, 5 maggio 2022, n. 14193.

Cass. civ. Sez. I, 14 luglio 2022, n. 19149.

Cass. civ., Sez. II, 8 novembre 2022, n. 32855.

Cass. civ., Sez. II, 2 dicembre 2022, n. 35461.

Cass. civ., Sez. II, 17 febbraio 2023, n. 5073.

Cass. civ., Sez. II, 31 marzo 2023, n. 9066.

Cass. civ., Sez. II, 11 maggio 2023, n. 12813.

Cass. civ., Sez. II, 4 luglio 2023, n. 18814.

Cass. civ., Sez. II, 4 luglio 2023, n. 18823.

Cass. civ., Sez. I, 2 agosto 2023, n. 23498.

Trib. Bologna, Sez. III, 25 settembre 2023, n. 1850.

Cass. civ., Sez. II, 27 ottobre 2023, n. 29821.

Cass. civ., Sez. II, 5 gennaio 2024, n. 366.

Cass. civ., Sez. II, 9 gennaio 2024, n. 722.

Corte d'appello, Sez. II, Catania, 15 gennaio 2024, n. 87.

Cass. civ., Sez. II, 6 febbraio 2024, n. 3352.

Cass. civ., Sez. II, 12 giugno 2024, n. 16329.

Cass. civ., Sez. II, 21 giugno 2024, n. 17198.

Cass. civ., Sez. III, 2 agosto 2024, n. 21897.

Trib. Sez. II, Varese, 25 settembre 2024, n. 857.

Cass. civ., Sez. II, 18 ottobre 2024, n. 27040.

Cass. civ., Sez. II, 15 dicembre 2024, n. 32640.

Cass. civ., Sez. II, 3 gennaio 2025, n. 59.

Trib. Pesaro, 10 marzo 2025, n. 170.

Cass. civ., Sez. II, 20 marzo 2025, n. 7449.

Cass. civ., Sez. II, 30 marzo 2025, n. 8348.

Cass. civ., Sez. II, 10 aprile 2025, n. 9397.

Cass. civ., Sez. II, 9 maggio 2025, n. 12258.

Cass. civ., Sez. II, 9 maggio 2025, n. 12268.

Cass. civ., Sez. II, 13 maggio 2025, n. 12764.

Cass. civ., Sez. II, 3 luglio 2025, n. 18056.

Cass. civ., Sez. I, 13 luglio 2025, n. 19239.

Cass. civ., Sez. II, 18 luglio 2025, n. 20193.

Cass. civ., Sez. II, 23 luglio 2025, n. 20968.

Corte d'appello, Ancona, Sez. II, 21 agosto 2025, n. 1044.

Cass. civ., Sez. II, 27 settembre 2025, n. 26289.

Cass. civ., Sez. II, 6 ottobre 2025, n. 26813.

Cass. civ., Sez. II, 28 dicembre 2025, n. 34323.

Cass. civ., Sez. Lavoro, 4 febbraio 2026, n. 2300.

Cass. civ., Sez. II, 26 febbraio 2026, n. 4376.

Cass. civ., Sez. II, 25 marzo 2026, n. 7096.

Cass. civ., Sez. II, 22 maggio 2026, n. 15783.

RINGRAZIAMENTI

A *Kevin*, sei stato il compagno fedele durante questo lungo e altalenante percorso, la persona presente in momenti tanto cruciali quanto bui, ma che mi ha sempre fatto credere in me stessa quando io ero la prima a non farlo. Mi sento estremamente fortunata ad aver condiviso i miei studi universitari con te fin dal principio, quando ancora non sapevo né come né dove muovermi. Seppur completamente estraneo a questo mondo di studi e persone che mi facevano sentire di troppo o troppo poco rispetto a loro, tu mi hai sempre portata in alto, mi hai sempre presentata su un piedistallo, fiero di chi avevi al tuo fianco, soprattutto quando io mi sentivo 0. Quando credevo che nessuno mi capisse o fosse in grado di comprendere i miei stati d'animo e le mie mille insicurezze, tu sei stato il primo a coglierle e a cercare di abatterle insieme a me. Mi sei stato vicino quando ho avuto attacchi di panico, ansie e scleri dovuti a questo mondo che, probabilmente, all'inizio non capivi a pieno, ma hai costantemente fatto in modo di metterti nei miei panni per farmi sentire la tua vicinanza in diversi modi. Hai sempre accettato in silenzio e con fiducia il tempo perso, durante il quale avremmo potuto fare tante attività, ostacolate dal mio chiudermi in casa, piegata sui miei sacri e intoccabili appunti; ma so che erano proprio quelli i momenti più duri ma importanti per la mia carriera universitaria e per il mio futuro e, credo, lo stesso hai sempre pensato anche tu. Con ciò, ammetto che la tua presenza sia stata fondamentale durante questi anni e che, infondo, questo traguardo è anche un po' tuo.

Alla mia *mamma*, che finalmente può tirare un sospiro di sollievo. Non ti ringrazierò mai abbastanza per tutti i sacrifici che hai dovuto affrontare da sola, per permettermi di godermi questi anni faticosi e tortuosi. La tua presenza è stata essenziale e sei sempre stata la spalla a cui potermi comodamente appoggiare, anche quando ho avuto l'istinto di buttare tutto all'aria per una misera bocciatura; mi hai fatto vedere il mondo da diverse prospettive, insegnandomi che i fallimenti sono parte del percorso e che non possono essere evitati. Mi hai insegnato ad avere pazienza e a vedere il lato positivo in ogni cosa, anche quando c'era ben poco di positivo e io, a tutti i costi, volevo rimanere con i piedi piantati al suolo per guardare in faccia la realtà, pur avendo

difficoltà ad accettarla. Nel corso degli anni mi hai insegnato ad avere più consapevolezza e coraggio in me stessa, a credere davvero per le cose importanti e trascurare ciò che era privo di valore. Non sei stata solo una mamma, sei stata un'amica a cui ho potuto confessare i miei pensieri più profondi, sicura che non sarei mai stata giudicata. Purtroppo, lo sappiamo quasi tutti, l'inizio dell'università non è stato facile, ma con la grande fiducia che riponi nei tuoi figli – anche se spesso mi è capitato di chiedermi con quale coraggio – mi hai involontariamente spronata a fare sempre di meglio, portando a casa i risultati sperati e, si sa, anche un po' di scocciature. Grazie, perché mi hai permesso di intraprendere questa facoltà senza obblighi, oppressioni o pretese. Spero che tu sia orgogliosa di me, perché io, per una volta, lo sono davvero. Con questo ringrazio anche *mio papà*, che nel suo piccolo ha sacrificato fin troppo e ha contribuito durante ogni fase dei miei studi, anche se con un po' di difficoltà nello star dietro alle mille informazioni da cui veniva assalito ad ogni cena.

Alla mia cara *nonna Rita*, la prima persona a cui telefonavo immediatamente una volta uscita dall'aula d'esame, e che si informava in ogni modo per riservarmi una piccola preghiera ed un pensiero prima che io affrontassi le singole prove.

A *Samuel*, che ha aspettato a lungo questi ringraziamenti. Non so ancora cosa tu abbia pensato in questi anni o quanto tu abbia capito di ciò che ho studiato finora, ma giorno dopo giorno hai dimostrato a modo tuo il sostegno e l'orgoglio dei miei successi, rimanendo sempre sconvolto dal mio costante studiare e dalla quantità di ciò che dovessi memorizzare. Ad oggi spero di essere per te una guida e una fonte d'ispirazione per il futuro, qualsiasi esso sia; una spalla su cui appoggiarti per ogni momento in cui tu abbia bisogno di vedere luce, nonostante tutto ti sembri nero. Nonostante la tua fase adolescenziale abbia reso periodicamente complessi i nostri rapporti, caratterizzati da costanti alti e bassi, da periodi chiusi a momenti di spontanea serenità, non desidererei altro fratello diverso da te in ogni multiverso esistente. Ti amo
3000.

A *Chiara*, a cui sono e sarò sempre legata. Da 10 anni sei parte della mia vita e della mia famiglia; a te spettano i ringraziamenti più sentiti, perché sono cresciuta insieme a te, facendo le esperienze più pazzе, divertenti e iconiche, che in parte mi hanno portato ad essere chi sono oggi. Parte di ciò che ho trascorso con te, momenti indimenticabili, belli, brutti, toccanti e importanti per la vita di ognuna mi hanno fatto capire che non tutto è rose e fiori e che devo essere grata per le piccole cose che ho. Per questo, ti confesso di essere grata per le ore che hai trascorso ad ascoltare i miei logorroici pensieri e le lezioni che dovevo necessariamente ripetere a qualcuno, e tu sei sempre stata la prima ad offrirti volontaria anche dopo ore e ore di lavoro a contatto con il pubblico, quando probabilmente volevi solo il silenzio intorno a te. Io sono e sarò sempre estremamente grata di averti conosciuta, perché in mezzo a persone false, opportuniste ed egoiste, hai sempre avuto il tempo, lo spazio e il modo per includermi in ogni occasione, senza farmi sentire un pesce fuor d'acqua anche in luoghi dove, normalmente, non mi sarei mai sentita a mio agio. Non mi hai mai fatto dubitare della tua sincerità e del tuo volermi bene davvero, anche quando io non ero – e, ammettiamolo, non lo sono tutt'ora – in grado di dimostrarlo attraverso baci, abbracci o parole, ma spero di averti dimostrato tutto ciò con la mia presenza costante in ogni evento della tua vita. Per questi motivi ti considero mia sorella, non importa se a un quarto di miglio o dall'altra parte del mondo; c'è un posto per te nel mio cuore e ora anche nel primo e, per ora, più importate scritto della mia vita.

A *Francesca*, che probabilmente ha atteso con ansia ed eccitazione questa laurea più di tutti. Grazie, perché mi hai dimostrato che anche se la vita non va come si spera, c'è sempre un modo per risolvere tutto e risollevarsi. Ricordo con il sorriso le litigate, i pigiama party e le serate passate a vedere film horror noiosi, solo per il gusto di essere insieme a parlare dei nostri ex compagni di classe. È vero, non trascorriamo più tanto tempo insieme ma so che, anche se non ci sentiamo ogni giorno, saremo sempre presenti l'una per l'altra, davanti a successi e fallimenti di passaggio. Grazie, perché sei stata tra le prime persone a cercare di tirarmi su il morale anche quando eri la prima

ad aver bisogno di un appoggio. Non sei solo un'amica, ma una colonna portante della mia vita.

A *Giulia*, una piacevole scoperta durante il primo anno di università, che involontariamente mi ha aiutato a capire che non essere in pari con gli esami dopo il primo anno di università è la normalità. Grazie perché anche se non te ne rendi conto, hai aiutato la me di qualche anno fa a muoversi maggiormente tra i banchi e le aule universitarie; a distrarsi e a non sentirsi in colpa se non si passano almeno 8 ore sullo stesso libro in vista di un esame. Nonostante tu abbia preso la tua strada e svoltato il tuo futuro, ti ringrazio per aver continuato a sopportarmi e supportarmi lontano da questo ambiente.

I ringraziamenti più importanti li devo a *me stessa*. Fin qui si è chiaramente capito che non ripongo molta fiducia nelle mie capacità e potenzialità, ma sono fiera di non essermi lasciata abbattere al punto da mollare il colpo. Per quanto dall'esterno tutto possa apparire chiaro nella vita di qualcuno, fidatevi: non è sempre così. Spesso mi sono ritrovata a dubitare delle mie scelte e di ciò che davvero volessi fare una volta raggiunto questo traguardo, cercando di discostarmi da ciò che gli altri volevano e si aspettavano da me. Purtroppo, o per fortuna, so che tante persone hanno altissime aspettative nei miei confronti e, tra queste, sicuramente mio *zio Angelo*, che mi ha sempre guardato con occhi fieri e sognanti nel caos delle cene a casa della nonna. Queste aspettative mi hanno sempre un po' spaventato ma spero, a questo punto, di averle raggiunte, o quasi perlomeno.

Grazie a chi parla di me con orgoglio anche quando non sono presente. Grazie a chi ha visto del potenziale in me, quando ho fatto fatica a crederci anche io. Grazie a chi mi ha cresciuto e visto crescere, a chi mi ha accompagnato fin dai primi passi e a chi ha avuto la pazienza di starmi dietro. Soprattutto grazie a chi non credeva davvero nel mio percorso fino a quando non ha visto concretamente i primi veri risultati, pensando che fosse solo una perdita di tempo e di denaro, perché sicuramente sarebbe stato più facile buttarsi nel mondo del lavoro che, a lungo termine, non mi avrebbe soddisfatto

davvero; vi ringrazio, perché probabilmente mi avete spronato più di tutti a dimostrarvi il contrario e a farvi chiaramente vedere che, ancora una volta, ce l'ho fatta e mi sono portata a casa il titolo di Dottoressa.

“Don't try to understand it, just feel it”
Christopher Edward Nolan